Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 336 del 29 dicembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 21 dicembre 1972, n. **826.**

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1972, n. **826.**

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — RUMOR — GONELLA — TAVIANI — VALSECCHI — MALAGODI — SCALFARO — NATALI — BOZZI — FERRI — COPPO — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TRATTATO

tra

il Regno del Belgio

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

Stati membri delle Comunità europee,

il Regno di Danimarca,

l'Irlanda,

il Regno di Norvegia

e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dell'Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

uniti nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

decisi, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

considerando che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri di dette Comunità,

considerando che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

hanno deciso di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi

Signor G Eyskens, primo ministro;
Signor P Harmel, ministro degli affari esteri;
Signor J. Van Der Meulen, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Sua Maestà la Regina di Danimarca

Signor J O Krag, primo ministro;
Signor I Norgaard, ministro degli affari dell'economia estera;
Signor J Christensen, segretario generale degli affari dell'economia estera presso il ministero degli affari esteri;

il Presidente della Repubblica federale di Germania

Signor W Scheel, ministro degli affari esteri;
Signor H.-G. Sachs, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

il Presidente della Repubblica francese

Signor M Schumann, ministro degli affari esteri;
Signor J.-M. Boegner, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

il Presidente dell'Irlanda

Signor J A Lynch, primo ministro;
Signor P J Hillery, ministro degli affari esteri;

il Presidente della Repubblica italiana

Signor E Colombo, primo ministro;
Signor A Moro, ministro degli affari esteri;
Signor G Bombassei Frascani de Vettor, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Signor G Thorn, ministro degli affari esteri;
Signor J. Dondelinger, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

Signor W K N Schmelzer, ministro degli affari esteri;
Signor Th E Westerterp, segretario di Stato agli affari esteri;
Signor E. M. J. A. Sassen, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA

Signor T **Bratteli,** primo ministro;
Signor A Cappelen, ministro degli affari esteri;
Signor S. Chr. Sommerfelt, ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Signor E Heath, M B E M. P primo ministro,
primo Lord del tesoro, ministro della funzione pubblica;
Sir Alec Douglas-Home, K T., M P.
primo segretario di Stato di Sua Maestà
per gli affari esteri e del Commonwealth;
Signor G. Rippon, Q. C., M. P.,
Cancelliere del Ducato del Lancaster

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1

1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai *trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati* e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

ARTICOLO 2

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1972.

Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. *In tal caso il Consiglio delle Comunità europee,* deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli *adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concer*nono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimità, *può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni* dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.

ARTICOLO 3

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, *in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca,* gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Traktat

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig

Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir, míle naoi gcéad seachtó a dó

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito

G Eyskens
P Harmel
J. van der Meulen

J Norgaard
J Otto Krag
J Christensen

W Scheel
H. G. Sachs

Maurice Schumann
J. M Boegner

Seán Ó Loinsigh
Pádraig Ó hIrighele

Colombo
Aldo Moro
Bombassei de Vettor

G Thorn
J. Dondelinger

W K N Schmelzer
Th Westerterp
Sassen

Trygve Bratteli
A Cappelen
S Chr. Sommerfelt

Edward Heath
Alec Douglas-Home
Geoffrey Rippon

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 22 gennaio 1972

relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere della Commissione,

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati,

DECIDE

ARTICOLO 1

1 Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.

2 Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

ARTICOLO 2

Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1973

L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica.

Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.

ARTICOLO 3

La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1972

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

ATTO

relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

PARTE PRIMA

PRINCIPI

ARTICOLO 1

Ai fini del presente atto

— per « Trattati originari » s'intendono il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per « Trattato CECA », « Trattato CEE », « Trattato CEEA », s'intendono i corrispondenti trattati originari così completati o modificati;

— per « Stati membri originari » s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;

— per « nuovi Stati membri » s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

ARTICOLO 2

Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

ARTICOLO 3

1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.

2. I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti.

3 I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri originari rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i princìpi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione

ARTICOLO 4

1 Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunità con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi e convenzioni concluse dagli Stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi dagli Stati membri originari che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli Stati membri originari assisteranno a tal fine i nuovi Stati membri.

3. I nuovi Stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri originari per l'applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2

4. I nuovi Stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunità la loro posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunità.

ARTICOLO 5

L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA s'applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi e convenzioni concluse prima dell'adesione.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati

ARTICOLO 7

Gli atti delle istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili

ARTICOLO 8

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme

ARTICOLO 9

1 Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto

2 Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

L'Assemblea.

ARTICOLO 10

L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione

« Il numero dei delegati è fissato come segue

Belgio	14
Danimarca	10
Germania	36
Francia	36
Irlanda	10
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14
Norvegia	10
Regno Unito	36 »

CAPO 2

Il Consiglio.

ARTICOLO 11

L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

« La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito ».

ARTICOLO 12

L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dalle seguenti disposizioni

« Articolo 28

Il Consiglio, quando è consultato dall'Alta Autorità, delibera senza procedere necessariamente a votazione I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorità ottiene l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità;

— o, in caso di parità dei voti, e se l'Alta Autorità mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Norvegia 3, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 43 voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo presidente

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti »

ARTICOLO 13

L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea ».

ARTICOLO 14

L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Norvegia	3
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno

— quarantatrè voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

— quarantatrè voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi ».

CAPO 3

La Commissione.

ARTICOLO 15

L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

« La Commissione è composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza ».

ARTICOLO 16

L'articolo 14, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

« Il presidente ed i cinque vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato ».

CAPO 4

La Corte di giustizia.

ARTICOLO 17

L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« La Corte di giustizia è composta di undici giudici »

ARTICOLO 18

L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 138, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« La Corte di giustizia è assistita da tre avvocati generali »

ARTICOLO 19

L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali ».

ARTICOLO 20

L'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« La Corte può deliberare *validamente soltanto in numero dispari* Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura ».

CAPO 5

Il Comitato economico e sociale.

ARTICOLO 21

L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Norvegia	9
Regno Unito	24 »

CAPO 6

Il Comitato consultivo CECA.

ARTICOLO 22

L'articolo 18, primo comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Presso l'Alta Autorità è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di sessanta membri e di non più di ottantaquattro e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori e consumatori e commercianti »

CAPO 7

Il Comitato scientifico e tecnico.

ARTICOLO 23

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Il Comitato e composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione ».

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

ARTICOLO 24

1. L'articolo 131 del trattato CEE e completato dalla menzione della Norvegia e del Regno Unito fra gli Stati membri citati nella prima frase di detto articolo.

2. L'elenco riportato dall'allegato IV del trattato CEE è completato dalla menzione dei seguenti paesi e territori:

Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi;

Possedimenti norvegesi nell'Antartico (Isola Bouvet, Isola Pietro I e Terra della Regina Maud);

Bahama;

Bermude;

Brunei;

Honduras britannico;

Isole dei Caimani;

Isole Falkland e dipendenze;

Isole Gilbert ed Ellice;

Isole della linea meridionali e centrali;

Isole Salomone britanniche;

Isole Turks e Caicos;

Isole Vergini britanniche;

Montserrat;

Pitcairn;

Sant'Elena e dipendenze;

Seicelle;

Stati associati del Mar dei Caraibi Antigua, Dominica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nevis/Anguilla;

Territorio antartico britannico;

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

ARTICOLO 25

All'articolo 79 del trattato CECA è aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma così redatto

« In deroga al comma precedente

a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio. »

ARTICOLO 26

1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione:

« 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord »

2 All'articolo 227, paragrafo 3, del trattato CEE è aggiunto il seguente comma:

« Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato »

3. All'articolo 227 del trattato CEE è aggiunto un paragrafo 5 così redatto

« 5 In deroga ai paragrafi precedenti

a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assi-

curare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica. »

Articolo 27

All'articolo 198 del trattato CEEA è aggiunto un comma così redatto

« In deroga ai commi precedenti

a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità dell'energia atomica. »

Articolo 28

Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente.

PARTE TERZA

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 29

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato

Articolo 30

Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 153.

PARTE QUARTA

MISURE TRANSITORIE

TITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Disposizioni tariffarie.

Articolo 31

1 Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 32 e 59 è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1972.

Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 39 e 59 è il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1° gennaio 1972.

Ai fini del presente atto per « tariffa unificata CECA » s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone.

2. Ove dopo il 1° gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra (1967) relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— al 1° aprile 1973 ogni dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;
— le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano

al 1° gennaio 1974
al 1° gennaio 1975
al 1° gennaio 1976
al 1° luglio 1977.

2 In deroga al paragrafo 1

a) i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione;

b) i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1° gennaio 1974;

c) una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri

3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito può differire fino al 1° luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilità di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantità o qualità insufficiente nella Comunità nella sua composizione originaria.

ARTICOLO 33

In nessun caso s'applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 41 da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

ARTICOLO 34

Ogni nuovo Stato membro può sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione

ARTICOLO 35

Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1° gennaio 1972 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonché tra i nuovi Stati membri è abolita al 1° gennaio 1973.

Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1° gennaio 1972 è ridotta al livello di quest'ultima al 1° gennaio 1973

ARTICOLO 36

1 Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo:

— al più tardi al 1° gennaio 1974 ogni tassa è ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1° gennaio 1972;

— le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano
 al 1° gennaio 1975
 al 1° gennaio 1976
 al 1° luglio 1977.

2. In deroga al paragrafo 1

a) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione;

b) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1° gennaio 1974.

ARTICOLO 37

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono aboliti al più tardi al 1° gennaio 1974

ARTICOLO 38

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizioni concernenti la progressiva abolizione dei dazi doganali s'applicano ai dazi doganali di carattere fiscale

2. I nuovi Stati membri conservano la facoltà di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE Qualora un nuovo Stato membro si avvalga di tale facoltà, l'elemento eventualmente non coperto dall'imposta interna costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento viene abolito negli scambi all'interno della Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59

3. Quando la Commissione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale o dell'elemento fiscale di un tale dazio incontra gravi difficoltà in un nuovo Stato membro, essa autorizza tale Stato, su richiesta presentata prima del 1° febbraio 1973, a mantenere il dazio o l'elemento fiscale, a condizione che esso lo abolisca al più tardi al 1° gennaio 1976. La Commissione decide prima del 1° marzo 1973.

L'elemento protettivo, il cui ammontare è fissato prima del 1° marzo 1973 dalla Commissione previa consultazione dello Stato interessato, costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31 Tale elemento è abolito negli scambi all'interno della Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59.

4. La Commissione può autorizzare il Regno Unito a mantenere per altri due anni i dazi doganali di carattere fiscale sui tabacchi o l'elemento fiscale di tali dazi, se al 1° gennaio 1976 non può effettuarsi la trasformazione di tali dazi in imposte interne sui tabacchi lavorati su una base armonizzata conformemente all'articolo 99 del trattato CEE, sia perché mancano disposizioni comunitarie in materia alla data del 1° gennaio 1975, sia perché è previsto per l'applicazione di tali disposizioni comunitarie un termine posteriore al 1° gennaio 1976.

5 La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli non si applica nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.

6 La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo non si applica nel Regno Unito ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi

ARTICOLO 39

1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri modificano come segue le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi:

a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune

o della tariffa unificata CECA si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1° gennaio 1974;

b) negli altri casi ogni nuovo Stato membro applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 40 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA.

Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 per cento al 1° gennaio 1975 ed al 1° gennaio 1976

A decorrere dal 1° luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.

2. Dopo il 1° gennaio 1974, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri modificano o sospendono contemporaneamente le proprie tariffe nella proporzione risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

3 Per i prodotti elencati nell'allegato III del presente atto i nuovi Stati membri applicano *la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1974*

4. I nuovi *Stati membri applicano* dal *momento* dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1974.

I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le *suddivisioni nazionali esistenti* che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei loro dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune si compia nelle condizioni previste dal presente atto.

5 Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri la Commissione può stabilire, se occorre, le modalità d'applicazione secondo cui essi modificano i loro dazi.

ARTICOLO 40

Per *i seguenti prodotti elencati nella tariffa doganale comune*

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI (CECA)
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe:
	A. Ferro-manganese:
	I. contenente, in peso, più del 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. Blumi e billette:
	ex I. Billette laminate

e in deroga alle disposizioni dell'articolo 39, l'Irlanda applica a decorrere dal 1° *gennaio 1975 dazi che riducano di un terzo lo scarto tra le aliquote* effettivamente applicate al 1° gennaio 1972 e quelle della tariffa unificata CECA. Al 1° gennaio 1976 lo scarto risultante da questo primo ravvicinamento è nuovamente ridotto del 50 per cento.

A decorrere dal 1° luglio 1977 l'Irlanda applica integralmente la tariffa unificata CECA.

ARTICOLO 41

Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali a un ritmo piu rapido di quello previsto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 3. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

CAPO 2

Abolizione delle restrizioni quantitative.

ARTICOLO 42

Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1° gennaio 1975.

ARTICOLO 43

In deroga all'articolo 42 gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73 03 della tariffa doganale comune, purché tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi

Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo è fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque

ARTICOLO 44

1 I nuovi Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini *degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative* all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri.

2 La Commissione formula, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per i nuovi Stati membri e per gli Stati membri originari.

CAPO 3

Altre disposizioni

Articolo 45

1. La Commissione stabilisce prima del 1° aprile 1973, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti e in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

2. Prima della scadenza di tale termine, la Commissione stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati usati

— prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

— prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro

Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, e quelle per la progressiva applicazione, da parte di questi ultimi, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Articolo 46

1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi

Per tali scambi il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972.

2 Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune negli scambi all'interno della Comunità La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1974.

I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei loro dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Articolo 47

1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera *a*), sui prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ed al regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, alle importazioni di tali merci s'applica un importo compensativo determinato sulla base di detti importi e secondo le regole previste nei regolamenti citati per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione.

All'importazione di tali merci nei nuovi Stati membri dai paesi terzi, l'imposizione di cui al regolamento n 170/67/CEE e l'elemento mobile di cui al regolamento (CEE) n 1059/69 sono, a seconda dei casi, diminuiti o aumentati dell'importo compensativo a condizioni uguali a quelle indicate nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera *b*).

2. Le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 2, si applicano per la determinazione del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile nei nuovi Stati membri alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69.

Ogni elemento fisso applicato negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e fra i nuovi Stati membri è abolito conformemente all'articolo 32, paragrafo 1

Ogni elemento fisso applicato dai nuovi Stati membri alle importazioni dai paesi terzi è ravvicinato alla tariffa doganale comune conformemente all'articolo 39

3. I nuovi Stati membri applicano integralmente, per le merci cui si riferiscono il regolamento n. 170/67/CEE ed il regolamento (CEE) n. 1059/69, la nomenclatura della tariffa doganale comune al più tardi al 1° febbraio 1973.

4. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aboliti dai nuovi Stati membri al 1° febbraio 1973

Alla stessa data le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sono abolite dai nuovi Stati membri negli scambi tra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo tenendo segnatamente conto delle situazioni particolari che possono risultare dall'applicazione, per una stessa merce, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97.

Articolo 48

1 Le disposizioni del presente titolo non ostano a che l'Irlanda applichi nei confronti dei prodotti originari del Regno Unito un regime che permetta una più rapida abolizione dei dazi doganali e degli elementi protettivi contenuti nei dazi doganali di carattere fiscale, a norma delle di-

sposizioni dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e degli accordi ad esso connessi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1974 le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 45, paragrafo 2, sono applicabili nell'ambito del regime doganale in vigore tra l'Irlanda e il Regno Unito

ARTICOLO 49

1. I protocolli da n 8 a n 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtu dell'articolo 28 del trattato CEE

2 Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.

TITOLO II
AGRICOLTURA

CAPO 1
Disposizioni generali

ARTICOLO 50

Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli

ARTICOLO 51

1 Le disposizioni del presente articolo s'applicano ai prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo

2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 52 i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente.

3. Tuttavia per la Norvegia e il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello costatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione.

ARTICOLO 52

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni in sei tappe.

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, *il ravvicinamento s'effettua* ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni seguenti:

a) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in tale Stato membro è aumentato, ad ogni ravvicinamento, successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo nuovo Stato membro ed il livello del prezzo comune, *applicabili prima di* ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva;

b) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile nel nuovo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà

3 Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o più prodotti in uno o più nuovi Stati membri si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2.

Tale scarto non può superare il 10 per cento dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare.

In tal caso il livello di prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. I prezzi comuni si applicano nei nuovi Stati membri al più tardi al 1° gennaio 1978

ARTICOLO 53

Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune è minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.

ARTICOLO 54

1 Fintantoché nel Regno Unito sussisterà una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti ed i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune e delle disposizioni del presente titolo, questo Stato membro è autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione.

2 Il Regno Unito procura, per ciascuno dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, di abolire dette sovvenzioni non appena possibile durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2

3. Tali sovvenzioni non possono avere per effetto un aumento dei ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52

4 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le modalità necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo onde assicurare il buon funzionamento della politica agricola comune e segnatamente dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 55

1. Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo le seguenti modalità

a) negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;

b) negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicate nell'ambito della politica agricola comune, nonché le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo

2 Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 51 e 52, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni.

Per gli altri prodotti gli importi compensativi sono istituiti nei casi e secondo le modalità previste nei capi 2 e 3.

3 Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi conformemente al paragrafo 2.

4. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 conduca ad un importo minimo

5. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento.

6. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1, lettera *a*), non può essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

Articolo 56

Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 55 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o se nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 57

Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli articoli 51 e 70, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.

Articolo 58

Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia

Articolo 59

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione originaria è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni:

1 I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché fra i nuovi Stati membri, in cinque tappe. La prima riduzione, che riduce i dazi doganali all'80 per cento dei dazi di base, e le quattro riduzioni successive del 20 per cento ciascuna si effettuano secondo il ritmo seguente:

a) per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine: ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, la prima riduzione effettuandosi nel 1973;

b) per i prodotti di cui ai regolamenti n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, e (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: al 1° gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1° gennaio 1974;

c) per gli altri prodotti agricoli: secondo il ritmo fissato nell'articolo 32, paragrafo 1, la prima riduzione effettuandosi per altro al 1° luglio 1973

2. Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune ogni nuovo Stato membro riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune per frazioni del 20 per cento. Tali ravvicinamenti si effettuano, per i vari prodotti, alle date previste dal paragrafo 1. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *c*), i ravvicinamenti seguono il ritmo di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Tuttavia per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi a decorrere, per ogni categoria di prodotti, dalla data del primo ravvicinamento.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *b*), e limitatamente alla seconda, terza e quarta riduzione o ravvicinamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere per uno o più nuovi Stati membri che i dazi applicabili ad uno o più prodotti si discostino per un anno dai dazi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2.

Tale scarto non può superare il 10 per cento dell'ammontare della variazione che si sarebbe dovuto effettuare in applicazione dei paragrafi 1 o 2

In questo caso i dazi da applicare nell'anno successivo sono quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2, se non si fosse deciso lo scarto. Per tale anno può tuttavia decidersi un nuovo scarto rispetto a detti dazi, alle condizioni di cui ai commi precedenti.

Al 1° gennaio 1978 i dazi doganali per questi prodotti sono soppressi e i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune

4 Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a procedere all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dai paragrafi precedenti oppure a una sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri

Per gli altri prodotti non occorre un'autorizzazione per procedere alle misure previste dal comma precedente

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.

I nuovi Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate

Articolo 60

1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli articoli 55 e 59.

2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione.

Tale disposizione è applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'istaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.

3 Per i prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri applicano la nomenclatura della tariffa doganale comune al più tardi al 1° febbraio 1973.

A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare ogni nuovo Stato membro a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Articolo 61

1 L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del riso e dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli viene riscosso sulle importazioni dai nuovi Stati membri nella Comunità nella sua composizione originaria.

2 Per le importazioni nei nuovi Stati membri l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1972 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.

Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sulla importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.

3 L'articolo 59 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2 Tuttavia per i prodotti che rientrano nei settori dei cereali e del riso le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano all'inizio della campagna di commercializzazione del relativo prodotto di base.

Articolo 62

1 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere ai necessari adattamenti delle modalità di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando ciò occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.

Articolo 63

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974; la loro applicazione non può andare oltre questa data.

2 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 64

Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il grado di libertà degli scambi di prodotti agricoli che risulta dall'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e dagli accordi connessi.

CAPO 2

Disposizioni relative a talune organizzazioni comuni dei mercati

SEZIONE 1

ORTOFRUTTICOLI

ARTICOLO 65

1 Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali:

a) il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,

b) è fissato un prezzo di base comune e

c) il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro supera sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri.

2. Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera *c*), è calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i princìpi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

3 L'importo compensativo è applicabile soltanto nel periodo in cui è in vigore il prezzo di base.

ARTICOLO 66

1 Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e la Comunità nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, è pari alla differenza tra i prezzi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera *c*).

Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, l'importo compensativo è pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza è di scarsa entità.

Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali

2 Per le fissazioni successive l'importo compensativo è diminuito di un quinto dell'importo originario al 1° gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1° gennaio 1974.

S'applica per analogia l'articolo 52, paragrafo 3 L'importo compensativo è abolito al 1° gennaio 1978.

ARTICOLO 67

Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati membri sono ridotti:

a) dell'eventuale importo compensativo;

b) dei dazi applicabili in luogo dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dai paesi terzi in tali Stati membri

ARTICOLO 68

Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità si applicano alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto a decorrere:

a) dal 1° febbraio 1974 per i carciofi, gli asparagi, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, le cicorie witloof, gli agli e le cipolle;

b) dal 1° febbraio 1975 per i fagioli, i cavoli cappucci e verzotti, le carote, le lattughe, le cicorie e scarole, i piselli da sgranare, gli spinaci e le fragole.

SEZIONE 2

VINO

ARTICOLO 69

Fino al 31 dicembre 1975 l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere l'impiego di denominazioni composte contenenti la parola vino per la designazione di talune bevande per le quali l'uso di tale denominazione non è compatibile con la regolamentazione comunitaria. Tuttavia questa deroga non è applicabile ai prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria.

SEZIONE 3

SEMI OLEOSI

ARTICOLO 70

1 Per i semi oleosi l'articolo 52 s'applica ai prezzi d'intervento derivati.

2. I prezzi d'intervento applicabili nei nuovi Stati membri fino al primo ravvicinamento sono fissati secondo le regole previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, tenendo conto del rapporto normale che deve esistere tra il reddito che deve essere ottenuto dai semi oleosi e quello risultante dalla produzione dei prodotti che entrano in concorrenza con i semi nelle colture di avvicendamento

ARTICOLO 71

L'ammontare dell'integrazione concessa per i semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro viene corretto dell'importo compensativo applicabile in tale Stato, aumentato dell'incidenza dei dazi doganali ivi applicati

ARTICOLO 72

Per quanto concerne gli scambi l'importo compensativo viene applicato soltanto alle restituzioni concesse all'esportazione verso i paesi terzi dei semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro.

SEZIONE 4

CEREALI

ARTICOLO 73

Nel settore dei cereali gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento derivati

ARTICOLO 74

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché fra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati come segue:

1. Per quanto concerne i cereali per i quali non è fissato un prezzo di intervento derivato per i nuovi Stati membri, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale è fissato un prezzo di intervento derivato, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi di entrata dei cereali in questione. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra i prezzi d'entrata differisca sensibilmente dal rapporto dei prezzi costatati sul mercato del nuovo Stato membro interessato, può prendersi in considerazione quest'ultimo rapporto.

Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*), del regolamento n. 120/67/CEE l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo dei coefficienti o delle regole adottati per la determinazione del prelievo per detti prodotti o dell'elemento mobile del prelievo.

SEZIONE 5

CARNI SUINE

ARTICOLO 75

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine

2 Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'*articolo 1*, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello previsto al paragrafo 1, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

ARTICOLO 76

1 *Fino al 31 dicembre 1975 prodotti non corrispondenti alle disposizioni* del punto 23 dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito

2. Fino al 31 ottobre 1974 il Regno Unito è autorizzato a non applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

SEZIONE 6

UOVA

ARTICOLO 77

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio.

2. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento n. 122/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo per le uova in guscio, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo

ARTICOLO 78

L'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere sui loro mercati, per le norme di commercializzazione delle uova, una classificazione rispettivamente in quattro e in cinque categorie di peso, purché la commercializzazione delle uova che corrispondono alle norme comunitarie non sia oggetto di restrizioni conseguenti alle diversità dei sistemi di classificazione

SEZIONE 7

POLLAME

ARTICOLO 79

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato differenziato per specie.

2 L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento n 123/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile al pollame macellato, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

SEZIONE 8

RISO

ARTICOLO 80

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi sono fissati come segue

1 Per il riso semigreggio a grani rotondi, il riso semigreggio a grani lunghi ed il riso spezzato (rotture), l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene stabilito in base alla differenza tra il prezzo di entrata e i prezzi di mercato costatati, durante un periodo di riferimento. sul mercato del nuovo Stato membro interessato.

Per le fissazioni successive gli importi vengono fissati in base a quel i di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.

2. Per il risone, il riso semilavorato, il riso lavorato e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, l'importo compensativo viene, per ciascuno di questi prodotti, derivato dall'importo compensativo applicabile al prodotto indicato al paragrafo 1 al quale si collega, per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo.

SEZIONE 9

ZUCCHERO

ARTICOLO 81

Nel settore dello zucchero, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco, al prezzo di intervento dello zucchero greggio e al prezzo minimo della barbabietola

ARTICOLO 82

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, sono derivati:

a) per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento n 1009/67/CEE, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo

— del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione,

— della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

ARTICOLO 83

L'importo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento numero 1009/67/CEE è corretto nei nuovi Stati membri dell'importo compensativo calcolato conformemente all'articolo 55, paragrafo 2

SEZIONE 10

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA.

ARTICOLO 84

Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità sono applicabili alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1974 e per i fiori recisi a decorrere dal 1° febbraio 1975

SEZIONE 11

LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI

ARTICOLO 85

Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere

ARTICOLO 86

Negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, gli importi compensativi sono fissati come segue:

1. Per i prodotti pilota diversi da quelli di cui all'articolo 85 l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento è stabilito in base alla differenza tra il livello del prezzo di mercato rappresentativo del nuovo Stato membro interessato ed il livello del prezzo di mercato rappresentativo della Comunità nella sua composizione originaria rilevati in un periodo rappresentativo precedente l'applicazione della regolamentazione comunitaria nel nuovo Stato membro.

Per la fissazione degli importi compensativi applicabili a decorrere dal primo ravvicinamento si tiene conto dell'importo fissato conformemente alle

disposizioni del primo comma o del paragrafo 3 e delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52

2 Per i prodotti diversi dai prodotti pilota gli importi compensativi vengono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto pilota del gruppo cui appartiene ciascun prodotto, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo

3 Qualora le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2 non si possano applicare o la loro applicazione conduca ad importi compensativi che comportino relazioni anomale di prezzi, l'importo compensativo viene calcolato in base agli importi compensativi applicabili al burro ed al latte scremato in polvere.

ARTICOLO 87

1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima dell'adesione un regime di valorizzazione del latte differente a seconda dell'utilizzazione e se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 porta a difficoltà sul mercato, l'importo compensativo applicabile sino al primo ravvicinamento per uno o più prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è determinato in base alla differenza tra i prezzi di mercato.

Per le determinazioni successive, l'importo compensativo è diminuito ogni anno all'inizio della campagna di un sesto dell'importo originario e soppresso il 1° gennaio 1978.

2 Si adotteranno misure adeguate per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall'applicazione del paragrafo 1 per i prodotti in questione o per altri prodotti lattiero-caseari, e per tener conto delle eventuali modifiche del prezzo comune

ARTICOLO 88

1 L'Irlanda è autorizzata a concedere una sovvenzione al consumo del burro nella misura necessaria a permettere durante il periodo transitorio un progressivo adattamento del prezzo pagato dal consumatore al livello del prezzo praticato nella Comunità nella sua composizione originaria.

Qualora l'Irlanda s'avvalga dell'autorizzazione di cui al primo comma, essa accorda una sovvenzione al consumo, di eguale entità, per il burro importato proveniente dagli altri Stati membri.

2. Tale sovvenzione è abolita in sei tappe che coincidono con le tappe di ravvicinamento del prezzo del burro

ARTICOLO 89

1. È autorizzata fino al 31 dicembre 1975 nel Regno Unito e fino al 31 dicembre 1977 in Irlanda la fornitura al consumatore, come latte intero di latte il cui tenore in materia grassa non raggiunga il 3,50 per cento

Il latte venduto come latte intero in virtù del primo comma non deve tuttavia aver subito alcuna scrematura. Per il resto le disposizioni concernenti il latte intero sono applicabili a questo latte.

2. La Danimarca è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le concessioni di fornitura di latte in esclusiva esistenti alla data dell'adesione in talune zone. Tuttavia le concessioni che scadono prima del 1° gennaio 1978 non possono essere rinnovate.

SEZIONE 12

CARNI BOVINE

ARTICOLO 90

Gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento per i bovini adulti e per i vitelli

ARTICOLO 91

1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all'articolo 55 viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.

Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, è superiore all'importo compensativo calcolato in conformità dell'articolo 55, il dazio doganale è sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo.

2 In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma o dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico.

3 L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n 805/68 è fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.

ARTICOLO 92

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (CEE) n. 805/68 la restituzione alle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi viene corretta dell'incidenza della differenza tra i dazi doganali applicati sui prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento alle importazioni provenienti dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e nei nuovi Stati membri, dall'altro.

ARTICOLO 93

Fintantoché in virtù dell'articolo 54 il Regno Unito concede sovvenzioni alla produzione per il bestiame da macello, l'Irlanda e autorizzata a mantenere, per evitare distorsioni nel mercato irlandese del bestiame, le misure in materia di esportazione di carni bovine che essa applicava prima della adesione in correlazione con il regime di sovvenzioni applicato nel Regno Unito.

SEZIONE 13

PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

ARTICOLO 94

Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glucosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo:

— del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione,

— della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione

SEZIONE 14

LINO

ARTICOLO 95

1. L'importo dell'aiuto per il lino è fissato per i nuovi Stati membri in base allo scarto tra il reddito che devono conseguire i produttori di lino ed il ricavo risultante dal prezzo di mercato prevedibile per tale prodotto.

2. Il reddito che deve essere conseguito dai produttori di lino è stabilito tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti delle colture di avvicendamento del nuovo Stato membro e del rapporto esistente nella Comunità nella sua composizione originaria tra il reddito risultante dalla produzione di lino e quello risultante dalla produzione dei prodotti concorrenti.

SEZIONE 15

SEMENTI

ARTICOLO 96

Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'aiuto può essere fissato per i nuovi Stati membri ad un livello diverso da quello fissato per la Comunita nella sua composizione originaria se in precedenza il reddito conseguito dai produttori di un nuovo Stato membro era sensibilmente diverso da quello conseguito dai produttori della Comunità nella sua composizione originaria.

In tal caso l'importo dell'aiuto per il nuovo Stato membro deve tener conto del reddito anteriormente conseguito dai produttori di sementi e della necessità d'evitare ogni distorsione nella struttura della produzione e di ravvicinare progressivamente tale importo all'importo comunitario.

SEZIONE 16

PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE

ARTICOLO 97

Gli importi compensativi sono stabiliti in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

CAPO 3

Disposizioni relative alla pesca

SEZIONE 1

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

ARTICOLO 98

Per i prodotti della pesca gli articoli 51 e 52 s'applicano ai prezzi di orientamento. Il ravvicinamento dei prezzi s'effettua all'inizio della campagna di pesca e per la prima volta al 1° febbraio 1973

ARTICOLO 99

Gli importi compensativi vengono corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali

SEZIONE 2

REGIME DELLA PESCA

ARTICOLO 100

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, gli Stati membri della Comunità sono autorizzati a limitare fino al 31 dicembre 1982 l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, situate entro un limite di sei miglia marine calcolate a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco, alle navi da pesca la cui attività è tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca; tuttavia le navi da pesca delle altre regioni della Danimarca possono continuare a esercitare la loro attività nelle acque della Groenlandia al più tardi sino al 31 dicembre 1977.

Gli Stati membri, se fanno ricorso a tale deroga, non possono disciplinare la pesca in dette acque in maniera meno restrittiva di quella effettivamente applicata al momento dell'adesione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 101 non pregiudicano i diritti particolari di pesca che ciascuno degli Stati membri originari o dei nuovi Stati membri poteva vantare alla data del 31 gennaio 1971 nei confronti di uno o più altri Stati membri; gli Stati membri possono valersi di tali diritti fintantoché il regime di deroga resta in vigore nelle zone in questione Tuttavia per quanto concerne le acque della Groenlandia i diritti particolari spirano alle date per essi previste.

3. Qualora uno Stato membro portasse i suoi limiti di pesca in determinate zone a dodici miglia marine, l'esercizio della pesca esistente al di qua delle dodici miglia deve essere continuato in modo che non si verifichi un regresso in materia rispetto alla situazione esistente al 31 gennaio 1971

4. Per permettere nella Comunità l'instaurazione di un equilibrio globale soddisfacente in materia di esercizio della pesca durante il periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono non fare integralmente uso delle possibilità offerte dalle disposizioni del primo comma del paragrafo 1 in talune zone delle acque marittime soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure che adottano a tal fine; in base ad una relazione di quest'ultima il Consiglio esamina la situazione e rivolge eventualmente raccomandazioni agli Stati membri.

ARTICOLO 101

Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 è esteso a dodici miglia per le zone seguenti

1 *Danimarca*

— le Faeróer;
— la Groenlandia;
— la costa occidentale, da Thyborón a Blaavandshuk;

2 *Francia*

Le coste dei dipartimenti Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère e Morbihan;

3 *Irlanda*

— le coste settentrionale ed occidentale, da Lough Foyle a Cork Habour nel Sud-Ovest;
— la costa orientale, da Carlingford Lough a Carnsore Point, per la pesca dei crostacei e dei molluschi (« shellfish »);

4 *Norvegia*

La costa tra Egersund ed il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

5 *Regno Unito*

— le Shetland e le Orcadi;
— il Nord e l'Est della Scozia da Capo Wrath a Berwick;
— il Nord-Est dell'Inghilterra, dal fiume Coquet a Flamborough Head;
— il Sud-Ovest, da Lyme Regis a Hartland Point (comprese 12 miglia marine intorno a Lundy Island);
— la Contea di Down.

ARTICOLO 102

Al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

ARTICOLO 103

Entro il 31 dicembre 1982 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli Stati membri e la situazione del patrimonio ittico In base a detta relazione ed agli obiettivi della politica comune della pesca il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore fino al 31 dicembre 1982.

CAPO 4

Altre disposizioni

SEZIONE 1

MISURE VETERINARIE

ARTICOLO 104

La direttiva n 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina viene applicata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE, le loro regolamentazioni nazionali applicabili all'importazione di animali da allevamento, da ingrasso e da macello, esclusi, per la Danimarca, i bovini da macello.

Nel quadro di tali regolamentazioni saranno ricercati degli adattamenti in vista di assicurare il progressivo sviluppo degli scambi; a tal fine queste regolamentazioni formeranno oggetto di un esame in sede di Comitato veterinario permanente

2 Fino al 31 dicembre 1977 gli Stati membri destinatari accordano agli Stati membri speditori d'animali della specie bovina il beneficio della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sub A, lettera *a*), della direttiva.

3. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 i metodi applicati sul loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucel-

losi. Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 6

4. Fino al 31 dicembre 1977 le esportazioni di bovini dall'Irlanda verso il Regno Unito possono essere effettuate:

a) in deroga alle disposizioni della direttiva concernente la brucellosi; tuttavia le disposizioni relative all'esame previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari rimangono applicabili alle esportazioni di bovini non castrati;

b) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti la tubercolosi, a condizione che all'atto dell'esportazione sia fatta una dichiarazione che attesti che l'animale esportato proviene da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi secondo i metodi vigenti in Irlanda;

c) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti l'obbligo di separare gli animali da allevamento o da ingrasso, da una parte, e gli animali da macello, dall'altra.

5 Fino al 31 dicembre 1975 la Danimarca è autorizzata ad utilizzare l'alttubercolina in deroga alle disposizioni dell'allegato *B* della direttiva.

6 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti la commercializzazione all'interno degli Stati membri per quanto attiene alla materia cui si applica la direttiva, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere le loro regolamentazioni nazionali degli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

Gli Stati membri in questione adottano le misure adatte per limitare questa deroga ai soli scambi sopramenzionati

ARTICOLO 105

La direttiva n 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche viene applicata tenendo conto della seguente disposizione:

L'Irlanda, la Norvegia ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE

ARTICOLO 106

Prima dello scadere dei termini di cui agli articoli 104 e 105 un esame della situazione nell'insieme della Comunità e nelle sue varie parti sarà effettuato alla luce dell'evoluzione nel settore veterinario.

Al più tardi al 1° luglio 1976 la Commissione presenta al Consiglio un rapporto e, se necessario, proposte appropriate, tenendo conto di tale evoluzione.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 107

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato V del presente atto s'applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato

TITOLO III

RELAZIONI ESTERNE

CAPO 1

Accordi delle Comunità con taluni paesi terzi.

ARTICOLO 108

1 Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure transitorie e degli adattamenti che potranno rivelarsi necessari e che saranno oggetto di protocolli che saranno conclusi con i paesi terzi contraenti e saranno allegati a detti accordi.

2 Tali misure transitorie, che terranno conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunità e non potranno superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione progressiva, da parte della Comunità, di un regime unico nelle sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli Stati membri

3 I paragrafi 1 e 2 s'applicano agli accordi con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, Israele, la Spagna e Malta.

Tali disposizioni s'applicano anche agli accordi che la Comunità avrà concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

CAPO 2

Relazioni con gli Stati africani e malgascio associati e con taluni paesi in via di sviluppo del Commonwealth.

ARTICOLO 109

1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, nonché dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunità in forza degli atti summenzionati.

I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969

2 Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo 1 restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

ARTICOLO 110

All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che siano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica conseguente all'attuazione della politica agricola comune, che siano originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, o dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, i nuovi Stati membri applicano la regolamentazione comunitaria alle condizioni previste dal presente atto e fatte salve le seguenti disposizioni:

a) quando la regolamentazione comunitaria prevede la riscossione di dazi doganali all'importazione da paesi terzi, i nuovi Stati membri applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 111, il regime tariffario che applicavano prima dell'adesione;

b) per quanto riguarda gli elementi protettivi diversi dai dazi doganali, *il Consiglio, deliberando a maggioranza* qualificata su proposta della Commissione, determina, se la necessità se ne manifesta, gli adattamenti della regolamentazione comunitaria che assicurino alle importazioni di tali prodotti condizioni analoghe a quelle esistenti prima dell'adesione

ARTICOLO 111

Qualora il ravvicinamento alla tariffa doganale comune porti in un nuovo Stato membro ad una riduzione del dazio doganale, alle importazioni di cui agli articoli 109 e 110 s'applica il nuovo dazio doganale così ridotto

ARTICOLO 112

1 I prodotti importati *nel* Regno *Unito fino* alle *date di* cui all'articolo 115, originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso un *altro nuovo Stato membro o verso* la Comunità nella sua composizione originaria.

2. I prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, importati nella Comunità nella sua composizione originaria durante lo stesso periodo non possono esservi considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso i nuovi Stati membri

3 La Commissione può apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se non esiste alcun rischio di deviazione di traffico e in particolare in caso di disparità minime nei regimi delle importazioni.

ARTICOLO 113

1 Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati membri originari ed alla Commissione le disposizioni relative al regime che applicano all'importazione di prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonché dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

2 Dal momento dell'adesione la Commissione comunica ai nuovi Stati membri le disposizioni interne o convenzionali relative al regime applicabile alle importazioni, nella Comunità nella sua composizione originaria, dei prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonché dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

ARTICOLO 114

Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo deve dare nell'ambito dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per *l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica* europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, del 29 luglio 1969, e dell'accordo interno relativo *ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per* l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia del 24 settembre 1969, sono adottati computando *soltanto i voti degli Stati membri originari in conformità*, secondo i casi, della ponderazione dei voti in vigore prima dell'adesione per il calcolo della maggioranza qualificata oppure delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli *aiuti della Comunità*.

ARTICOLO 115

1 Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975

2 Tuttavia le importazioni originarie dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, che prima di tale data avranno disciplinato le loro relazioni con la Comunità su di una base diversa da quella dell'associazione sono sottoposte nei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del loro accordo con la Comunità e per i settori da questo non coperti, al regime paesi terzi che è loro applicabile tenuto conto delle disposizioni transitorie del presente atto

3. In caso di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 62, secondo comma, della Convenzione di associazione tra la Comunità europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 *luglio* 1969, o all'articolo 36, secondo comma, dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, del 24 settembre 1969, e per la durata di dette disposizioni transitorie, il Consiglio, *deliberando all'unanimità previa consultazione* della Commissione, può decidere di riportare la data di cui al paragrafo 1.

CAPO 3

Relazioni con la Papuasia - Nuova Guinea.

ARTICOLO 116

1 L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino al 31 dicembre 1977 ai prodotti originari o in provenienza dalla Papuasia - Nuova Guinea importati nel Regno Unito

2. Questo regime può essere riveduto, in particolare se tale territorio diventi indipendente prima del 1° gennaio 1978 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le disposizioni appropriate che dovessero rivelarsi necessarie.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo 117

1 L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende effetto non prima del 1° febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtù dell'articolo 136 del trattato CEE

2 I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'accordo relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 14 dicembre 1970.

Articolo 118

Le disposizioni della terza parte del protocollo n 22 concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 117 ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.

Articolo 119

1 Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, non è applicabile nelle relazioni fra tali paesi e territori ed i nuovi Stati membri.

2 I prodotti originari dei paesi e territori associati alla Comunità sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

Gli articoli da 110 a 114 sono applicabili

3. Il presente articolo s'applica fino al 31 gennaio 1975 In caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, tale data può essere riportata secondo la procedura ed alle condizioni di cui a tale articolo.

TITOLO V

MOVIMENTI DI CAPITALI

Articolo 120

1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 121 a 126, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE

2 Fra i nuovi Stati membri e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Articolo 121

1 La Danimarca può differire

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;

b) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.

2 La Danimarca procederà, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*).

Articolo 122

1 L'Irlanda può differire

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda;

b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:

— trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

— donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti in Irlanda.

2. L'Irlanda, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine

Articolo 123

1 La Norvegia può differire

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine in imprese già stabilite in Norvegia;

b) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorché il finanziatore straniero è un istituto finanziario;

c) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;

d) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli

2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*), eviterà discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri.

3 Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *b*), la Norvegia procurerà di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio.

4 La Norvegia, riconoscendo l'opportunità di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al *paragrafo 1, lettera c), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine*

ARTICOLO 124

1 Il Regno Unito può differire

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito;

b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:

— trasferimenti di capitali appartenenti ai residenti nel Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

— donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti nel Regno Unito.

2. Il Regno Unito procederà, a partire dall'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*)

ARTICOLO 125

Se le circostanze lo permettono i nuovi Stati membri attuano la liberalizzazione dei movimenti di capitali di cui agli articoli da 121 a 124 prima della scadenza dei termini previsti in tali articoli.

ARTICOLO 126

Per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo la Commissione può procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 127

La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, qui in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », s'applica tenendo conto delle disposizioni seguenti.

ARTICOLO 128

Le entrate di cui all'articolo 2 della decisione del 21 aprile 1970 comprendono anche.

a) fra quelle denominate prelievi agricoli gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 47 e 55 nonché dagli elementi fissi applicati a norma dell'articolo 61 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri;

b) fra quelle denominate dazi doganali i dazi doganali riscossi dai nuovi Stati membri negli scambi con i paesi terzi e quelli riscossi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri.

ARTICOLO 129

1 I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, sono ripartiti come segue:

— tra i nuovi Stati membri:
Danimarca 2,42 per cento;
Irlanda 0,60 per cento;
Norvegia 1,66 per cento;
Regno Unito 19,00 per cento

— e tra gli Stati membri originari secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, previa deduzione dei contributi finanziari dei nuovi Stati membri qui sopra indicati

2. Per il 1973 si assumono come riferimento per calcolare le variazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970:

— per i nuovi Stati membri, le percentuali indicate al paragrafo precedente;

— per gli Stati membri originari, le loro parti relative dell'anno precedente, tenuto conto delle percentuali dei nuovi Stati membri sopra indicate

ARTICOLO 130

Le risorse proprie e i contributi finanziari nonché gli eventuali contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono dovuti dai nuovi Stati membri soltanto nella misura:

— del 45,0 per cento nel 1973;
— del 56,0 per cento nel 1974;
— del 67,5 per cento nel 1975;
— del 79,5 per cento nel 1976;
— e del 92,0 per cento nel 1977

ARTICOLO 131

1. A decorrere dal 1° gennaio 1978 le risorse proprie, nonché eventualmente i contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono integralmente dovuti dai nuovi Stati membri, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) l'aumento della parte relativa che ogni nuovo Stato membro deve versare a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1978 rispetto alla parte relativa dovuta per il 1977 non deve superare i due quinti della differenza fra la parte relativa dovuta a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1977 e la parte relativa che tale nuovo Stato membro avrebbe dovuto versare allo stesso titolo e per lo stesso anno se tale parte relativa fosse stata calcolata, secondo il regime previsto dalla decisione del 21 aprile 1970 per gli Stati membri originari a decorrere dal 1978;

b) per il 1979, l'aumento della parte relativa di ogni nuovo Stato membro rispetto al 1978 non deve superare quello del 1978 rispetto al 1977

2 La Commissione procede ai calcoli necessari all'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 132

Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunità che rimanesse non coperta a seguito dell'applicazione degli articoli 130 e 131 viene sommata all'importo risultante per gli Stati membri originari dalla ripartizione effettuata a norma dell'articolo 129. L'importo totale così ottenuto viene ripartito tra gli Stati membri originari secondo le disposizioni della decisione del 21 aprile 1970

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 133

Gli atti elencati nell'allegato VII del presente atto s'applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato

ARTICOLO 134

1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni successivi all'adesione, se le misure esistenti, risultanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei nuovi Stati membri che, se fossero state adottate dopo l'adesione, cadrebbero sotto l'articolo 67 del trattato CECA, possano, in relazione alle misure in vigore negli Stati membri originari, provocare gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza nelle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito del mercato comune o sui mercati d'esportazione. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, può proporre ai governi interessati ogni azione che essa ritenga appropriata per correggere tali misure o compensarne gli effetti.

2. Fino al 31 dicembre 1977 i prezzi praticati dalle imprese per le vendite d'acciaio sul mercato irlandese, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi previsti da detto listino per le transazioni paragonabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione d'accordo col governo irlandese, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera *b*), ultimo comma, del trattato CECA.

3 Qualora la decisione n 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati ai mercati danese e norvegese

ARTICOLO 135

1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

4 Alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura uno Stato membro originario può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri

ARTICOLO 136

1. Qualora, entro il 31 dicembre 1977, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunità nella sua composizione

originaria ed i nuovi Stati membri oppure tra i nuovi Stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine

Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità

2 Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

ARTICOLO 137

1 In deroga all'articolo 136, l'Irlanda può adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che può decidere di sopprimerle o di modificarle.

2. Questa disposizione non è applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE

ARTICOLO 138

In deroga all'articolo 95, secondo comma, del trattato CEE, la Danimarca può mantenere fino al 30 giugno 1974 l'imposta speciale di consumo sul vino da tavola importato in bottiglie ed in altri recipienti analoghi.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 139

1 I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea.

2 L'Assemblea si riunisce non più tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 140

1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'articolo 11.

2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 141

1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione

2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 142

1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la nomina di quattro giudici.

2 Il mandato di due dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976 Questi due giudici sono designati a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 1979

3. Immediatamente dopo l'adesione è nominato un terzo avvocato generale Il suo mandato scade il 6 ottobre 1979.

4 La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio

5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1° gennaio 1973 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1972.

ARTICOLO 143

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di cinquantun membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 144

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 145

Immediatamente dopo l'adesione si procede alla nomina dei membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del trattato CEEA. Il Comitato entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 146

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomina dei membri che rappresenteranno i nuovi Stati membri Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 147

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione

ARTICOLO 148

1. Per i comitati elencati nell'allegato VIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione

2 I comitati elencati nell'allegato IX sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 149

Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari

ARTICOLO 150

L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegato X del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco

ARTICOLO 151

1 Sono differite fino al 1° febbraio 1973:

a) l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che sono sottoposti ad un regime speciale;

b) l'applicazione alla Comunità nella sua composizione originaria delle modifiche apportate a tale regolamentazione dal presente atto, comprese quelle che risultano dall'articolo 153.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non s'applicano agli adattamenti previsti dalla parte II, punto A, dell'allegato I di cui all'articolo 29

3 Fino al 31 gennaio 1973 agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione originaria, gli altri nuovi Stati membri i paesi terzi s'applica il regime vigente prima dell'adesione

ARTICOLO 152

I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sens. dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XI o in altre disposizioni del presente atto

ARTICOLO 153

1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2 per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.

2 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

ARTICOLO 154

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i principi relativi ai regimi generali d'aiuti a finalità regionale, elaborati nel quadro dell'applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato CEE e contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 giugno 1971 nonché nella risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 ottobre 1971, s'applicano ai nuovi Stati membri al più tardi al 1° luglio 1973.

Tali testi saranno completati per tener conto della nuova situazione della Comunità dopo l'adesione, affinché tutti gli Stati membri si trovino nella stessa situazione nei loro confronti.

ARTICOLO 155

I testi degli atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.

ARTICOLO 156

Gli accordi, decisioni e pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e decisioni notificate restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione

ARTICOLO 157

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 158

Gli allegati da I a XI, i protocolli da n 1 a n. 30 e lo scambio di lettere concernente i problemi monetari, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 159

Il governo della Repubblica francese rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

ARTICOLO 160

Il governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li *hanno modificati o completati, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese* e in lingua tedesca.

I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, redatti in lingua danese, in lingua inglese, in lingua irlandese e in lingua norvegese sono allegati al presente atto Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati.

ARTICOLO 161

Il segretario generale rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione

I LEGISLAZIONE DOGANALE

1 *Regolamento (CEE) n 802/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n L 148/1 del 28 giugno 1968

All'articolo 14, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

2 *Regolamento (CEE) n 803/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n L 148/6 del 28 giugno 1968

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« 2 Per le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e spedite fino al luogo di destinazione in un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo o per via marittima, in seguito a passaggio sul territorio di uno Stato membro, il luogo di introduzione nella Comunità da prendere in considerazione è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

L'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente

« 3 Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite direttamente da uno dei dipartimenti francesi d'oltremare o dalla Groenlandia verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità, o viceversa, il luogo di introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto dai paragrafi 1 e 2, situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono dette merci, a condizione che le stesse vi siano state scaricate o trasbordate e che tali operazioni siano accertate dall'ufficio di dogana. »

All'articolo 17, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

3 *Regolamento (CEE) n 950/68* del Consiglio, del 28 giugno 1968

GU n L 172/1 del 22 luglio 1968

Il punto C 3 del titolo I della prima parte dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

« L'unità di conto (u. c) alla quale ci si riferisce per taluni dazi doganali specifici o come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci ha un valore pari a 0,88867088 gr di oro fino Il tasso di cambio da applicare per la sua conversione in corone danesi, corone norvegesi, fiorini olandesi, franchi belgi, franchi francesi, franchi lussemburghesi, lire italiane, sterline irlandesi, lire sterline o marchi tedeschi è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale e da questo riconosciuta. »

4 *Regolamento (CEE) n 1496/68* del Consiglio, del 27 settembre 1968

GU n L 238/1 del 28 settembre 1968

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente

« Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori

— il territorio del Regno del Belgio;

— il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Faeröer;

— i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (Trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica);

— il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare;

— il territorio dell'Irlanda;

— il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

— il territorio del Granducato del Lussemburgo;

— il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;

— il territorio del Regno di Norvegia, ad eccezione delle isole – diverse da Jan Mayen – che non si trovano nella zona compresa tra la costa della sua parte continentale ed il limite delle acque territoriali;

— il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le Isole Normanne e l'Isola di Man. »

5 *Regolamento (CEE) n 1769/68* della Commissione, del 6 novembre 1968

GU n L 285/1 del 25 novembre 1968

All'allegato, il primo comma del paragrafo 3 delle disposizioni preliminari è sostituito dal seguente testo:

« Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione, nonché la Groenlandia, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le seguenti norme:

a) per le merci spedite direttamente dai paesi terzi con destinazione nei suddetti territori, nel valore in dogana va compresa la totalità delle spese di trasporto aereo;

b) per le merci spedite dai paesi terzi con destinazione nella parte europea della Comunità e trasbordate o scaricate in uno dei suddetti territori, vanno comprese nel valore in dogana le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per il trasporto delle merci fino al territorio causa;

c) per le merci spedite dai paesi terzi con destinazione nei suddetti territori e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella alle spese che sarebbero state sostenute per la spedizione delle merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto in cui le merci sono trasbordate o scaricate. »

6 *Regolamento (CEE) n 97/69* del Consiglio, del 16 gennaio 1969

GU n L 14/1 del 21 gennaio 1969

All'articolo 3, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

7 *Regolamento (CEE) n 542/69* del Consiglio, del 18 marzo 1969

GU n L 77/1 del 29 marzo 1969

La lettera *d*) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente

« *d*) per " ufficio di passaggio ":

— l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza,

— nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario via una frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo »

La lettera *g*) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente

« *g*) per " frontiera interna ":

la frontiera comune a due Stati membri.

Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata a titolo di trasporto unico.

Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro. »

Dopo il paragrafo 2 dell'articolo 41, è aggiunto un paragrafo 3 così redatto:

« 3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera *g*), secondo comma. »

L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

« 1 In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera *g*), secondo comma, possono non essere sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

— quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione

oppure

— quando il trasporto deve avere termine in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il porto di sbarco, a meno che il trasporto al di là di tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 secondo comma sotto il regime del " Manifesto renano "

3. Qualora le merci siano state sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, l'effetto di tale regime è sospeso durante la traversata in alto mare

4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima »

All'articolo 47, dopo le parole « in virtù delle disposizioni dell'articolo 44 », sono eliminate le seguenti parole:

« paragrafo 1, secondo comma »

All'articolo 58, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

Nell'allegato A, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato B, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato C, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato D, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF »

Nell'allegato E, l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF »

Nell'allegato F, l'intestazione del modello I è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato F, il punto I 1 del modello I è sostituito dal seguente testo:

« Il (la) sottoscritto (a) (1) domiciliato (a) in (2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di .... a concorrenza di un importo massimo di nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia e del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) per tutte le somme di cui (1) è o divenga debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale. »

Nell'allegato F, l'intestazione del modello II è completata con le sigle « EC » e « EF »

Nell'allegato F, il punto I 1 del modello II è sostituito dal seguente testo:

« Il (la) sottoscritto (a) (1) domiciliato (a) in (2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) per tutte le somme di cui (1) è o divenga debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza di ..... all'ufficio di destinazione di ...... e riguardante le merci qui di seguito designate: ».

Nell'allegato G, l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Alla prima pagina del formulario dell'allegato G, dopo le parole « Stati membri delle Comunità europee designati qui di seguito: », sono aggiunte quattro righe punteggiate.

Nell'allegato H, il modello dell'etichetta è completato con le sigle « EC » e « EF »

8 *Regolamento (CEE) n 582/69* della Commissione, del 26 marzo 1969

GU n L 79/1 del 31 marzo 1969

Nell'allegato, l'intestazione del formulario del « Certificato di origine » e della sua copia sono completate con le parole:

« EUROPEAN COMMUNITIES »

« DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER »

« DE EUROPEISKE FELLESSKAP »

9 *Regolamento (CEE) n 1062/69* della Commissione, del 6 giugno 1969

GU n L 141/31 del 12 giugno 1969

Nell'allegato, il testo del formulario del « Certificato », la cui presentazione è stabilita dalla Commissione, è sostituito dal seguente testo:

CERTIFICAT / BESCHEINIGUNG / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFICATE / CERTIFIKAT / BEVIS N° (..)

Pour les préparations dites « Fondues » présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

Für « Käsefondue » genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschliessungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

Per le preparazioni dette « Fondute » presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

Voor de preparaten « Fondues » genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder

For preparations known as « Cheese Fondues » put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less

For tilberedte produkter betegnet « Oste-fondue » i eengangsemballage med et netto-indhold på mindre end eller lig med 1 kg

For sakalte « Oste-fondue »-tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold pa 1 kg eller mindre

L'autorité compétente / Die zuständige Stelle / L'autorità competente / De bevoegde autoriteit / The competent authority / Vedkommende myndighed / Vedkommende myndighet:

certifie que le lot de

bescheinigt, dass die Sendung von

certifica che la partita di

bevestigt dat de partij van

certifies that the parcel of

bekræfter, at sendingen pa

bekrefter at varepartiet pa

kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture n° du

Kilogramm, für welche die Rechnung Nr vom

chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n del

kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr van

kilogrammes of product, covered by Invoice No of

kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr af

kilo, med faktura nr av

délivrée par / ausgestellt wurde durch / emessa da / afgegeven door / issued by / udstedt af / utstedt av:

pays d'origine / Ursprungsland / paese d'origine / land van oorsprong / country of origin / oprindelsesland / opprinnelsesland:

pays de destination / Bestimmungsland / paese destinatario / land van bestemming / country of destination / bestemmelsesland / bestemmelsesland:

répond aux caractéristiques suivantes

folgende Merkmale aufweist

risponde alle seguenti caratteristiche

de volgende kenmerken vertoont

has the following characteristics

svarer til folgende karakteristika

har folgende kjennetegn

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure a 12% et inférieure à 18%

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12%, doch lager dan 18%

This product has a milkfat content equal to or exceeding 12% and less than 18% by weight.

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt pa mindst 12 og hojst 18 procent.

Dette produkt har et vektinnhold av melkefett pa 12% eller mer, men mindre enn 18%

Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'Emmental ou le Gruyère,

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden,

È stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental en Gruyère werden verwerkt,

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyere cheese,

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyère,

Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngatt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère,

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices

mit Zusätzen von Weisswein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen

con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.

met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

with added white wine, kirsch, starch and spices

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stilvelse og krydderier

tilsatt hvitvin, kirsebærbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder

Les fromages Emmental ou Gruyère utilisés dans sa fabrication *ont été* fabriqués dans le pays exportateur

Die *zu seiner* Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.

De voor de bereiding ervan verwerkte Gruyère en Emmentaler kaassoorten werden in het uitvoerland bereid

The Emmental and Gruyere cheeses used in its manufacture were made *in the exporting country.*

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.

Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet.

Lieu et date d'émission

Austellungsort und datum

Luogo e data d'emissione

Plaats en datum van afgifte

Place and date of issue

Sted og dato for udstedelsen

Sted og dato for utstedelsen

Cachet de l'organisme émetteur	Signature(s)
Stempel der ausstellenden Stelle	Unterschrift(en)
Timbro dell'organismo emittente	Firma(e)
Stempel van het met de afgifte belaste bureau:	Handtekening(en)
Stamp of issuing body	Signature(s)
Den udstedende myndigheds stempel:	Underskrift(er)
Den utstedende instans' stempel	Underskrift(er)

10 *Regolamento (CEE) n 1617/69* della Commissione, del 31 luglio 1969

GU n L 212/1 del 25 agosto 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

11 *Regolamento (CEE) n 2311/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n 295/1 del 24 novembre 1969

Nell'allegato I l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Il punto I 1 del modello di cui all'allegato I è sostituito da

« 1 Il (la) sottoscritto (a) (1) domiciliato (a)

in (2) si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale divenga debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d'operazioni di transito comunitario, per i quali il (la) sottoscritto (a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5.000 unità di conto per certificato. »

La tabella di cui al punto I. 4 dello stesso modello è completata con l'aggiunta di quattro righe punteggiate numerate, rispettivamente, 6, 7, 8 e 9.

Nell'allegato II l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF »

12. *Regolamento (CEE) n 2312/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n L 295/6 del 24 novembre 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole

« RECEIPT »

« ANKOMSTBEVIS »

« FREMKOMSTBEVIS »

13 *Regolamento (CEE) n 2313/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n L 295/8 del 24 novembre 1969

All'articolo 5, paragrafo 3, dopo le parole « Achteraf afgegeven » sono aggiunte le seguenti indicazioni:

« ISSUED RETROACTIVELY »

« UDSTEDT EFTERFOLGENDE »

« UTSTEDT A POSTERIORI »

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle EC » e « EF »

14 *Regolamento (CEE) n 2314/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n L 295/13 del 24 novembre 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole

« TRANSIT ADVICE NOTE »

« GRÆNSEOVERGANGSATTEST »

« GRENSEPASSERINGSBEVIS »

15 *Regolamento (CEE) n 2315/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n L 295/14 del 24 novembre 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

16 *Regolamento (CEE) n 2552/69* della Commissione, del 17 dicembre 1969

GU n L 320/19 del 20 dicembre 1969

Nell'allegato I il testo del formulario del « Certificato di autenticità », la cui presentazione è determinata dalla Commissione, è sostituito dal testo seguente:

(back — verso — Rückseite — verso — verso — bagside — bakside)

The Internal Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at

L'Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux U.S A.

Der Internal Revenue Service bestätigt, dass der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA unmittelbar

L'Internal Revenue Service certifica che il whisky Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA

De Internal Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een sterkte

The Internal Revenue Service bekræfter, at forannævnte Bourbonwhisky med en styrke på højst 160°

Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produksjonsgang i

not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than

directement à 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermen-

mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreide-

direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermen-

van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één pro-

proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i én arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret

USA med en styrke på maksimum 160° proof (80° Gay-Lussac) utelukkende ved destillering av gjæret

51% was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.

tés d'un mélange de céréales contenant au moins 51% de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au

Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und dass

tati di una miscela di cereali contenente almeno 51% di granturco e che è stato invecchiato per almeno

duktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit

urt af en kornblanding indeholdende mindst 51% majs, og at den er lagret i mindst 2 år i ny, indvendigt

most av en kornblanding med et maisinnhold på minst 51%, og lagret i minst to år i nye ekefat med

---

ANNEX I — ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — BILAG I — VEDLEGG I

(Front — recto — Vorderseite — recto — recto — forside — forside)

Certificate of authenticity	Certificat d'authenticité	Echtheitszeugnis	Certificato di autenticità	Certificaat van echtheid	Ægthedscertifikat	Ekthetsbevis	**BOURBON WHISKY**

N° ....

Consignor (Name and address)
Expéditeur (Nom et adresse)
Absender (Name und Adresse) ....
Speditore (Cognome e indirizzo)
Afzender (Naam en adres) ....
Afsender (Navn og adresse) ....
Sender (Navn og adresse) ....

Consignee (Name and address) ....
Destinataire (Nom et adresse) ....
Empfänger (Name und Adresse) ....
Destinatario (Cognome e indirizzo) ....
Ontbieder (Naam en adres) ....
Modtager (Navn og adresse) ....
Mottaker (Navn og adresse) ....

Shipped by S/S — by air ....
Expédié par bateau — par avion ....
Verschifft durch M/S — versandt durch Flugzeug ....
Spedito per nave — con aeroplano ....
Verscheept per schip — verzonden per vliegtuig ....
Forsendelsesmåde, skib/fly
Sendt med båt-med fly ....

Clearance note No. ....
Dédouanement N° ....
Zollurkunde Nr. ....
Bolletta doganale n. ....
Uitvoerdocument nr. ....
Tolddokument nr. ....
Toldokument nr. ....

Number of packages Nombre des colis Anzahl der Pakstücke Numero dei colli Aantal colli Antal kolli Antall kolli	Serial numbers & marks Marques & numéros Zeichen & Nummern Marche e numeri Merken en nummers Mærker og numre Merker og nummer	Quantity nombre Anzahl Quantità Aantal Antal Antall		Weight · Poids · Gewicht Peso Gewicht Vægt Vekt		Quantity Litres) Quantité (Litres) Menge (Liter) Quantità (Litri) Hoeveelheid (Lieters) Kvantum (liter) Mengde (liter)	Observations Observations Bemerkungen Osservazioni Opmerkingen Bemærkninger Merknader
		Casks Fûts Fässer Fusti Fusten Fade Fat	Bottles Bouteilles Flaschen Bottiglie Flessen Flasker Flasker	gross brut brutto lordo bruto brutto brutto	net net netto netto netto netto netto		

moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés

er mindestens 2 Jahre in neuen innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.

due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente

ten minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whisky gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten

forkullede egetræsfade.

karbonisert innside

Place and date of issuance	U S Treasury Department
Lieu et date d'émission	Internal Revenue Service Officer
Ort und Datum der Ausstellung	
Luogo e data di emissione	
Plaats en datum van afgifte	
Sted og dato for udstedelsen	
Sted og dato for utstedelsen	

Seal of the Internal Revenue Service
Sceau de l'Internal Revenue Service
Stempel des Internal Revenue Service
Timbro dell'Internal Revenue Service
Stempel van het Internal Revenue Service
Internal Revenue Service's stempel
Internal Revenue Service's stempel

17 *Regolamento (CEE) n 2588/69* della Commissione, del 22 dicembre 1969

Gazzetta Ufficiale n L 322/32 del 24 dicembre 1969

modificato dal

— *Regolamento (CEE) n 2631/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n L 279/34 del 24 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 1571/71* della Commissione, del 22 luglio 1971

GU n L 165/25 del 23 luglio 1971

L'allegato è sostituito dal seguente testo

« Elenco delle compagnie aeree alle quali si applica la dispensa di garanzia:

1 Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin
2 Aeroflot, Moskwa
3 Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires
4 Aerolinee Itavia, Roma
5 Aer Turas, Dublin
6 African Safari Airways, Nairobi
7 Air Afrique, Abidjan
8 Air Algérie (Compagnie générale de transports aériens), Alger
9 Air Anglia, Norwich
10 Air Bahama (International), Nassau
11 Air Canada, Montréal
12 Air Ceylon, Colombo
13 Air France, Paris
14 Air India, Bombay
15. Air Inter, Paris
16. Airlift International, USA
17. Air Madagascar (Societé nationale malgache de transports aériens) Tananarive
18. Air Sénégal (Compagnie sénégalaise de transports aériens), Dakar
19. Air Viking, Reykjavik
20. Air Zaïre, Kinshasa
21. Alaska Airlines, USA
22. Alia (Royal Jordan Airlines), Amman
23. Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma
24. APSA, Lima
25. Arco Bermuda
26. Ariana (Afghan Airlines), Kabul
27. ATI, Napoli
28. Aurigny (Channel Islands), Alderney
29. Austrian Airlines, Wien
30. Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia S A), Bogota
31. « Balkan » Bulgarian Airlines, Sofia
32. « Basco » Brothers Air Services Co Aden
33. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co., München
34. B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip
35. B.K.S., Air Transport Ltd., London
36. BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport, London
37. Britannia, Luton
38. British Air Ferries, Southend
39. British Island Airways, Gatwick Airport, London
40. British Midland, Castle Donington
41. British United Airways, Gatwich Airport, London
42. Caledonian BUA Gatwick Airport, London
43. Cambrian, Rhoose
44. Canadian Pacific — Air, Vancouver
45. Ceskoslovenske Aerolinie (C S.A), Praha
46. Channel Airways, Stansted Airport, London
47. Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt/Main
48. Cyprus Airways, Nicosia
49. Dan-Air Services Ltd., London

50 Deutsche Lufthansa AG, Köln
51 Donaldson, Gatwick Airport, London
52 East African Airways Corporation, Nairobi
53 El Al Israel Airlines Ltd Tel Aviv
54 Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S p A), Napoli
55 Ethiopian Airlines, Addis Abeba
56 Fairflight, Biggin Hill Airport, London
57 Finnair, Helsinki
58 Garuda Indonesian Airways, Djakarta
59 General Air Nord GmbH, Hamburg
60 Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH, Frankfurt/Main
61 Ghana Airways Corporation, Accra
62 Humber Airways, Hull
63 Iberia (Líneas Aéreas de España), Madrid
64. Icelandic Airlines (Flugfelag), Reykjavik
65. Interregional-Fluggesellschaft mbH, Düsseldorf
66. Intra Airways, Jersey
67. Invicta Airways, Manston
68. Iran National Airlines Corporation, Teheran
69. Iraqi Airways, Baghdad
70. Japan Air Lines Co. Ltd., Tokio
71. JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd
72. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Den Haag
73. Kuwait Airways Corporation, Koweït
74. Laker Airways, Gatwick Airport, London
75. Libyan Arab Airlines, Tripoli
76. Lloyd International, Stansted Airport, London
77. Loftleidir H.F., Reykjavik
78. Loganair, Glasgow
79. LOT (Polskie Linie Lotnicze), Warszawa
80. Lufttransport-Unternehmen GmbH, Düsseldorf
81. Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt/Main-Niederrad
82. Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg
83. Malaysia-Singapore Airlines, Singapore
84. Malev (Magyar Légiközlekedési Vàllalat), Budapest
85. Martinair Holland N.V (MAC), Amsterdam
86. MEA (Middle East Airlines Airliban S.A L.), Beyrouth
87. Monarch, Luton
88. National Airlines Inc Miami
89. Nigerian Airways, Lagos
90. NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam
91. (Fred) Olsen, Oslo
92. Olympic Airways, Athenai
93. Ontario World Air, Toronto
94. Pacific Western, Vancouver
95. Pakistan International Airlines Corporation, Karachi
96 Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co., München
97 Pan American World Airways Inc New York
98 Qantas Airways Ltd.. Sydney
99 Rousseau Aviation, Dinard
100 Royal Air Maroc, Casablanca
101 SAA (South African Airways), Johannesburg
102 Sabena - Belgian World Airlines, Bruxelles - Brussel
103 SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma
104 SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm
105 Saturn, Oakland
106 Saudi Arabian Airlines, Jeddah
107 Seabord World Airlines Inc., New York
108. Sierra Leone Airways, Freetown
109. Skyways Coach Air, Ashford
110. Southern Air Transport, Miami
111. South-West Aviation Ltd Exeter
112. Spantax SA, Madrid
113. Strathallan, Perth
114. Sudan Airways, Khartoum
115. Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd), Zürich
116. Syrian Arab Airlines, Damascus
117. TAP (Transportes Aereos Portugueses SARL), Lisboa
118. Tarom (Rumanian Air Transport), Bucuresti
119. TF-Transport Flug GmbH & Co., Frankfurt/Main
120. Tradewinds, Gatwick Airport, London
121. Transavia (Holland N.V.), Amsterdam
122. Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth
123. Transmeridian, Stansted Airport, London
124. Trans-Union, Paris
125. Tunis Air, Tunis
126. Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Istanbul
127. TWA (Trans World Airlines Inc.), New York
128. United Arab Airlines, Heliopolis
129. UTA (Union de Transports Aériens), Paris
130. VARIG (Empresa Viaçao Aerea Riograndese), Rio de Janeiro
131. VIASA (Venezolana International de Aviación S.A), Caracas
132. Zambia Airways, Lusaka

18 *Regolamento (CEE) n 1570/70* della Commissione, del 3 agosto 1970

GU n L 171/10 del 4 agosto 1970

La lettera *b)* dell'articolo 1 è sostituita dal seguente testo:

« *b)* per centro di commercializzazione: uno dei centri seguenti

— per la Germania: Colonia, Francoforte, Amburgo, Monaco;

— per la Danimarca: Copenaghen;

— per la Francia: Dieppe, Le Havre, Marsiglia, Parigi-Rungis, Perpignan e Rouen;

- per l'Irlanda: Dublino;
- per l'Italia: Milano;
- per la Norvegia: Oslo;
- per i Paesi Bassi: Rotterdam;
- per il Regno Unito: Londra, Liverpool, Hull e Glasgow,
- per l'UEBL Anversa e Bruxelles »

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo

« 2 Il prezzo medio franco frontiera non sdoganato è calcolato a partire dal ricavo lordo delle vendite effettuate tra gli importatori e i grossisti Tuttavia, per i centri di Parigi-Rungis, Milano, Londra, Oslo e Copenaghen occorre riferirsi al livello delle vendite effettuate più correntemente ne centri stessi.

Il ricavo lordo di tali vendite va diminuito

— di un margine d'intervento del 15% per i centri di Parigi-Rungis Milano, Londra, Oslo e Copenaghen e del 6% per gli altri centri di commercializzazione;

— delle spese di trasporto all'interno della Comunità;

— di un importo forfettario di 2,5 unità di conto rappresentanti globalmente le altre spese che non vanno incorporate nel valore in dogana

— dei dazi doganali e delle tasse che non vanno incorporati ne valore in dogana. »

19. *Regolamento* (*CEE*) *n* *304/71* della Commissione, dell 11 febbraio 1971

GU n L 35/31 del 12 febbraio 1971

L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo

« Le amministrazioni delle ferrovie faranno in modo che i trasport effettuati sotto il regime del transito comunitario siano caratterizzati dal l'utilizzazione di etichette recanti la seguente indicazione: « Douane/Zoll, Dogana/Customs/Told/Toll ». Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione pacco espresso nonché sul vagone quando si tratti di un carico completo e sul pacco o sui pacchi negli altri casi

20 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1279/71* della Commissione, del 17 giugno 197

GU n L 133/32 del 19 giugno 1971

L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo

« Quando le merci contemplate all'articolo 1, paragrafo 1, sono sottoposte ai fini della loro spedizione, ad una procedura di transito comunitario, l'obbligato principale appone nel riquadro " Designazione delle merci " della dichiarazione di transito comunitario, una delle seguenti menzioni secondo i casi:

— Sortie de la Communauté soumise à des restrictions.
Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen
Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni.
Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen
Export from the Community subject to restrictions
Udforsel fra Faellesskabet undergivet restriktioner
Utforsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner.

— Sortie de la Communauté soumise à imposition
Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen
Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione
Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen
Export from the Community subject to duty.
Udforsel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling
Utforsel fra Fellesskapet avgiftspliktig. »

21 *Decisione n 64/503/CEE* della Commissione, del 30 luglio 1964

GU n 137/2293 del 28 agosto 1964

Nell'allegato l'intestazione del formulario D D 5 è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole

« MOVEMENT CERTIFICATE »
« GODSTRANSPORTBEVIS »

22 *Decisione n 70/41/CEE* della Commissione, del 19 dicembre 1969

GU n L 13/13 del 19 gennaio 1970

Nell'allegato la prima pagina del formulario D D 3 è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nella prima pagina dello stesso formulario sono aggiunte le parole

« MOVEMENT CERTIFICATE »
« GODSTRANSPORTBEVIS »

23 *Direttiva n 68/312/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1968

GU n L 194/13 del 6 agosto 1968

L'allegato è completato come segue

« 6 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	
— Transit sheds	(Section 17 of the Customs & Excise Act 1952, as amended by section 10 of the Finance Act 1966)
7 Irlanda	
— Transit sheds	(Customs Code vol II)
— Transit depots	(Section 16, Finance Act 1967)
8 Regno di Norvegia	
— Pakkhus og opplagssteder	(Tolloven, §§ 45-55 »

24 *Direttiva n 69/73/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n L 58/1 dell'8 marzo 1969

All'articolo 28, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

25 *Direttiva n 69/74/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n L 58/7 dell'8 marzo 1969

L'allegato è completato come segue

« 7 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	
— Private bonded warehouses — General bonded warehouses	(Customs & Excise Act 1952, part III)
8 Irlanda	
— Approved warehouses	(Customs Consolidation Act 1876, section 12)
9 Regno di Norvegia	
— Transittopplag	(Tolloven, §§ 48-55 »

26 *Direttiva n 69/75/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n *L 58/11 dell'8 marzo 1969*

L'allegato è completato come segue

« 6 Irlanda	
Shannon Customs-Free Airport	(Customs-Free Airport Act 1947)
7 Regno di Danimarca	
Frihavne	(Toldloven, Kapitel 9)
8 Regno di Norvegia	
Frilagre	(Tolloven, §§ 48-55) »

II AGRICOLTURA

A GENERALITÀ

Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

1 *Regolamento n 23*

GU n 30/965 del 20 aprile 1962 articolo 13, paragrafo 2

2 *Regolamento n 24*

GU n. 30/989 del 20 aprile 1962
articolo 7, paragrafo 2

3 *Regolamento n 17/64/CEE* del Consiglio, del 5 febbraio 1964

GU n. 34/586 del 27 febbraio 1964
articolo 26, paragrafo 2

4 *Regolamento n 79/65/CEE* del Consiglio, del 15 giugno 1965

GU n. 109/1859 del 23 giugno 1965
articolo 19, paragrafo 2

5 *Regolamento n 136/66/CEE* del Consiglio, del 22 settembre 1966

GU n. 172/3025 del 30 settembre 1966
articolo 38, paragrafo 2

6 *Regolamento n 120/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967

GU n. 117/2269 del 19 giugno 1967
articolo 26, paragrafo 2

7 *Regolamento n 121/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967

GU n. 117/2283 del 19 giugno 1967
articolo 24, paragrafo 2

8 *Regolamento n 122/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967

GU n. 117/2293 del 19 giugno 1967
articolo 17, paragrafo 2

9 *Regolamento n 123/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967

GU n. 117/2301 del 19 giugno 1967
articolo 17, paragrafo 2

10 *Regolamento n 359/67/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n. 174/1 del 31 luglio 1967
articolo 26, paragrafo 2

11 *Regolamento n 1009/67/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1967

GU n. 308/1 del 18 dicembre 1967
articolo 40, paragrafo 2

12 *Regolamento (CEE) n 234/68* del Consiglio, del 27 febbraio 1968

GU n. L. 55/1 del 2 marzo 1968
articolo 14, paragrafo 2

13 *Regolamento (CEE) n. 804/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n. L 148/13 del 28 giugno 1968
articolo 30, paragrafo 2

14 *Regolamento (CEE) n 805/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n. L 148/24 del 28 giugno 1968
articolo 27, paragrafo 2

15 *Regolamento (CEE) n 865/68* del Consiglio, del 28 giugno 1968

GU n. L 153/8 del 1° luglio 1968
articolo 15, paragrafo 2

16 *Regolamento (CEE) n 727/70* del Consiglio, del 21 aprile 1970

GU n. L 94/1 del 28 aprile 1970
articolo 17, paragrafo 2

17 *Regolamento (CEE) n 729/70* del Consiglio, del 21 aprile 1970

GU n. L 94/13 del 28 aprile 1970
articolo 13, paragrafo 2

18 *Regolamento (CEE) n 1308/70* del Consiglio, del 29 giugno 1970
GU n. L 146/1 del 4 luglio 1970
articolo 12, paragrafo 2

19 *Regolamento (CEE) n 2142/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970
GU n. L 236/5 del 27 ottobre 1970
articolo 29, paragrafo 2

20 *Regolamento (CEE) n 1696/71* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 175/1 del 4 agosto 1971
articolo 20, paragrafo 2

21 *Regolamento (CEE) n 2358/71* del Consiglio, del 26 ottobre 1971
GU n. L 246/1 del 5 novembre 1971
articolo 11, paragrafo 2

22 *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962
GU n 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata da

— *Direttiva n. 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. L 157/36 del 18 luglio 1970
articolo 11 bis, paragrafo 2

23 *Direttiva n 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963
GU n 12/161 del 27 gennaio 1964

modificata da

— *Direttiva n 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. L 157/38 del 18 luglio 1970
articolo 8 bis, paragrafo 2

24 *Direttiva n 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da

– *Direttiva n 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971
GU n. L 179/1 del 9 agosto 1971
articolo 12, paragrafo 3

25 *Direttiva n. 64/433/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n 121/2012 del 29 luglio 1964

modificata da

— *Direttiva n 69/349/CEE* del Consiglio, del 6 ottobre 1969
GU n. L 256/5 dell'11 ottobre 1969
articolo 9 bis, paragrafo 3

26 *Direttiva n 66/400/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2290 dell'11 luglio 1966
articolo 21, paragrafo 3

27 *Direttiva n 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2298 dell'11 luglio 1966
articolo 21, paragrafo 3

28 *Direttiva n 66/402/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2309 dell'11 luglio 1966
articolo 21, paragrafo 3

29 *Direttiva n 66/403/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2320 dell'11 luglio 1966
articolo 19, paragrafo 3

30 *Direttiva n 66/404/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2326 dell'11 luglio 1966
articolo 17, paragrafo 3

31 *Direttiva n. 68/193/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968
GU n. L 93/15 del 17 aprile 1968
articolo 17, paragrafo 3

32 *Direttiva n 69/208/CEE* del Consiglio, del 30 giugno 1969
GU n. L 169/3 del 10 luglio 1969
articolo 20, paragrafo 3

33 *Direttiva n 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. L 157/31 del 18 luglio 1970
articolo 6, paragrafo 2

34 *Direttiva n 70/373/CEE* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n. L 170/2 del 3 agosto 1970
articolo 3, paragrafo 2

35 *Direttiva n 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 225/1 del 12 ottobre 1970
articolo 23, paragrafo 3

36 *Direttiva n 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n. L 225/7 del 12 ottobre 1970
articolo 40, paragrafo 3

37 *Direttiva n 71/118/CEE* del Consiglio, del 15 febbraio 1971
GU n L 55/23 dell'8 marzo 1971

articolo 12, paragrafo 3

38 *Direttiva n 71/161/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/14 del 17 aprile 1971

articolo 18, paragrafo 3

B ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

a) *Ortofrutticoli*

1 *Regolamento n 158/66/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966
GU n 192/3282 del 27 ottobre 1966

modificato da

– *Regolamento n. 1040/67/CEE* del Consiglio, del 21 dicembre 1967
GU n 314/7 del 23 dicembre 1967

— *Regolamento (CEE) n 161/69* del Consiglio, del 28 gennaio 1969
GU n L 23/1 del 30 gennaio 1969

— *Regolamento (CEE) n 2516/69* del Consiglio, del 9 dicembre 1969
GU n L 318/14 del 18 dicembre 1969

— *Regolamento (CEE) n 2423/70* del Consiglio, del 30 novembre 1970
GU n L 261/1 del 2 dicembre 1970

All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma

« Tuttavia le categorie di qualità supplementari per i cavolfiori, i pomidoro, le mele e le pere, le pesche, gli agrumi, le uve da tavola, le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, le cicorie witloof, le ciliege, le fragole, gli asparagi ed i cocomeri possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1977 ».

2 *Regolamento (CEE) n. 193/70* della Commissione, del 2 febbraio 1970
GU n L 26/6 del 3 febbraio 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 304/70* della Commissione, del 19 febbraio 1970
GU n L 40/24 del 20 febbraio 1970

— *Regolamento (CEE) n. 344/70* della Commissione, del 25 febbraio 1970
GU n L 46/1 del 27 febbraio 1970

Regolamento (CEE) n 2509/70 della Commissione, dell'11 dicembre 1970
GU n L 269/10 del 12 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 282/71* della Commissione, del 9 febbraio 1971
GU n L 33/13 del 10 febbraio 1971

All'articolo 9, comma 3, sono aggiunte le versioni seguenti

« goods to be put on the market in (1) by (2) »

« varer bestemt til forbrug i (1) af (2) »

« varer bestemt til forbruk i (1) av (2) »

3 *Regolamento (CEE) n 1559/70* della Commissione, del 31 luglio 1970
GU n L 169/55 del 1° agosto 1970

All'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« for processing into feedingstuffs under Article 7(b) of Regulation No 159/66/EEC »

« bestemt til omdannelse til dyrefoder i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr 159/66/EÖF »

« bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7(b) i forordning nr. 159/66/EÖF »

4 *Regolamento (CEE) n 1562/70* della Commissione, del 31 luglio 1970
GU n L 169/67 del 1° agosto 1970

All'articolo 10 paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for distillation under Article 7(b) of Regulation No 159/66/EEC »

« bestemt til destillering i overensstemmelse med artikel 7, litra b i *forordning nr.* 159/66/EÖF »

« bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr 159/66/EÖF ».

b) *Vino*

1 *Regolamento n 143* della Commissione
GU n 127/2789 del 1° dicembre 1962

modificato da

- *Regolamento n. 26/64/CEE* della Commissione, del 28 febbraio 1964
GU n 48/753 del 19 marzo 1964

L'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente

« Ai fini dell'istituzione del catasto viticolo, previsto dall'articolo 1 del regolamento n 24 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ogni persona fisica o giuridica che coltiva o fa coltivare viti in pieno campo in uno Stato membro in cui la superficie totale di vigne in pieno campo supera 100 ettari è tenuta a presentare all'autorità designata dagli Stati membri una dichiarazione di azienda viticola »

2 *Regolamento n 26/64/CEE* della Commissione, del 28 febbraio 1964
GU n 48/753 del 19 marzo 1964

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 39/68* della Commissione, dell'11 gennaio 1968
GU n L 9/17 del 12 gennaio 1968

Il testo dell'articolo 4 diventa il paragrafo 1 Gli è aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili anche alle viti coltivate in pieno campo in uno Stato membro in cui la superficie totale di vigne in pieno campo non supera 100 ettari »

3 *Regolamento (CEE) n 1594/70* della Commissione, del 5 agosto 1970
GU n L 173/23 del 6 agosto 1970

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente

« 2. Nel Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e Regno Unito l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può essere effettuata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (CEE) n 816/70 che sono stati raccolti o elaborati a partire da uve raccolte su

superfici situate in comuni o altre unità amministrative dove la vite era già coltivata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda il Belgio ed i Paesi Bassi alla data dell'adesione per l'Irlanda ed il Regno Unito ».

4 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1698/70* della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n L 190/4 del 26 agosto 1970

All'articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti

« intended for making into wine under Regulation (EEC) No 1698/70 for the production of quality wine psr »

« bestemt til vinfremstilling i overensstemmelse med forordning (EØF) nr 1698/70 med henblik på produktion af k v.b d »

« bestemt til fremstilling av vin i henhold til forodning (EØF) nr 1698/70, med henblikk på produksjon av k.v b.d »

5 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1699/70* della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n L 190/6 del 26 agosto 1970

All'articolo 2, lettera *a*), *aa*), sono aggiunte le versioni seguenti

« not to be made into wine nor to be used in the making of wine »

« ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling »

« ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin ».

All'articolo 2, lettera *a*), *bb*), sono aggiunte le versioni seguenti

« not to be used for the preparation of wine or of beverages intended for direct human consumption, with the exception of alcohol, potable spirits and piquette, in so far as the making of the latter is authorized by the Member State concerned »

« ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug, med undtagelse af alkohol, brændevin og eftervin, for så vidt fremstillingen af denne sidstnævnte er tilladt i den pågældende medlemsstat »

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsåvidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat ».

All'articolo 2, lettera *a*), *cc*), sono aggiunte le versioni seguenti

« intended for distillation »

« bestemt til destillering »

« bestemt til destillering »

All'articolo 2, lettera *b*), *aa*), sono aggiunte le versioni seguenti

« not to be made into wine nor to be used in the making of wine »

« ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling »

« ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin ».

All'articolo 2, lettera *b*), *bb*), sono aggiunte le versioni seguenti

« not to be used for the preparation of wine or beverages intended for direct human consumption »

« ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug »

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker »

All'articolo 2, lettera *b*), *cc*), sono aggiunte le versioni seguenti

« intended for the production of potable spirits »

« bestemt til fremstilling af brændevin »

« bestemt til produksjon av eau-de-vie »

6 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1700/70* della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n L 190/9 del 26 agosto 1970

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), sono aggiunte le versioni seguenti

« not for direct human consumption in the unaltered state »

« ikke tilladt i denne stand til direkte menneskeligt forbrug »

« ikke tillat i en tilstand som muliggjör direkte konsum for mennesker »

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*), sono aggiunte le versioni seguenti

« not for direct human consumption »

« ikke tilladt til direkte menneskeligt forbrug »

« ikke tillatt til direkte konsum for mennesker »

c) *Materie grasse*

1 *Regolamento n* *225/67/CEE* della Commissione, del 28 giugno 1967

GU n 136/2919 del 30 giugno 1967

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1486/69* della Commissione, del 28 luglio 1969

GU n 186/7 del 30 luglio 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *458/70* della Commissione, dell'11 marzo 1970

GU n L 57/19 del 12 marzo 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1382/70* della Commissione, del 14 luglio 1970

GU n L 154/14 del 15 luglio 1970

— Regolamento (*CEE*) *n* *1478/71* della Commissione, del 12 luglio 1971

GU n L 156/9 del 13 luglio 1971

Al punto A dell'allegato, la menzione

« semi in provenienza dalla Danimarca »

ed il coefficiente di equivalenza corrispondente

« 0,08 »

sono soppressi

2 *Regolamento (CEE) n 911/68* della Commissione, del 5 luglio 1968
GU n L 158/8 del 6 luglio 1968

modificato da

- *Regolamento (CEE) n 1469/68* della Commissione, del 23 settembre 1968
  GU n. L 239/1 del 28 settembre 1968
- *Regolamento (CEE) n 52/69* della Commissione, dell'11 gennaio 1969
  GU n L 8/1 del 14 gennaio 1969
- *Regolamento (CEE) n 474/69* della Commissione, del 13 marzo 1969
  GU n L 63/21 del 14 marzo 1969
- *Regolamento (CEE) n 971/69* della Commissione, del 28 maggio 1969
  GU n L 127/10 del 29 maggio 1969
- *Regolamento (CEE) n 1486/69* della Commissione, del 28 luglio 1969
  GU n L 186/7 del 30 luglio 1969
- *Regolamento (CEE) n 1851/69* della Commissione, del 18 settembre 1969
  GU n. L 236/31 del 19 settembre 1969
- *Regolamento (CEE) n 2478/69* della Commissione, dell'11 dicembre 1969
  GU n L 312/35 del 12 dicembre 1969
- *Regolamento (CEE) n 329/70* della Commissione, del 23 febbraio 1970
  GU n L 43/22 del 24 febbraio 1970
- *Regolamento (CEE) n 1480/71* della Commissione, del 12 luglio 1971
  GU n L 156/12 del 13 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n 2193/71* della Commissione, del 13 ottobre 1971
  GU n L 231/23 del 14 ottobre 1971

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera *b*), *aa*), sono aggiunte le versioni *seguenti*

« seeds or mixtures not imported from third countries or from Greece »

« frö eller blandinger heraf ikke importeret fra tredjelande eller Grækenland »

« frö eller blandinger av frö som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas »

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera *b*) *bb*), sono aggiunte le versioni seguenti:

« seeds or mixtures denatured in accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 911/68 »

« frö eller blandlinger av frö denatureret i henhold stemmelse med *artikel 9 i forordning (EÖF) nr 911/68* »

« frö eller blandlinger av frö denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EÖF) n. *911/68* »

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera *b*), *cc*), sono aggiunte le versioni seguenti:

« seeds recognized as seeds for sowing »

« frö anerkendt som udsæd »

« frö godkjent som såvare »

d) *Cereali*

1 *Regolamento n 131/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967
GU n 120/2362 del 21 giugno 1967

modificato da

- *Regolamento (CEE) n 538/68* del Consiglio, del 29 aprile 1968
  GU n L 104/1 del 3 maggio 1968
- *Regolamento (CEE) n 1205/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969
  GU n L 155/6 del 28 giugno 1969

L'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente

« Quando i noli di trasporto per via d'acqua non risultino dall'applicazione di una tariffa, si tiene conto della media più bassa di tali noli, costatati nel corso di due mesi scelti fra i dodici mesi che precedono quello durante il quale i prezzi sono stati fissati. »

2 *Regolamento n 158/67/CEE* della Commissione, del 23 giugno 1967
GU n 128/2536 del 27 giugno 1967

modificato da

- *Regolamento n 478/67/CEE* della Commissione, del 23 agosto 1967
  GU n 205/2 del 24 agosto 1967
- *Regolamento (CEE) n. 213/68* della Commissione, del 22 febbraio 1968
  GU n L 47/18 del 23 febbraio 1968
- *Regolamento (CEE) n 405/69* della Commissione, del 3 marzo 1969
  GU n L 53/10 del 4 marzo 1969
- *Regolamento (CEE) n 2204/69* del Consiglio, del 5 novembre 1969
  GU n L 279/19 del 6 novembre 1969
- *Regolamento (CEE) n 1637/71* della Commissione, del 28 luglio 1971
  GU n L 170/20 del 29 luglio 1971

Nell'allegato sono eliminate, nelle diverse colonne

per quanto riguarda il frumento tenero, le menzioni relative alla « Gran Bretagna »;

per quanto riguarda la segale, le menzioni relative alla « Danimarca »;

per quanto riguarda l'orzo, le menzioni relative alla « Danimarca » ed alla « Gran Bretagna »;

per quanto riguarda l'avena, le menzioni relative alla « Danimarca » ed alla « Gran Bretagna ».

e) *Uova*

1 *Regolamento n 129/63/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1963
GU n 185/2938 del 19 dicembre 1963

modificato da:

— *Regolamento n 122/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967
GU n 117/2293 del 19 giugno 1967

— *Regolamento n 123/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967
GU n 117/2301 del 19 giugno 1967

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), sono aggiunte le versioni seguenti
« for hatching »
« rugeæg »
« rugeegg »

2 *Regolamento (CEE) n 95/69* della Commissione, del 17 gennaio 1969
GU n. L 13/13 del 18 gennaio 1969

versione olandese modificata da:

— *Regolamento (CEE) n 927/69* del 20 maggio 1969
GU n. L 120/6 del 21 maggio 1969

All'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunti gli Stati membri ed i rispettivi numeri distintivi seguenti:

Danimarca	7
Irlanda	8
Norvegia	9
Regno Unito	10

f) *Carni suine*

Regolamento (CEE) n 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970
GU n. L 234/1 del 23 ottobre 1970

All'allegato I la colonna 3 « peso della carcassa » e la colonna 4 « spessore del lardo » sono modificate conformemente alla seguente tabella:

	Peso della carcassa chilogrammi	Spessore del lardo millimetri
nella sottoclasse EAA è aggiunto:	*da 50 fino a meno di 60*	*fino a 15 incluso*
	(resto invariato)	
nella sottoclasse I A è aggiunto:	*da 50 fino a meno di 60*	*fino a 18 incluso*
	(resto invariato)	
nella sottoclasse II A è aggiunto:	*da 50 fino a meno di 60*	*fino a 22 incluso*
	(resto invariato)	
nella sottoclasse III A è aggiunto:	*da 50 fino a meno di 60*	*fino a 27 incluso*
	(resto invariato)	

g) *Riso*

1 *Regolamento (CEE) n 2085/68* della Commissione, del 20 dicembre 1968
GU n. L 307/11 del 21 dicembre 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 316/70* della Commissione, del 20 febbraio 1970
GU n L 41/14 del 21 febbraio 1970

All'articolo 4, secondo trattino, sono aggiunte le versioni seguenti

« intended for the manufacture of starch, of " quellmehl " or for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2085/68 »

« bestemt til fremstilling af stivelse, kvældemel eller til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 2085/68 »

« bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr 2085/68 ».

2 *Regolamento (CEE) n 559/68* della Commissione, del 6 maggio 1968
GU n L 106/6 del 7 maggio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n. 316/70* della Commissione, del 20 febbraio 1970
GU n L 41/14 del 21 febbraio 1970

— *Regolamento (CEE) n 1607/71* della Commissione, del 26 luglio 1971
GU n L 168/16 del 27 luglio 1971

All'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, sono aggiunti i testi seguenti:

« intended for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 559/68 »

« bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i stemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 559/68 »

« bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr. 559/68 ».

h) *Zucchero*

1 *Regolamento n 1009/67/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1967
GU n 308/1 del 18 dicembre 1967

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 2100/68* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 309/4 del 24 dicembre 1968

- *Regolamento (CEE) n 1393/69* del Consiglio, del 17 luglio 1969
  GU n L 179/1 del 21 luglio 1969
- *Regolamento (CEE) n 2485/69* del Consiglio, del 9 dicembre 1969
  GU n L 314/6 del 15 dicembre 1969
- *Regolamento (CEE) n 853/70* del Consiglio, del 12 maggio 1970
  GU n L 103/2 del 13 maggio 1970
- *Regolamento (CEE) n 1253/70* del Consiglio, del 29 giugno 1970
  GU n L 143/1 del 1° luglio 1970
- *Regolamento (CEE) n 1060/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
  GU n L 115/16 del 27 maggio 1971

L'articolo 23, paragrafo 1, è completato dalla frase seguente

« Tuttavia, i nuovi Stati membri possono utilizzare la produzione annua media di zucchero durante le campagne da 1965/1966 a 1969/1970 in luogo di quelle delle campagne da 1961/1962 a 1965/1966. »

L'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« La quantità di base ammonta per

la Danimarca a
290.000 tonnellate di zucchero bianco,

la Germania a
1 750 000 tonnellate di zucchero bianco,

la Francia a
2.400 000 tonnellate di zucchero bianco,

l'Irlanda a
150 000 tonnellate di zucchero bianco,

l'Italia a
1 230 000 tonnellate di zucchero bianco,

i Paesi Bassi a
550 000 tonnellate di zucchero bianco,

l'UEBL a
550 000 tonnellate di zucchero bianco,

il Regno Unito a
900.000 tonnellate di zucchero bianco »

L'articolo 24, paragrafo 2, è completato dal seguente comma

« Tuttavia, il coefficiente da applicare al Regno Unito per la determinazione della quota massima è fissata in 1,0 fino al termine della campagna saccarifera 1974/1975 »

L'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente

« Tale quantità corrisponde al consumo umano, espresso in zucchero bianco, prevedibile nella Comunità durante la campagna saccarifera per la quale è fissata la quota garantita, diminuita della quantità, espressa in zucchero bianco, che può essere importata sotto il regime previsto nel protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'Accordo del Commonwealth sullo zucchero. »

È aggiunto un articolo 33-*bis* così redatto

« *Articolo 33*-bis

1. I nuovi Stati membri procedono ad un rilevamento delle scorte di zucchero che si trovano in libera pratica nel loro territorio al momento della messa in applicazione del presente regolamento.

2 Per ogni nuovo Stato membro è fissata una quantità di zucchero che può essere considerata come scorta normale al momento di cui al paragrafo 1.

Tale quantità è fissata tenendo conto

a) di una normale scorta per lavorazione,

b) del consumo prevedibile nello Stato membro interessato fino al nuovo raccolto di barbabietole,

c) della situazione dell'approvvigionamento, in base alla produzione locale ed alle importazioni od esportazioni di tale Stato membro.

3. Quando le quantità costatate nel rilevamento di cui al paragrafo 1 superano le quantità di cui al paragrafo 2, primo comma, vengono adottate le misure necessarie, evitando oneri finanziari per la Comunità che possono risultare dallo smercio di una quantità equivalente alla quantità eccedentaria

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40 »

2 *Regolamento n 1027/67/CEE* del Consiglio, del 21 dicembre 1967
GU n 313/2 del 22 dicembre 1967

All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma

« Per i nuovi Stati membri, questa disposizione è applicabile per la prima campagna saccarifera successiva alla data di adesione. »

All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Per i nuovi Stati membri questa disposizione è applicabile a partire dalla prima campagna saccarifera successiva alla data dell'adesione. »

3 *Regolamento (CEE) n 206/68* del Consiglio, del 20 febbraio 1968
GU n L 47/1 del 23 febbraio 1968

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il testo seguente

« *Articolo 8*-bis

Per i nuovi Stati membri le parole

— " campagna 1967/1968 " di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, sono sostituite da:

" campagna 1972/1973 ";

— " prima della campagna saccarifera 1968/1969 " di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 8, lettera *d*), sono sostituite da:

" prima della campagna 1973/1974 " »

All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente

« 4. Tuttavia, quando in un nuovo Stato membro le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne fissa la percentuale e gl importi. »

4 *Regolamento (CEE) n 2061/69* della Commissione, del 20 ottobre 1969
GU n L 263/19 del 21 ottobre 1969

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 267/70* della Commissione, del 12 febbraio 1970
GU n L 35/25 del 13 febbraio 1970

— *Regolamento (CEE) n 1068/70* della Commissione, del 5 giugno 1970
GU n L 123/10 del 6 giugno 1970

— *Regolamento (CEE) n 772/71* della Commissione, del 14 aprile 1971
GU n L 85/18 del 15 aprile 1971

All'articolo 16, comma 2, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for denaturing by one of the processes set our in the Annex to Regulation (EEC) No 2061/69 and approved by the Member State o destination »

« bestemt til denaturering efter en af de fremgangsmåder, der e fastsat i bilaget til forordning (EOF) nr 2061/69 og tilladt af den modtagende medlemsstat »

« bestemt til a denatureres etter en av de metoder som er fastsatt vedlegget til forordning (EOF) nr 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager ».

All'articolo 21, paragrafo 1. sono aggiunte le versioni seguenti

« denatured sugar »

« denatureret sukker »

« denaturert sukker »

5 *Regolamento (CEE) n 1734/70* della Commissione, del 26 agosto 1970
GU n L 191/30 del 27 agosto 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 2462/70* della Commissione, del 4 dicembre 1970
GU n 264/16 del 5 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 1739/71* della Commissione, del 6 agosto 197
GU n L 178/15 del 7 agosto 1971

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente

« 5. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta " estiva " le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi s'intendono, in tali Stati membri, avanzate di un'ora. »

6 *Regolamento (CEE) n. 258/71* della Commissione, del 4 febbraio 1971
GU n. L 29/29 del 5 febbraio 1971

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 2164/71* della Commissione, dell'8 ottobre 1971
GU n L 228/11 del 9 ottobre 1971

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente

« 5. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta " estiva " le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi s'intendono, in tali Stati membri, avanzate di un'ora. »

i) *Prodotti lattiero-caseari*

1 *Regolamento (CEE) n 823/68* del Consiglio, del 28 giugno 1968
GU n L 151/3 del 30 giugno 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n. 2197/69* del Consiglio, del 28 ottobre 1969
GU n L 279/3 del 6 novembre 1969

— *Regolamento (CEE) n 2307/70* del Consiglio, del 10 novembre 1970
GU n L 249/13 del 17 novembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 668/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n 77/1 del 1° aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n 1578/71* del Consiglio, del 19 luglio 1971
GU n L 166/1 del 24 luglio 1971

Nell'allegato II, alla sottovoce 04 04 E I b) 2 della tariffa doganale comune sono eliminate le menzioni seguenti

« Havarti, Esrom »

2 *Regolamento (CEE) n. 987/68* del Consiglio, del 15 luglio 1968
GU n L 169/6 del 18 luglio 1968

L'articolo 1, lettera *a*), è sostituito dal testo seguente
« *a*) latte:

Il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, al quale non siano state fatte aggiunte e al massimo sia stata tolta una parte della materia grassa; ».

3 *Regolamento (CEE) n. 1053/68* della Commissione, del 23 luglio 1968
GU n L 179/17 del 25 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 196/69* della Commissione, del 31 gennaio 1969
GU n L 26/28 del 1° febbraio 1969

— *Regolamento (CEE) n 2605/70* della Commissione, del 22 dicembre 1970
GU n L 278/17 del 23 dicembre 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2369/71* della Commissione, del 4 novembre 1971

GU n L 246/27 del 5 novembre 1971

Nel titolo del secondo modello di certificato, sono eliminate le seguenti menzioni:

« Havarti o Esrom »

4 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1054/68* della Commissione, del 23 luglio 1968

GU n L 179/25 del 25 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *196/69* della Commissione, del 31 gennaio 1969

GU n L 26/28 del 1° febbraio 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2262/69* della Commissione, del 13 novembre 1969

GU n L 286/25 del 14 novembre 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2632/69* della Commissione, del 29 dicembre 1969

GU n L 327/21 del 30 dicembre 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1183/70* della Commissione, del 24 giugno 1970

GU n L 138/13 del 25 giugno 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *50/71* della Commissione, del 12 gennaio 1971

GU n L 10/9 del 13 gennaio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *375/71* della Commissione, del 22 febbraio 1971

GU n L 44/9 del 23 febbraio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1106/71* della Commissione, del 28 maggio 1971

GU n L 177/13 del 29 maggio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1660/71* della Commissione, del 28 luglio 1971

GU n L 172/16 del 31 luglio 1971

Nel terzo considerando è eliminato il seguente comma

« la Danimarca

— la " Mejeribrugets Osteeksportudvalg " a Aarhus per l'Havarti della sottovoce 04.04 E I b) 2; ».

Nell'allegato, la rubrica

« Danimarca »

e le menzioni corrispondenti nelle diverse colonne sono eliminate

5 *Regolamento* (*CEE*) *n. 1098/68* della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/10 del 29 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *412/69* della Commissione, del 4 marzo 1969

GU n L 54/9 del 5 marzo 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *849/69* della Commissione, del 7 maggio 1969

GU n L 109/7 dell'8 maggio 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1353/69* della Commissione, del 15 luglio 1969

GU n L 174/10 del 16 luglio 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *951/71* della Commissione, del 7 maggio 1971

GU n L 103/10 dell'8 maggio 1971

All'allegato,

— nella rubrica zona E, il testo da « Territorio del Regno Unito » fino a « salvo Gibilterra » è soppresso;

— la zona F diventa la zona E

6 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1106/68* della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/26 del 29 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento* (*CEE*) *n. 2044/69* della Commissione, del 17 ottobre 1969

GU n L 262/9 del 18 ottobre 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *332/70* della Commissione, del 23 febbraio 1970

GU n L 44/1 del 25 febbraio 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2026/71* della Commissione, del 21 settembre 1971

GU n L 214/9 del 22 settembre 1971

All'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for denaturing or processing in accordance with Regulation (EEC) No 1106/68 »

« bestemt til at underkastes kontrol med henblik på denaturering eller forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr 1106/68 »

« bestemt til å kontrolleres med sikte på denaturering eller bearbeidelse *i samsvar med forordning* (*EOF*) *nr. 1106/68* »

7 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1324/68* della Commissione, del 29 agosto 1968

GU n L 215/25 del 30 agosto 1968

L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo seguente

Sottovoce di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68	PRODOTTI
04.04 E I b) 2	Tilsit
ex 04.04 E I b) 3	Butterkäse Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantino Gouda Havarti Italico Jarlsberg Maribo Molbo Mimolette Norvegia Samsö St. Paulin Tybo altri formaggi aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 30% ed un tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore a 52% e inferiore o uguale a 67%

8 *Regolamento (CEE) n 685/69* della Commissione, del 14 aprile 1969

GU n L 90/12 del 15 aprile 1969

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 880/69* della Commissione, del 12 maggio 1969

GU n L 114/11 del 13 maggio 1969

— *Regolamento (CEE) n. 1064/69* della Commissione, del 10 giugno 1969

GU n L 139/13 dell'11 giugno 1969

— *Regolamento (CEE) n 1273/69* della Commissione, del 2 luglio 1969

GU n L 161/9 del 3 luglio 1969

— *Regolamento (CEE) n 332/70* della Commissione, del 23 febbraio 1970

GU n L 44/1 del 25 febbraio 1970

— *Regolamento (CEE) n 603/70* della Commissione, del 31 marzo 1970

GU n L 72/62 del 1° aprile 1970

— *Regolamento (CEE) n 757/70* della Commissione, del 24 aprile 1970

GU n L 91/31 del 25 aprile 1970

— *Regolamento (CEE) n 878/70* della Commissione, del 14 maggio 1970

GU n L 105/24 del 15 maggio 1970

— *Regolamento (CEE) n 606/71* della Commissione, del 23 marzo 1971

GU n L 70/16 del 24 marzo 1971

— *Regolamento (CEE) n 1179/71* della Commissione, del 4 giugno 1971

GU n L 123/18 del 5 giugno 1971

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente

« 1. Il burro deve essere stato fabbricato in latterie che dispongano di impianti tecnici adeguati:

a) con crema acida pastorizzata e

b) in condizioni che consentano la fabbricazione di un burro di buona conservazione

2. Tuttavia gli organismi d'intervento degli Stati membri nei quali la fabbricazione di burro con crema dolce pastorizzata raggiunge almeno il 65% della produzione totale di burro acquistano anche burro fabbricato con crema dolce »

All'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), sono aggiunte le versioni seguenti

« Butter for intervention »

« Interventionssmør »

« Smør fra intervensjonslagre »

All'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« for processing in accordance with Regulation (EEC) No 685/69 »

« bestemt til forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr 685/69 »

« bestemt til bearbeiding i henhold til forordning (EOF) n 685/69 »

9. *Regolamento (CEE) n 2683/70* della Commissione, del 29 dicembre 1970

GU n L 285/36 del 31 dicembre 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 994/71* della Commissione, del 13 maggio 1971

GU n L 108/24 del 14 maggio 1971

— *Regolamento (CEE) n 1638/71* della Commissione, del 28 luglio 1971

GU n L 170/23 del 29 luglio 1971

— *Regolamento (CEE) n 2369/71* della Commissione, del 4 novembre 1971

GU n L 246/27 del 5 novembre 1971

All'allegato sono soppresse le menzioni seguenti

« ex 04 03 »,

« Burro avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 99,5% » e

« zona E »

10 *Regolamento* (*CEE*) *n 757/71* della Commissione, del 7 aprile 1971

GU n L 83/53 dell'8 aprile 1971

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n 1189/71* della Commissione, del 7 giugno 1971

GU n L 124/15 dell'8 giugno 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 1549/71* della Commissione, del 20 luglio 1971

GU n L 163/62 del 21 luglio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 1688/71* della Commissione, del 30 luglio 1971

GU n L 174/1 del 3 agosto 1971

All'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti

« Exported from the Community subject to payment of the amount laid down in Regulation (EEC) No 757/71 »

« Urforsel fra Fellesskapet hvor belopet nevnt i af det belob, der er omhandlet i forordning, (EOF) nr. 757/71 »

« Utforsel fra Fellesskapet hvor belopet nevnt i forordning (EOF) nr 757/71 skal oppkreves »

11 *Regolamento* (*CEE*) *n 1411/71* del Consiglio, del 29 giugno 1971

GU n L 148/4 del 3 luglio 1971

rettificato da

— *Rettificativo del regolamento* (*CEE*) *n 1411/71* del Consiglio, del 29 giugno 1971

GU n L 188/24 del 20 agosto 1971

— *Rettificativo del regolamento* (*CEE*) *n 1411/71* del Consiglio, del 29 giugno 1971

GU n 233/12 del 16 ottobre 1971

All'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente

« 1-*bis* Gli Stati membri possono prevedere una categoria di latte intero supplementare con un tenore di grassi da essi fissato in un tasso minimo del 3,8 % »

j) *Carni bovine*

1 *Regolamento* (*CEE*) *n 805/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n L 148/24 del 28 giugno 1968

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n 1253/70* del Consiglio, del 29 giugno 1970

GU n L 143/1 del 1° luglio 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n 1261/71* del Consiglio, del 15 giugno 1971

GU n L 132/1 del 18 giugno 1971

L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente

« *Articolo 10*

1. Per i vitelli ed i bovini adulti è fissato un prezzo all'importazione calcolato per ciascuno di questi prodotti sulla base del prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative per qualità e quantità e dello sviluppo del mercato di questi prodotti.

Tale prezzo all'importazione è stabilito sulla base dei dati di prezzo disponibili per i vitelli, i bovini adulti o uno dei prodotti che figurano nell'allegato, sezione a), voci 02.01 A II a) 1 aa) o 02.01 A II a) 1 bb), convertendo per questi ultimi prodotti i dati sui prezzi d'offerta per i vitelli o i bovini adulti.

2 Qualora le esportazioni di animali vivi o delle loro carni fresche o refrigerate da uno o più paesi terzi s'effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi d'offerta praticati dagli altri paesi terzi, uno speciale prezzo all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti è fissato per le importazioni da tali paesi terzi.

3. Qualora uno o più prezzi all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti, maggiorati dell'incidenza del dazio doganale, siano inferiori al prezzo *di orientamento, la differenza tra il prezzo di orientamento e il* prezzo all'importazione in questione maggiorato della suddetta incidenza è compensata da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunità.

Tuttavia, tale prelievo è fissato

a) al 75% della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 102% di tale prezzo;

b) al 50% della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 102% del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 104% di tale prezzo;

c) al 25% della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunita è superiore al 104% del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 106% di tale prezzo;

d) a zero, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore del 106% del prezzo di orientamento

4 Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, non si tiene conto di una variazione del prezzo all'importazione o del prezzo costatato sui mercati rappresentativi della Comunità che non superi un importo da determinare

5. Il prezzo costatato sui mercati rappresentativi della Comunità è il prezzo stabilito in base ai prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie qualità, a seconda dei casi, di vitelli, di bovini adulti o relative carni, tenendo conto, da un lato, dell'importanza di ciascuna di tali qualità e, dall'altro, dell'importanza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro

6 Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27

7. I prelievi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27

I prelievi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione »

2 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1027/68* della Commissione, del 22 luglio 1968

GU n L 174/14 del 23 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *705/71* della Commissione, del 31 marzo 1971

GU n L 77/79 del 1° aprile 1971

L'articolo 8, relativo agli scambi con la Danimarca, è soppresso

L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente

« Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1026/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, relativo al calcolo del prezzo speciale all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti, i prelievi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati una volta alla settimana e sono validi a partire dal lunedì successivo alla loro fissazione. »

3 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1097/68* della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n L 184/5 del 29 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1261/68* della Commissione, del 20 agosto 1968

GU n L 208/7 del 21 agosto 1968

Regolamento (*CEE*) *n* *1556/68* della Commissione del 4 ottobre 1968

GU n L 244/15 del 5 ottobre 1968

— *Regolamento* (*CEE*) *n.* *1585/68* della Commissione, del 10 ottobre 1968

GU n L 248/16 dell'11 ottobre 1968

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1809/69* della Commissione, del 12 settembre 1969

GU n L 232/6 del 13 settembre 1969

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1795/71* della Commissione, del 17 agosto 1971

GU n L 187/5 del 19 agosto 1971

All'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunte le versioni seguenti

« this copy of the contract entitles to the special import arrangements provided for in Article 14 (3), subparagraph (b)(aa) of Regulation (EEC) No 805/68 »

« Dette konktrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den særlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk 3, litra b, underlitra aa, i forordning (EOF) nr. 805/68 »

« Dette kontrakteksemplar berettiger til å nyte godt av den særlige importordning som er omhandlet i artikel 14 nr. 3 b) aa, i forordning (EOF) nr. 805/68 ».

k) *Tabacco*

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1726/70* della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n L 191/1 del 27 agosto 1970

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2596/70* della Commissione, del 21 dicembre 1970

GU n L 277/7 del 22 dicembre 1970

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte le versioni seguenti

« leaf tobacco harvested in the Community »

« tobaksblade hostet i Fællesskabet »

« bladtobakk innohostet innen Fellesskapet »

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le versioni seguenti

« leaf tobacco imported from third countries »

« tobaksblade importeret fra tredjelande »

« bladtobakk importert fra tredjeland »

All'articolo 5, terzo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« tobacco imported from third countries »

« tobak importeret fra tredjelande »

« tobakk importert fra tredjeland »

l) *Pesca*

1 *Regolamento* (*CEE*) *n* *2142/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970

GU n L 236/5 del 27 ottobre 1970

L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente

« 3. Gli Stati membri originari possono mantenere gli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i nuovi Stati membri possono mantenere quelli accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima della data dell'adesione, onde facilitarne l'adattamento ed il funzionamento nel quadro delle misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, purché tali aiuti non superino per importo e durata quelli che possono essere accordati a norma delle disposizioni del paragrafo 1. »

Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo

« *Articolo* 7-bis

Il riconoscimento di un'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca può essere accordato in esclusiva per una determinata circoscrizione economica, se l'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa della produzione e del mercato in detta circoscrizione

I produttori non aderenti all'organizzazione di produttori così riconosciuta e che sbarcano la loro produzione nella circoscrizione in questione possono essere obbligati dagli Stati membri al rispetto:

a) delle norme comuni in materia di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino;

b) delle regole adottate dall'organizzazione interessata relativamente al prezzo di ritiro, se questo si situa ad un livello uguale o superiore a quello del prezzo fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, pur non superando il prezzo d'orientamento e se è conforme alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma. »

L'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dai commi seguenti:

« Per assicurare ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, al prezzo di cui al comma precedente possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi; questi coefficienti sono fissati in maniera tale che le differenze tra i prezzi così corretti corrispondano agli scarti di prezzo prevedibili in caso di produzione normale, sulla base di condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro ed alla determinazione delle zone di sbarco di cui al comma precedente.

Il Consiglio procede, sulla base di un rapporto della Commissione, ad un esame delle eventuali conseguenze dell'applicazione dei coefficienti correttivi sul calcolo dell'importo della compensazione finanziaria, effettuato tenendo conto della situazione dei pescatori delle regioni molto distanti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui al comma precedente, adotta le decisioni necessarie. »

Dopo l'articolo 25 è aggiunto l'articolo seguente

« *Articolo* 25-bis

Per i prodotti surgelati il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce per quanto necessario disposizioni appropriate per evitare l'instabilità dei prezzi e l'ineguaglianza delle condizioni di concorrenza tra il pesce surgelato a bordo ed il pesce surgelato a terra. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, adotta le misure appropriate per porre rimedio alle difficoltà che potrebbero sorgere per l'equilibrio dell'approvvigionamento. »

2 *Regolamento* (*CEE*) *n. 166/71* del Consiglio, del 26 gennaio 1971

GU n L 23/3 del 29 gennaio 1971

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le versioni seguenti:

« shrimps »

« grå rejer »

« strandreker »

m) *Luppolo*

Regolamento (*CEE*) *n. 1696/71* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n L 175/1 del 4 agosto 1971

All'articolo 17, paragrafo 5, l'importo di

« 1,6 milioni di unità di conto »

è sostituito da quello di

« 2,4 milioni di unità di conto »

C ATTI DI CARATTERE GENERALE

1 *Regolamento* (*CEE*) *n 1373/70* della Commissione, del 10 luglio 1970

GU n L 158/1 del 20 luglio 1970

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n 2638/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n L 283/34 del 29 dicembre 1970

L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente

« 3 Le ore limite fissate nel presente articolo sono

– ritardate di un'ora in Italia durante il periodo d'applicazione in questo Stato membro dell'ora detta " legale ":

– anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione in questi Stati membri dell'ora detta " estiva " »

All'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« Il numero è preceduto dalle seguenti lettere secondo il paese di rilascio del documento: B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, N per la Norvegia e UK per il Regno Unito. »

2. *Regolamento* (*CEE*) *n 2637/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n L 283/15 del 29 dicembre 1970

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *434/71* della Commissione, del 26 febbraio 1971
GU n L 48/71 del 27 febbraio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *435/71* della Commissione, del 26 febbraio 1971
GU n L 48/72 del 27 febbraio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *589/71* della Commissione, del 19 marzo 1971
GU n L 67/15 del 20 marzo 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *952/71* della Commissione, del 7 maggio 1971
GU n L 103/11 dell'8 maggio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1391/71* della Commissione, del 30 giugno 1971
GU n. L 145/44 del 1° luglio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1605/71* della Commissione, del 26 luglio 1971
GU n L 168/13 del 27 luglio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1607/71* della Commissione, del 26 luglio 1971
GU n L 168/16 del 27 luglio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *1614/71* della Commissione, del 26 luglio 1971
GU n L 168/34 del 27 luglio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2128/71* della Commissione, del 4 ottobre 1971
GU n L 224/16 del 5 ottobre 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2195/71* della Commissione, del 13 ottobre 1971
GU n L 231/26 del 14 ottobre 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n* *2256/71* della Commissione, del 21 ottobre 1971
GU n L 237/25 del 22 ottobre 1971

All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« without cash refund »

« uden kontant restitution »

« uten restitusjon i kontanter »

All'articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« exempt from levies »

« fritagelse for importafgift »

« fritakelse for importavgift »

All'articolo 10, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« the quantity relates to the standard quality »

« mængden refererer til standardkvaliteten »

« mengden refererer seg til standardkvaliteten »

All'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), sono soppresse le menzioni seguenti:

« la Danimarca » e « la Gran Bretagna »

All'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« valid for (quantity given in figures and in letters) »

« gyldig for (mængde i tal og bogstaver) »

« gyldig for (mengde i tall og bokstaver) »

All'articolo 18, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« the abbreviations AAMS/OCT »

« forkortelserne A.A S.M./O.L T »

« forkortelsene A A.S.M /O.L.T »

All'articolo 18, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« levy applied for in accordance with Article 3(2) of Regulation (EEC) No 540/70 »

« importafgift begæres i overensstemmelse med artikel 3, stk 2, i forordning (EOF) nr 540/70 »

« importavgift begjært i samsvar med artikkel 3 nr 2 i forordning (EOF) nr 540/70 ».

All'articolo 19, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« food aid »

« fødevarehjælp »

« matvarehjelp »

All'articolo 30, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti

« Tender regulation, No (OJ No) final date for the submission of tenders expiring on »

« licitationsforordning nr (EFT nr af) tilbudsfristen udløber »

« forordning om anbudsutskrivning nr (O K nr av) fristen for a presentere tilbudene utløper den »

All'articolo 31, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« for export in pursuance of Article 25 of Regulation No 1009/67/EEC »

« til eksport i medfør af artikel 25 i forordning nr 1009/67/EOF »

« til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr 1009/67/EOF »

All'articolo 31, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti

« for export without refund »

« til eksport uden restitution »

« til eksport uten restitusjon »

All'articolo 35, paragrafo 2, lettera b), la rubrica

« ex 04 04 E I b) 1 Cheddar e Chester per l'esportazione verso la zona E »

è soppressa

L'articolo 35, paragrafo 4, è soppresso

All'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« target quantity »

« anslået mængde »

« anslått mengde »

All'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« additional licence »

« ekstra licens »

« utfyllende lisens »

All'*articolo 41, paragrafo 1, sono aggiunte le versioni seguenti*

« meat intended for processing — system bb) »

« kød bestemt til forarbejdning ordning bb »

« kjøtt bestemt til foredling - bb reglene »

All'articolo 41, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti

« suspension of the levy at % in respect of (quantity in figures and in letters) kg »

« nedsættelse af importafgiften % for (kvantum i tal og bogstaver) kg »

« suspensjon av importavgiften til et beløp på % for (mengde i tall og bokstaver) kg »

All'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« density tolerance of 0 03 »

« tolerance for vægtfylde på 0,03 »

« tillatt avvik i romvekt på 0,03 »

All'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« tolerance of 0 4 degree »

« tolerance 0,4 grader »

« tillatt avvik på 0,4 grader »

D LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE SEMENTI E AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1 *Direttiva n 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n 125/2298 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/63/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n L 48/8 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n 87/24 del 17 aprile 1971

All'articolo 14 è aggiunto un nuovo paragrafo così redatto

« *1-bis.* La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di piante da foraggio, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o piu Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture di piante da foraggio della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua »

2 *Direttiva n 66/402/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n. 125/2309 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/60/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n L 48/1 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

All'articolo 14 è aggiunto un nuovo paragrafo così redatto

« *1-bis.* La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua. »

3 *Direttiva n. 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n L 225/1 del 12 ottobre 1970

All'articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973 »

All'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973 »

All'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973. »

All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973. »

4 *Direttiva n 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n L 225/7 del 12 ottobre 1970

modificata da

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, le date del 1° luglio 1970 e del 30 giugno 1975 di cui sopra sono rispettivamente sostituite dalle date del 1° gennaio 1973 e del 31 dicembre 1977. »

All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973. »

All'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973. »

All'articolo 16, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973 »

All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973 »

All'allegato II, punto 3, lettera a)

a) sono introdotte, dopo la riga relativa all'Asparagus Officinalis; la specie seguente « Beta Vulgaris (specie Cheltenham beet) » e nelle colonne concernenti rispettivamente la purezza minima specifica, il tenore massimo in semi di altre specie di piante e la facoltà germinativa minima, le percentuali seguenti:

« 97 — 0,5 — 50 (glomeruli) »;

b) la menzione « Beta vulgaris (tutte le specie) » è sostituita con

« Beta vulgaris (altre specie) »

E STATISTICHE AGRICOLE

1 *Direttiva n 68/161/CEE* del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n L 76/13 del 28 marzo 1968

rettificata con

Rettifica alla direttiva n 68/161/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n L 132/15 del 14 giugno 1968

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la frase seguente

« I nuovi Stati membri procedono a tale studio nel corso del 1973 »

2 *Direttiva n 69/400/CEE* del Consiglio, del 28 ottobre 1969

GU n L 288/1 del 17 novembre 1969

All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente

« Nel caso dei nuovi Stati membri, la trasmissione dei dati di cui essi dispongono è effettuata al più presto possibile dopo l'adesione »

F LEGISLAZIONE VETERINARIA

1 *Direttiva n 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964

GU n. 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da

— *Direttiva n 66/600/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966

GU n 192/3294 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n. 70/360/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n L 157/40 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971

GU n L 179/1 del 9 agosto 1971

La data che figura nell'articolo 7, paragrafo 1, punto C, secondo comma, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1977.

Nell'allegato F

a) — il riferimento (3) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello I, dopo la parola « nave »;

— il riferimento (4) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello II, dopo la parola « nave »;

— il riferimento (3) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello III, dopo la parola « nave »;

— il riferimento (4) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello IV, dopo la parola « nave »

b) — la nota fondo-pagina (3) del certificato modello I

— la nota fondo-pagina (4) del certificato modello II

— la nota fondo-pagina (3) del certificato modello III

— la nota fondo-pagina (4) del certificato modello IV

sono sostituite dalla frase

« Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. »

2 *Direttiva n 64/433/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964

GU n 121/2012 del 29 luglio 1964

modificata da

— *Direttiva n 66/601/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966

GU n 192/3302 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n 69/349/CEE* del Consiglio, del 6 ottobre 1969

GU n L 256/5 dell'11 ottobre 1969

— *Direttiva n 70/486/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n L 239/42 del 30 ottobre 1970

All'allegato I, capitolo IX, il terzo trattino del primo comma del punto 40 ed il terzo trattino del terzo comma del punto 43 sono sostituiti dalle parole:

« — nella parte inferiore, uno dei segni CEE — EEG — EWG — EOF — EEC »

All'allegato II, la nota in calce (3) del modello del certificato di salubrità è sostituita dalla seguente frase:

« Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome »

3 *Direttiva n. 71/118/CEE* del Consiglio, del 15 febbraio 1971

GU n L 55/23 dell'8 marzo 1971

Nell'allegato I, capitolo II, punto 2, lettera b), il primo comma è completato con la frase seguente:

« Tuttavia, negli Stati membri che prescrivono che i piccioni siano macellati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, le carni fresche ricavate da detti piccioni possono essere depositate nello stesso locale delle carni fresche ricavate dagli animali domestici appartenenti alle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. »

Nell'allegato I, capitolo IV. il testo del punto 16 è completato con la frase seguente:

« Tuttavia lo stordimento può non essere praticato quando è vietato da un rito religioso »

Nell'allegato I, capitolo VII, punto 31, il terzo trattino del secondo comma della lettera a) e il terzo trattino del secondo comma della lettera c) sono sostituiti dalla frase:

nella parte inferiore, una delle sigle CEE — EEG — EWG — EOF — EEC. »

Nell'allegato II il testo del punto 1 lettera a) è completato con la frase seguente

« Quando in uno Stato membro non è rilasciato tale attestato, potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o da una dichiarazione solenne fatta dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un ente professionale qualificato del medesimo Stato membro. »

Nell'allegato IV, la nota in calce (3) del modello di certificato sanitario è sostituita dalla frase.

« Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. »

III. DIRITTO DI STABILIMENTO, LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, ORTOFRUTTICOLTURA, PESCA

1 *Direttiva n 65/1/CEE* del Consiglio, del 14 dicembre 1964

GU n 1/65 dell'8 gennaio 1965

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto

« *d*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari) ».

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« 2. Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2 *Direttiva n. 67/530/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n 190/1 del 10 agosto 1967

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« in Danimarca

– l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

in Norvegia

– il requisito della nazionalità norvegese per l'allevamento delle renne (legge 12 maggio 1933) »

3 *Direttiva n 67/531/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n 190/3 del 10 agosto 1967

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari). »

4 *Direttiva n 67/532/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n 190/5 del 10 agosto 1967

Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), è aggiunto alla fine

« nel Regno Unito

" Cooperative association " (Finance Act 1965, section 70 (9);

in Irlanda

" Cooperative Society " (Industrial and Provident Societies Acts, 1893-1966);

in Danimarca

" Andelsselskab ";

in Norvegia

" Kooperativer " »

5 *Direttiva n 67/654/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967

GU n 263/6 del 30 ottobre 1967

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *d*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

e) in Norvegia

— il requisito della nazionalità norvegese per gli acquisti di terreni forestali (legge 18 settembre 1909). »

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

6 *Direttiva n 68/192/CEE* del Consiglio, del 5 aprile 1968

GU n L 93/13 del 17 aprile 1968

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« in Danimarca

– il requisito de la nazionalità danese per la concessione o la continuazione di prestiti assistiti da determinate condizioni favorevoli e garanzie, previsti a beneficio dei piccoli coltivatori (articolo 5, sezione 1, della legge 10 aprile 1967, n. 117 sui piccoli coltivatori). »

7 *Direttiva n. 71/18/CEE* del Consiglio, del 16 dicembre 1970

GU n L 8/24 dell'11 gennaio 1971

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *c*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari). »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

B INDUSTRIE ESTRATTIVE, ELETTRICITÀ, GAS E ACQUA

1 *Direttiva n 64/428/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964

GU n 117/1871 del 23 luglio 1964

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto

« *e*) nel Regno Unito

— la limitazione del rilascio di concessioni per la prospezione e la produzione di petrolio e gas naturale a persone che siano cittadini del Regno Unito o delle colonie e risiedano nel Regno Unito, o a società stabilite nel Regno Unito (regolamento n. 4 dei regolamenti 1966 sul petrolio [produzione]);

f) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia

— il divieto di esercitare attività di prospezione e di presentare dichiarazioni e domande di utenze stabilito per i cittadini stranieri o le società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) la cui sede non si trova in Norvegia ed i cui organi direttivi non sono composti esclusivamente di norvegesi (legge 14 luglio 1842, articolo 66);

— l'esenzione, per i cittadini norvegesi, dall'obbligo di ottenere una concessione nell'ipotesi di utenze di giacimenti a cielo aperto o di miniere ad essi trasmesse per lascito ereditario, cessioni tra familiari, ecc. (legge 14 dicembre 1917, n. 16, articolo 11, paragrafo 1);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di pietra da calce (legge 3 luglio 1914, n. 5, articolo 2, a);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di quarzo (legge 17 giugno 1949, n. 3, articolo 2, a);

— la condizione per cui in linea di principio le società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) possono ottenere la concessione di uso esclusivo e coltivazione di giacimenti a cielo aperto o di miniere soltanto se abbiano la sede sociale in Norvegia ed un consiglio di amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (legge 14 dicembre 1917, n 16, articolo 13, 1);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di pietra da calce (legge 3 luglio 1914, n. 5, articolo 4);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di quarzo (legge 17 giugno 1949, n. 3, articolo 4)

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2 *Direttiva n 66/162/CEE* del Consiglio, del 28 febbraio 1966

GU n 42/584 dell'8 marzo 1966

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto

« *e*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari)

f) in Norvegia

— la condizione che riserva le concessioni dal diritto esclusivo di utenza su cadute d'acqua a società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) che abbiano la sede sociale in Norvegia ed un consiglio di amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (legge 14 dicembre 1917, n 16, articolo 2);

— la condizione che riserva in via esclusiva la concessione di un diritto d'uso sulle cadute d'acqua di proprietà dello Stato o dei comuni norvegesi alle società summenzionate ed ai cittadini norvegesi (articolo 5 della medesima legge);

— l'esenzione, per i cittadini norvegesi, dall'obbligo della concessione nell'ipotesi di utenze di cadute d'acqua ad essi trasmesse per lascito ereditario, cessioni tra familiari, ecc. (articolo 1, paragrafo 2, della medesima legge);

— le condizioni di favore stabilite per i cittadini norvegesi relativamente ad alcuni tipi di ~~utenza delle~~ cadute d'acqua (articolo 3 della medesima legge) »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

3 *Direttiva n 69/82/CEE* del Consiglio, del 13 marzo 1969

GU n L 68/4 del 19 marzo 1969

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *d*) nel Regno Unito

— la limitazione del rilascio di concessioni per la prospezione di petrolio e gas naturale a persone che siano cittadini del Regno Unito o delle colonie e risiedano nel Regno Unito, o a società stabilite nel Regno Unito (regolamento n. 4 dei regolamenti 1966 sul petrolio: produzione);

e) in Danimarca

– l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari):

f) in Norvegia

– il divieto dell'acquisto di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili, stabilito per le persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato norvegese, i comuni norvegesi, i cittadini norvegesi, ovvero società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) aventi sede in Norvegia, un consiglio d'amministrazione composto esclusivamente di norvegesi e per quanto riguarda le società – un capitale sociale che per almeno otto de cimi sia di provenienza norvegese (legge 14 dicembre 1917, n. 16, capitolo III);

– le limitazioni relative all'acquisto, da parte di stranieri, delle azioni di società titolari di diritti di proprietà o di diritti d'uso su beni immobili (articoli 37 e 37 a, secondo comma, della medesima legge) »

L'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

C INDUSTRIE MANIFATTURIERE

1 *Direttiva n 68/365/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 260/9 del 22 ottobre 1968

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *d*) in Danimarca

— il requisito della nazionalità danese per i membri del consiglio di amministrazione delle società autorizzate a produrre alcole e lievito (articolo 3, sezione 1, della legge 15 marzo 1934, n 74, sull'alcole e il lievito);

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

e) in Norvegia

– il divieto dell'acquisto di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili, stabilito per le persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato norvegese, i comuni norvegesi, i cittadini norvegesi, ovvero società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) aventi sede in Norvegia, un consiglio d'amministrazione composto esclusivamente di norvegesi e per quanto riguarda le società un capitale sociale che per almeno otto decimi sia di provenienza norvegese (legge 14 dicembre 1917, n 16, capitolo III);

— le limitazioni relative all'acquisto, da parte di stranieri, delle *azioni di società titolar di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili* (articoli 37 e 37 a, secondo comma, della medesima legge);

— la riserva esclusiva di concessioni per l'uso di energia elettrica in quantitativi eccedenti un determinato limite alle società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) che abbiano la sede sociale in Norvegia un consiglio d'amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (articolo 23, primo comma, della medesima legge);

— la possibilità per lo Stato di riservarsi nelle suddette concessioni, un diritto di riscatto quando il concessionario sia uno straniero o una società estera (articolo 23, settimo comma, della medesima legge);

– la necessità di un preventivo periodo di soggiorno in Norvegia in ordine al rilascio della licenza di artigiano (legge del 19 giugno 1970 sull'artigianato, articolo 7) »

L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2 *Direttiva n 64/429/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964

GU n 117/1880 del 23 luglio 1964

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto

« *f*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia

— il divieto dell'acquisto di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili, stabilito per le persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato norvegese, i comuni norvegesi, ovvero società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) aventi sede in Norvegia, un consiglio di amministrazione composto esclusivamente di norvegesi e – per quanto riguarda le società – un capitale sociale che per almeno otto decimi sia di provenienza norvegese (legge 14 dicembre 1917, n. 16, capitolo III);

— le limitazioni all'acquisto, da parte di stranieri, di azioni delle società titolari di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili (articoli 37 e 37 a, secondo comma, della medesima legge);

– la riserva di concessioni per l'uso di energia elettrica in quantitativi eccedenti un determinato limite alle societa, associazioni (*korporasjoner*) e fondazioni (stiftelser) che abbiano la sede sociale in Norvegia e un consiglio di amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (articolo 23, primo comma, della medesima legge);

— la possibilità per lo Stato di riservarsi nelle suddette concessioni, un diritto di riscatto quando il concessionario sia uno straniero o una societa estera (articolo 23, settimo comma, della medesima legge);

— la necessità di un preventivo periodo di soggiorno in Norvegia in ordine al rilascio della licenza di artigiano (legge 19 giugno 1970 sull'artigianato, articolo 7);

— la necessità di un preventivo periodo di soggiorno in Norvegia in ordine al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare attività imprenditoriale (legge 24 ottobre 1952 sull'esercizio di attività imprenditoriali). »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potra essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

D ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

1 *Direttiva n 64/223/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964

GU n 56/863 del 4 aprile 1964

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *e*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

f) in Norvegia

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47) »

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziara o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2 *Direttiva n 64/224/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964

GU n 56/869 del 4 aprile 1964

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto

« nel Regno Unito

Per i non salariati	*Per i salariati*
Agent	Commercial traveller
Commission agent	Commission salesman
Broker	Representative
Factor	
Representative	
Wholesale auctioneer	

in Irlanda

Agent	Commercial traveller
Broker	Sales representative
Commercial (or Commission) Agent	

in Danimarca

Handelsagent	Handelsrejsende
Varemægler	Repræsentant
Kommissionær	

in Norvegia

Handelsagent	
Kommisjonær	
Handelsreisende	Handelsreisende
Byselger	Byselger »

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto

« nel Regno Unito

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita:
(a) in Inghilterra e nel Galles, da sceriffi, vice-sceriffi o " sheriff's officers ";
(b) in Scozia, da " messengers-at-arms ", " sheriff's officers " o qualsiasi altra persona autorizzata a tal fine dallo sceriffo;

in Irlanda

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita da sceriffi, vice-sceriffi o ufficiali giudiziari (court messengers);

in Danimarca

— la vendita all'asta di merci a cura di pubblici astatori »

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto

« *f*) in Danimarca

— il requisito della nazionalità danese per ottenere l'autorizzazione di organizzare vendite all'asta di pesci e crostacei (articolo 3, sezione 1, della legge n. 72 del 13 marzo 1969, sulle vendite di prodotti ittici organizzate dai pubblici poteri);

— il requisito della nazionalità danese per la professione di mediatore e di assistente mediatore autorizzato (articolo 1, sezione 2, e articolo 7, sezione 4, della legge 15 marzo 1967, n. 69, sui mediatori marittimi e gli agenti venditori);

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47);

— il requisito della nazionalità norvegese per l'esercizio della professione di pubblico astatore (leggi 1° febbraio 1936) »

L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

3 *Direttiva n 68/363/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 260/1 del 22 ottobre 1968

Alla fine dell'articolo 4, è aggiunto

« nel Regno Unito

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita: (*a*) in Inghilterra e nel Galles, da sceriffi, vice-sceriffi o "sheriff's officers"; (b) in Scozia, dai "messengers-at-arms" sheriff's officers" o qualsiasi altra persona autorizzata a tal fine dallo sceriffo;

in Irlanda

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita da sceriffi, vice-sceriffi o ufficiali giudiziari (court messengers);

in Danimarca

— la vendita all'asta di merci a cura di pubblici astatori »

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto

« *f*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 per l'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47);

— il requisito della cittadinanza norvegese per l'esercizio della professione di pubblico astatore (legge 1° febbraio 1936) »

L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

4 *Direttiva n 70/522/CEE* del Consiglio, del 30 novembre 1970

GU n L 267/14 del 10 dicembre 1970

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto

« *d*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

e) in Norvegia

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47). »

mento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

E IMPRESE DI SERVIZI (INCLUSI I SERVIZI PERSONALI E I SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE)

1 *Direttiva n 67/43/CEE* del Consiglio, del 12 gennaio 1967

GU n 10/140 del 19 gennaio 1967.

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto

« nel Regno Unito

— estate agents including accommodation and house agents,

— estate or property developers,

— estate, house or property factors,

— estate or property managers,

— property investment or development companies

— property consultants,

— property valuers;

in Irlanda

— auctioneers,

— estate agents,

— house agents,

— property developers,

— estate consultants,

— estate managers,

— estate valuers;

in Danimarca

— ejendomsmæglere,

— ejendomshandlere,

— ejendomsudlejningsbureauer;

in Norvegia

— eiendomsmeglere »

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto

« *e*) in Danimarca:

— il requisito della cittadinanza danese per la professione di agente immobiliare (articolo 1, sezione 2, della legge 8 giugno 1966, n 218, sugli agenti immobiliari);

— il requisito della cittadinanza danese per la professione di traduttore e interprete (articolo 1, sezione 2, della legge 8 giugno 1966, n 213, sui traduttori ed interpreti),

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari).

f) in Norvegia:

— il requisito della cittadinanza norvegese per il riconoscimento della qualifica di " eiendomsmegler " - agente immobiliare (legge 24 giugno 1938, n 13, articolo 4). »

L'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorita giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2 *Direttiva n 68/367/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 260/16 del 22 ottobre 1968

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *f*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia:

— il requisito della cittadinanza norvegese o della residenza in Norvegia nell'ultimo quinquennio in ordine al rilascio della licenza di albergatore (legge 5 aprile 1957, n. 3, articolo 18);

— il requisito della cittadinanza norvegese o della residenza in Norvegia nell'ultimo quinquennio in ordine al rilascio della licenza di gestore di ristorante (legge 5 aprile 1957, n. 3, articolo 19). »

L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

F Cinema

1 *Direttiva n. 68/369/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 260/22 del 22 ottobre 1968

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

« *d*) in Danimarca

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprieta immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari) ».

L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese »

2 *Direttiva n. 70/451/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n L 218/37 del 3 ottobre 1970

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto

e) nel Regno Unito

— la condizione imposta alle società di avere la sede nel Regno Unito e di esercitare quivi la direzione generale e il controllo dell'attività, per poter chiedere di beneficiare di un aiuto finanziario del *Fondo britannico* per l'industria cinematografica (section 3 (1) (ii) SI 1970, n 1146);

f) in Danimarca

— il requisito della cittadinanza danese ai fini dell'erogazione, da parte del Fondo danese per l'industria cinematografica, di un aiuto finanziario alla produzione di films (articolo 33 della legge 27 maggio 1964, n. 155,

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari) ».

L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

G Banche e istituti finanziari, assicurazioni

1 *Direttiva n 64/225/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964

GU n 56/878 del 4 aprile 1964

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), è aggiunto

« — Regno di Danimarca

Legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari »

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), è aggiunto

« — Regno di Danimarca

Legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari »

H Diritto delle società

1 *Direttiva n 68/151/CEE* del Consiglio, del 9 marzo 1968

GU n L 65/8 del 14 marzo 1968

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto

« per il Regno Unito

— Companies incorporated with limited liability;

per l'Irlanda

— Companies incorporated with limited liability;

per la Danimarca

— Aktieselskab; Kommandit-Aktieselskab;

per la Norvegia

che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese e le " private companies " di diritto dell'Irlanda e le " private companies " di diritto dell'Irlanda del Nord, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva. »

I Appalti di lavori pubblici

1 *Direttiva n 71/305/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 185/5 del 16 agosto 1971

All'articolo 1, lettera *b*), dopo le parole « diritto pubblico » sono aggiunte le seguenti parole

« (o, negli Stati membri che non conoscono una siffatta nozione, gli enti equivalenti) »

All'articolo 23, paragrafo 3, dopo le parole « dichiarazione giurata » sono aggiunte le seguenti parole

« (o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne) »

All'articolo 24 è aggiunto alla fine dell'articolo

« Per la Danimarca, " Aktieselskabsregistret, Foreningsregistret og handelsregistret ": per la Norvegia, « Register over autoriserte entreprenörer "

Per il Regno Unito e per l'Irlanda la documentazione di una iscrizione nel registro professionale, per le " Registered companies " è sostituita da un certificato del " Registrar of Companies " sul quale si attesti che la società è " Incorporated " »

Nell'allegato I della direttiva

a) Il titolo è sostituito da

« Elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico (o, negli Stati membri che non conoscono una siffatta nozione, degli enti equivalenti) di cui all'articolo 1, lettera *b*). »

b) l'elenco è così completato

« VIII Nel Regno Unito

— local authorities

— new towns' corporations

— Northern Ireland Housing Executive

IX In Danimarca

— andre forvaltningssubjekter:

X In Norvegia

— andre offentlige forvaltningsorganer;

XI In Irlanda

— other public authorities whose public works contracts are subject to control by the state. »

IV TRASPORTI

1 *Regolamento (CEE) n 1191/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969
GU n L 156/1 del 28 giugno 1969

L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito da

« 1 Per quanto riguarda le imprese ferroviarie, il presente regolamento è applicabile, per la loro attività di trasporto per ferrovia, alle seguenti imprese:

— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische (Spoorwegen (NMBS)

— Danske Statsbaner (DSB)

— Deutsche Bundesbahn (DB)

— Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

— Córas Iompair Éireann (CIE)

— Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

— Norges Statsbaner (NSB)

— British Railways Board (BRB)

— Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR) »

2 *Regolamento (CEE) n 1192/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969
GU n L 156/8 del 28 giugno 1969

L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito da

« 1 Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie:

— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

— Danske Statsbaner (DSB)

— Deutsche Bundesbahn (DB)

— Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

— Córas Iompair Éireann (CIE)

— Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

— Norges Statsbaner (NSB)

— British Railways Board (BRB)

— Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR) »

3 *Regolamento* (*CEE*) *n* *1108/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU n L 130/4 del 15 *giugno* 1970

Nell'allegato II i punti A e B sono sostituiti da

« A FERROVIE

Regno del Belgio

— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Regno di Danimarca

— Danske Statsbaner (DSB)

Repubblica federale di Germania

— Deutsche Bundesbahn (DB)

Repubblica francese

— Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Irlanda

— Córas Iompair Éireann (CIE)

Repubblica italiana

— Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

Granducato del Lussemburgo

— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Regno dei Paesi Bassi

— N V Nederlandse Spoorwegen (NS)

Regno di Norvegia

— Norges Statsbaner (NSB)

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

— British Railways Board (BRB)

— Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR)

B STRADA

Regno del Belgio

1 Autoroutes / Autosnelwegen

2 Autres routes de l'Etat / Andere rijkswegen

3 Routes provinciales / Provinciale wegen

4 Routes communales / Gemeentewegen

Regno di Danimarca

1 Motorveje

2 Hovedlandeveje

3 Landeveje

4 Biveje

Repubblica federale di Germania

1 Bundesautobahn

2 Bundesstrassen

3 Land-(Staats-)strassen

4 Kreisstrassen

5 Gemeindestrassen

Repubblica francese

1 Autoroutes

2 Routes nationales

3 Chemins départementaux

4 Voies communales

Irlanda

1 National primary roads

2 Main roads

3 County roads

4 County borough roads

5 Urban roads

Repubblica italiana

1 Autostrade

2 Strade statali

3 Strade regionali e provinciali

4 Strade comunali

Granducato del Lussemburgo

1 Routes d'État

2 Chemins repris

3 Chemins vicinaux

Regno dei Paesi Bassi

1 Autosnelwegen van het Rijkswegenplan } (primaire wegen)

2 Overige wegen van het Rijkswegenplan } (primaire wegen)

3 Wegen van de secundaire wegenplannen

4 Wegen van de tertiaire wegenplannen

5 Overige verharde wegen

Regno di Norvegia

1 Riksveger

2 Fylkesveger

3 Kommunale veger

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

1 Motorways and trunk roads

2 Principal roads

3 Non-principal and other roads »

4 *Regolamento (CEE) n 1463/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n L 164/1 del 27 luglio 1970

Nell'allegato II al punto I 1 le parole tra parentesi sono sostituite da

« (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, le lettere DK per la Danimarca, le lettere IRL per l'Irlanda, la lettera L per il Lussemburgo e la lettera N per la Norvegia) »

5 *Regolamento (CEE) n 281/71* della Commissione, del 9 febbraio 1971

GU n L 33/11 del 10 febbraio 1971

Nell'allegatò, sotto: « Kanaal Gent-Terneuzen », è aggiunto

« *Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord*

— Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)

— Gloucester and Sharpness Canal »

6 *Direttiva n 65/269/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965

GU n 88/1469 del 24 maggio 1965

Nell'allegato, alla terza riga, la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette ».

7 *Direttiva n 68/297/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1968

GU n L 175/15 del 23 luglio 1968

L'articolo 1 è completato da un nuovo articolo così redatto

« *Articolo 1*-bis

Ai sensi della presente direttiva si considera che attraversano una frontiera comune tra gli Stati membri anche gli autoveicoli industriali immatricolati in uno Stato membro che attraversano il mare a bordo di un mezzo di trasporto marittimo tra due porti situati entrambi sul territorio degli Stati membri. »

All'articolo 5, paragrafo 1, in fine è aggiunta una nuova frase così redatta

« Per i trasporti di cui all'articolo *1-bis* per la delimitazione di questa zona è fatto riferimento, come punto d'inizio, al punto di sbarco. »

V CONCORRENZA

1 *Regolamento n 17* del Consiglio, del 6 febbraio 1962

GU n 13/204 del 21 febbraio 1962

modificato da

— *Regolamento n. 59* del Consiglio, del 3 luglio 1962

GU n 58/1655 del 10 luglio 1962

— *Regolamento n 118/63/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963

GU n 162/2696 del 7 novembre 1963

Dopo l'articolo 24 è inserito un nuovo articolo così redatto

« *Articolo 25*

1 Per quanto riguarda gli accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in conseguenza dell'adesione, la data dell'adesione costituisce la data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni qualvolta nel presente regolamento si faccia riferimento a quest'ultima data.

2. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della adesione, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in conseguenza dell'adesione, devono formare oggetto delle modifiche previste dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, prima della fine di un periodo di sei mesi a decorrere dall'adesione

3. Le ammende previste dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), non possono essere inflitte per azioni anteriori alla notifica degli accordi, decisioni e pratiche di cui al paragrafo 2 e notificati entro i termini previsti da questo paragrafo

4 I nuovi Stati membri prendono le misure previste dall'articolo 14, paragrafo 6, entro sei mesi dall'adesione e previa consultazione della Commissione »

2 *Regolamento n 19/65/CEE* del Consiglio, del 2 marzo 1965

GU n 36/533 del 6 marzo 1965

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è completato da

« Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3: »

L'articolo 4, paragrafo 2, è completato da:

« Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1° luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data. »

3 *Regolamento (CEE) n 1017/68* del Consiglio, del 19 luglio 1968

GU n L 175/1 del 23 luglio 1968

L'articolo 21, paragrafo 6, seconda frase, è completato da

« A tale fine, i nuovi Stati membri prendono le misure necessarie entro sei mesi dall'adesione e previa consultazione della Commissione »

4 *Regolamento n. 67/67/CEE* della Commissione, del 22 marzo 1967

GU n 57/849 del 25 marzo 1967

L'articolo 5, prima frase, è completato da

« Il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di concessione esclusiva esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in conseguenza dell'adesione, se nei sei mesi successivi all'adesione essi sono modificati in maniera tale da corrispondere alle condizioni stabilite dal presente regolamento. »

5 *Decisione n 33-56* dell'Alta Autorità della CECA, del 21 novembre 1956

GU n 26/334 del 25 novembre 1956

modificata dalla

Decisione n. 2-62 dell'Alta Autorità della CECA, dell'8 marzo 1962

GU n 20/376 del 19 marzo 1962

Nell'allegato della decisione n 2-62, dopo la colonna « 07 » si sopprimono le colonne « 08 » e « 09 » e si sostituiscono con le colonne seguenti:

Danimarca	Irlanda	Norvegia	Regno Unito	Paesi terzi	Percentuale delle consegne sotto « 01 » rispetto al totale della produzione (uguale a 100)
08	09	10	11	12	13

VI LEGISLAZIONE FISCALE

1 *Direttiva n 69/335/CEE* del Consiglio, del 17 luglio 1969

GU n L 249/25 del 3 ottobre 1969

L'articolo 3, paragrafo 1 a), è sostituito da

« 1 Sono considerate società di capitali, ai sensi della presente direttiva:

a) le *società di diritto belga, danese, tedesco, francese,* irlandese, italiano, lussemburghese, olandese, norvegese e del Regno Unito, denominate:

— société anonyme/naamloze vennootschap, aktieselskab, Aktiengesellschaft, société anonyme, companies incorporated with limited liability, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, aksjeselskap, companies incorporated with limited liability;

— société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskap, Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, società in accomandita per azioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, kommanditaksjeselskap;

— société de personnes à responsabilité limitée/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, *société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à* responsabilité limitée. »

VII POLITICA ECONOMICA

1 *Decisione del Consiglio*, del 18 marzo 1958

GU n 17/390 del 6 ottobre 1958

All'articolo 7 la cifra « otto » è sostituita dalla cifra « dodici »

All'articolo 10, primo comma, la cifra « otto » è sostituita dalla cifra « dodici ».

2 *Decisione n 71/143/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1971

GU n 73/15 del 27 marzo 1971

All'articolo 1, paragrafo 2, dopo: « Tale obbligo vale per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1972; »

è aggiunto

« nel caso dei nuovi Stati membri esso è valido a decorrere dalla data dell'adesione e termina il 31 dicembre 1975 »

Nella frase seguente la parola « esso » è sostituita con « tale obbligo »

All'articolo 6, dopo « a decorrere dal 1° gennaio 1972 »

è aggiunto

« e, nel caso dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della adesione. »

L'allegato è sostituito dall'allegato seguente

« ALLEGATO

I massimali d'impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione sono i seguenti:

	Milioni di unità di conto	In % del totale
Germania	600	21,4
Belgio-Lussemburgo	200	7,2
Danimarca	90	3,2
Francia	600	21,4
Irlanda	35	1,2
Italia	400	14,3
Norvegia	75	2,7
Paesi Bassi	200	7,2
Regno Unito	600	21,4
TOTALE	2.800	100,0

3 *Direttiva del Consiglio*, dell'11 maggio 1960

GU n 43/921 del 12 luglio 1960

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Qualora la libertà di questi movimenti di capitali sia di natura tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi della politica economica di uno Stato membro, quest'ultimo può mantenere o ristabilire le restrizioni valutarie a detti movimenti di capitali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva (nel caso dei nuovi Stati membri, alla data della adesione). Lo Stato interessato consulta in proposito la Commissione. »

L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo

« Gli Stati membri procurano di non introdurre, nell'ambito della Comunità, nuove restrizioni valutarie pregiudizievoli ai movimenti dei capitali liberati alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva (nel caso dei nuovi Stati membri, alla data dell'adesione) e di non rendere più restrittive le norme esistenti. »

L'articolo 7, primo comma, è sostituito dal seguente testo

« Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva (nel caso dei nuovi Stati membri, entro tre mesi dalla data dell'adesione):

a) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano i movimenti di capitali alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva;

b) le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;

c) le relative modalità di esecuzione. »

L'articolo 8 è soppresso

VIII POLITICA COMMERCIALE

1 *Regolamento* (*CEE*) *n 1023/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n L 124/1 dell'8 giugno 1970

All'articolo 11, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita con la cifra « quarantatré ».

2 *Regolamento* (*CEE*) *n 1025/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da

— *Regolamento* (*CEE*) *n 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n L 218/1 del 3 ottobre 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n 724/71* del Consiglio, del 31 marzo 1971

GU n L 80/3 del 5 aprile 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n. 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n L 116/8 del 28 maggio 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971

GU n L 151/8 del 7 luglio 1971

All'allegato II l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente elenco

« ELENCO DEI PAESI

Afghanistan

Algeria

Alto Volta

Andorra

Antigua

Antille olandesi (comprendenti le isole di Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache e la parte olandese di Saint-Martin)

Arabia Saudita

Repubblica araba d'Egitto

Argentina

Australia (comprese la Papuasia, la Nuova Guinea sotto mandato australiano, l'isola Norfolk e le isole di Cocos (Keeling)

Austria

Bahrein

Barbados

Bermude

Bhutan

Birmania

Bolivia

Botswana

Brasile (comprese le isole Fernando-de-Noronha, comprendenti Rochedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo, Atollo das Rocas, Trindade e Martin Vaz)

Brunei

Burundi

Camerun

Canada

Repubblica centrafricana

Ceylon

Ciad

Cile (comprese le seguenti isole Arcipelago di Juan Fernandes, Isole di Pasqua, Sala-y-Gomez, San-Feliz, San-Ambrosio e la parte occidentale della Terra del Fuoco)

Repubblica cinese (Taiwan)

Cipro

Colombia

Comores

Repubblica popolare del Congo

Repubblica della Corea del Sud

Costa d'Avorio

Costarica

Dahomey

Repubblica dominicana (comprese le isole di Saona, Catalina, Beata e altre isole di minor superficie)

La Dominica

Ecuador

Etiopia

Filippine

Finlandia

Gabon

Gambia

Ghana

Giamaica

Giappone

Giordania

Grenada

Grecia (comprese l'Isola di Eubea e le Sporadi, le Isole del Dodecaneso, le Cicladi, le Isole Ionie, le Isole del Mar Egeo, Creta)

Guatemala

Guayana

Repubblica di Guinea

Guinea equatoriale

Haiti (comprese l'Ile de la Tortue, l'Ile de la Gonave, les Cayemites, l'Ile à Vache, l'Ile de la Navase e la Grande-Caye)

Honduras

Honduras Britannico

Hong Kong

India (comprese le isole Andaman, Nicobar, Laccadive, Minicoy e Amindivi)

Indonesia (Giava, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali e Nusatenggara (compresa la parte indonesiana di Timor), Maluku, Irian Barat)

Irak

Iran

Islanda

Isole Bahamas

Isole dei Caimani

Isole Falkland e dipendenze

Isola Faeröer

Isole Figi

Isole Maldives

Isole Nauru

Isole Tromelio, Glorieuses, Juan de Nova, Europa e Bassa-da-India

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Isole Wallis e Futuna

Israele

Iugoslavia

Katar (Sceiccato di Katar)

Kenya

Repubblica Kmera

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Malawi

Malesia (compresi il Borneo settentrionale ex-britannico e Sarawak)

Repubblica malgascia

Mali

Malta

Marocco

Mascat e Oman

Mauritania

Maurizio

Messico

Montserrat

Nepal

Nicaragua

Niger

Repubblica federale di Nigeria

Possedimenti della Norvegia nell'Antartide (Isola Bouvet, Isola di Pietro I, e Terra Regina Maud)

Nuova Caledonia e dipendenze (comprese le Isole dei Pini, l'Isola Huon, le Isole della Lealtà, le Isole Walpole e Surprise, le Isole Chesterfield)

Nuove Ebridi

Nuova Zelanda (comprese le Isole Kermadec e Chatham)

Isole di Cook

1 Gruppo settentrionale (Penrhyn, Manikiki, Rakahanga, Pukapuka, Palmerston, Suwarow e Nassau)

2 Gruppo meridionale (Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Takutea e Manuae)

3 Isola di Niue

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Polinesia francese: Isole della Società, Isole Sottovento, Arcipelago delle Marchesi, Arcipelago delle Tuamotu, Arcipelago delle Gambier, Arcipelago delle Tubuai, Isola di Rapa e Isola di Clipperton

Portogallo

Territorio in Europa (comprese l'Isola di Madera e le Azzorre)

Angòla

Cabinda

Guinea portoghese

Isola del Capo Verde

Isole del Principe e di Sao-Tomé

Macao

Mozambico

Timor (parte portoghese)

Rio Muni

Rwanda

Saint-Kitts (Saint-Cristophe), Nièves e Anguilla

Saint-Lucia

Saint-Pierre et Miquelon

Saint Vincent

Salvador

Samoa occidentale

Sant'Elena (comprese le dipendenze Isole dell'Ascensione e Tristan de Cunha)

Senegal

Seicelle

Sierra Leone

Sikkin

Singapore

Siria

Somalia

Spagna

Territori nella penisola e Isole Baleari

Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Alhucemas, Chafarinas e Peñon de Velez de la Gomera

Ifni e Sahara

Stati Uniti d'America

Guam

Kingman Reef

Isole Midway

Portorico

Samoa americana (compreso Swains)

Territori sotto tutela delle Isole del Pacifico (Isole Caroline, Isole Marshall e Isole Marianne, eccetto Guam)

Isole Ryukyu (tra cui Okinawa) e Daito

Isole Vergini (appartenenti agli Stati Uniti)

Isola di Wake

Zona del Canale di Panama

Sud Africa (comprese l'Africa sud-occidentale e le Isole del Principe Edoardo, comprendenti l'Isola Marion e l'Isola del Principe Edoardo)

Sudan

Surinam

Svalbard (chiamata anche Arcipelago dello Spitzberg, compresa, in particolare, l'Isola degli Orsi)

Svezia

Svizzera

Swaziland

Thailandia

Tanzania

Terre Australi e Antartiche (TOM francesi: Arcipelago delle Kerguelen, delle Crozet, Isole Saint-Paul e Amsterdam, terra Adélie)

Territorio britannico dell'Antartico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano (Arcipelago delle Chagos, Isole Aldabra, Farquhar e Desroches)

Territorio di competenza dell'Alta Commissione per il Pacifico occidentale (compresi i territori doganali distinti del protettorato delle Isole Salomon britanniche e della colonia delle Isole Gilbert e Ellice)

Territorio francese degli Afar e degli Issas

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Uganda

Unione degli Emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al Khaimah, Umm al Qaiwan, Fujairah)

Uruguay

Venezuela

Vietnam del Sud

Yemen

Yemen meridionale (comprese le Isole Perim e Socotra)

Zaire

Zambia

Zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro »

3 *Regolamento (CEE) n 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971 GU n L 249/1 del 10 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita con

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — VEDLEGG »

L'intestazione della tabella è sostituita dal testo seguente

« Warenbezeichnung

— Nr des GZT —

Désignation des produits

— N° du T D C —

Designazione dei prodotti

— N. della T D C. —

Opgave van de produkten

— Nr G D T —

Description of product

— CCT No —

— Varebeskrivelse

— Pos nr i FTT —

Vareslag

— Pos nr i FTT — »

4 *Regolamento (CEE) n 109/70* del Consiglio, del 19 dicembre 1969
GU n L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 1492/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n L 166/1 del 29 luglio 1970

— *Regolamento (CEE) n 2172/70* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n L 239/1 del 30 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n 2567/70* del Consiglio, del 14 dicembre 1970
GU n L 276/1 del 21 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 532/71* del Consiglio, dell'8 marzo 1971
GU n L 60/1 del 13 marzo 1971

— *Regolamento (CEE) n 725/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 80/4 del 5 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n 1073/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 119/1 del 1° giugno 1971

— *Regolamento (CEE) n 1074/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 119/35 del 1° giugno 1971

— *Regolamento (CEE) n 2385/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/3 del 10 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations	— Forkortelser	— Forkortelser
Bulgaria	Bulgarien	Bulgaria
Hungary	Ungarn	Ungarn
Poland	Polen	Polen
Romania	Rumænien	Romania
Czechoslovakia	Tjekkoslovakiet	Tsjekkoslovakia »

L'intestazione della prima colonna della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung
— Nr des GZT —

Désignation des produits
— N° du T D C —

Designazione dei prodotti
— N. della T D C —

Opgave van de produkten
— Nr G D T —

Description of product
— CCT No —

Varebeskrivelse
— Pos nr i FTT —

Vareslag
— Pos nr i FTT — »

5 *Regolamento (CEE) n 2386/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/12 del 10 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations	— Forkortelser	— Forkortelser
Albania	Albanien	Albania
USSR	Sovjetunionen	Sovjetunionen »

L'intestazione della prima colonna della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung
— Nr des GZT —

Désignation des produits

— N° du T D C —

Designazione dei prodotti

— N della T D C —

Opgave van de produkten

— Nr G.D T. —

Description of product

— CCT No —

Varebeskrivelse

— Pos nr i FTT —

Vareslag

— Pos nr i FTT — »

6 *Regolamento (CEE) n 2406/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971

GU n L 250/1 dell'11 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations — Forkortelser — Forkortelser

People's Republic of China	Folkerepublikken Kina	Folkerepublikken China
North Korea	Nordkorea	Nord-Korea
Mongolia	Den mongolske Folke-republik	Mongolia
North Vietnam	Nordvietnam	Nord-Vietnam »

L'intestazione della prima colonna è sostituita dal testo seguente

« Warenbezeichnung

— Nr des GZT —

Désignation des produits

— N° du T D C —

Designazione dei prodotti

— N. della T.D C. —

Opgave van de produkten

— Nr G.D.T. —

Description of product

— CCT No —

Varebeskrivelse

— Pos nr i FTT »

Vareslag

— Pos nr i FTT »

La nota n 1) è completata nel modo seguente

« The references to Chapter 73 do not allude to ECSC treaty products

Opplysningene vedrórende kapittel 73 angar ikke til produkter, der falder indu under EKSF-traktaten.

Opplysningene vedrórende kapittel 73 angar ikke varer som hórer under EKSF-traktaten »

7 *Regolamento (CEE) n 2407/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971

GU n L 250/7 dell'11 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations — Forkortelser — Forkortelser

People's Republic of China	Folkerepublikken Kina	Folkerepublikken China
North Vietnam	Nordvietnam	Nord-Vietnam
North Korea	Nordkorea	Nord-Korea
Mongolia	Den mongolske Folkerepublik	Mongolia »

L'intestazione della prima colonna della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

Désignation des produits

— N° du T D C —

Designazione dei prodotti

— N della T.D C. —

Opgave van de produkten

— Nr G.D T —

Description of product

— CCT No —

Varebeskrivelse

— Pos nr i FTT —

Vareslag

— Pos nr i FTT —

8 *Direttiva n 70/509/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n L 254/1 del 23 novembre 1970

La nota riportata nella prima pagina dell'allegato A è sostituita dalla nota seguente:

« (1) Belgio Office national du ducroire — Nationale Delcrederedienst

Danimarca Eksportkreditradet

Germania Repubblica federale tedesca

Francia Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Irlanda The Minister for Industry and Commerce

Italia Istituto nazionale delle assicurazioni

Lussemburgo Office du ducroire du Luxembourg

Paesi Bassi Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N V

Norvegia Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Regno Unito The Export Credits Guarantee Department »

9 *Direttiva n 70/510/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n L 254/26 del 23 novembre 1970

La nota riportata nella prima pagina dell'allegato A è sostituita dalla nota seguente:

« (1) Belgio Office national du ducroire — Nationale Delcrederedienst

Danimarca Eksportkreditradet

Germania Repubblica federale tedesca

Francia Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Irlanda The Minister for Industry and Commerce

Italia: Istituto nazionale delle assicurazioni

Lussemburgo Office du ducroire du Luxembourg

Paesi Bassi Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N V

Norvegia Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Regno Unito The Export Credits Guarantee Department »

IX POLITICA SOCIALE

1 *Regolamento (CEE) n 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n L 149/2 del 5 luglio 1971

L'articolo 1, lettera j), è sostituito dal seguente testo

« *j*) Il termine " legislazione " indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2

Questo termine non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda le disposizioni contrattuali:

i) che servono all'applicazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o

ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istituzione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente

Questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati i regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 96. Le disposizioni del comma precedente non possono aver l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato. »

Dopo la lettera *s*) dell'articolo 1 è inserita una nuova lettera redatta come segue:

« *s* bis) i termini " periodi di residenza " designano i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto cui sono stati compiuti; »

L'articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo

« 1. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria »

All'articolo 18, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo

« 2 Le disposizioni del paragrafo 1, sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo *Stato competente, a condizione* che essi *non abbiano diritto a* dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono. »

L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 20*

Lavoratori frontalieri e loro familiari — Norme particolari.

Il lavoratore frontaliero puo ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse.

I familiari possono beneficiare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente. »

L'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo

« 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore »

L'articolo 25, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo

« 3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione per acquisire il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate:

i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione;

ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica. »

L'articolo 27 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 27*

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.

Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V. nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato. »

All'articolo 28, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.

1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, posto che, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato V. egli avesse diritto a dette prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato in questione.

Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti

a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente, dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. »

L'articolo 29 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 29*

Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare — Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare

1 I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare:

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da questa ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente

2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza;

b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni che essa applica Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da questa ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. »

L'articolo 31 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 31*

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari
in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza

Il titolare di cui agli articoli 27 e 28 come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare;

b) delle prestazioni in denaro erogate eventualmente, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. *Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione* del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. »

L'articolo 33 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 33*

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni erogate a norma degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro. »

L'articolo 34 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 34*

Disposizione generale

Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro in quanto svolgono un'attività professionale. In tal caso, l'interessato è considerato lavoratore o familiare di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo. »

Il titolo della sezione 1 del capitolo 2 del titolo III è sostituito dal seguente testo:

« Lavoratori *soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali* l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza. »

L'articolo 37, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo

« 1 Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione o periodi di residenza esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata rispettivamente dei periodi di assicurazione o dei periodi di residenza, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8. »

All'articolo 38, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, *il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni* al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, ed eventualmente dei periodi di residenza *compiuti dopo l'età di fine istruzione obbligatoria* che si applicava all'interessato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

Il titolo della sezione 2 del capitolo 2 del titolo III è sostituito dal seguente testo

« Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1. »

All'articolo 45, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni.

1 L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di residenza, *tiene conto* nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, ed eventualmente dei periodi di residenza compiuti dopo l'età di fine istruzione obbligatoria che si applicava all'interessato sotto la *legislazione di qualsiasi altro Stato membro* che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

Dopo il paragrafo 3 dell'articolo 45 viene aggiunto un nuovo paragrafo così redatto:

« 4. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle *prestazioni alla condizione che l'interessato abbia risieduto* immediatamente prima dell'avverarsi del rischio, durante un periodo determinato, nel territorio di detto Stato membro, questa condizione viene considerata soddisfatta se, durante questo stesso periodo, l'interessato risiedeva nel *territorio di un altro Stato membro* ed era sottoposto alla legislazione di uno Stato membro o beneficiava di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione di uno Stato membro. »

All'articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo

« 1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45:

a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;

d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97. »

All'articolo 47, il paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*), ed il paragrafo 2 sono sostituiti dal seguente testo:

« *b*) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina le retribuzioni, contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, considera che la retribuzione o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione forfettaria o all'importo forfettario o, se del caso, alla media delle retribuzioni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa, per taluni periodi, sull'importo delle retribuzioni e, per altri periodi, su una retribuzione forfettaria o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, le retribuzioni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera *b*) o *c*) oppure la media di queste retribuzioni o di questi importi, secondo il caso; se per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, essa considera che la retribuzione da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione fittizia corrispondente a questa retribuzione o importo forfettario.

2 Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri. »

All'articolo 48, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo

« Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

1. Nonostante quanto disposto all'articolo 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non e tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi. »

All'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3 Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 abbia l effetto di liberare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato. »

Il titolo dell'articolo 49 è sostituito dal seguente testo

« Calcolo delle prestazioni quando l'interessato non soddisfa simultaneamente alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti. »

All'articolo 49, il paragrafo 1, lettera *b*), è sostituito dal seguente testo

« *b*) tuttavia

i) se l'interessato soddisfa alle condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2;

ii) se l'interessato soddisfa alle condizioni di una sola legislazione senza che occorra ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione. »

L'articolo 50 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 50*

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovuta in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario.

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazionezione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima. »

Il titolo della sezione 1, capitolo 4, titolo III è sostituito dal seguente testo:

« Disposizione comune »

Dopo il titolo suddetto viene inserito un nuovo articolo così redatto

« *Articolo 51*-bis

Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

Prima dell'articolo 52, la dicitura « Sezione 1 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 2 »

L'articolo 57, paragrafo 3, lettera *c*), è sostituito dal seguente testo:

« *c*) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, viene ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la vittima ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compiuti sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni. »

Prima dell'articolo 60, la dicitura « Sezione 2 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 3 »

Prima dell'articolo 61, la dicitura « Sezione 3 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 4 ».

Prima dell'articolo 63, la dicitura « Sezione 4 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 5 ».

L'articolo 72 è sostituito dal seguente testo

« *Articolo 72*

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o d'occupazione, tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o d'occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione ch'essa applica. »

L'articolo 79, paragrafo 1, lettera *a*), è sostituito dal seguente testo

« *a*) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso. »

Dopo il paragrafo 3 dell'articolo 79 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 così redatto

« 4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 nonché dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*) ii), e dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *b*) ii), i periodi di residenza compiuti, dopo aver superato l'età dell'istruzione obbligatoria che si applicava all'interessato, sotto una legislazione che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza sono considerati come periodi di assicurazione »

All'articolo 82, paragrafo 1, la parola « trentasei » è sostituita dalla parola « sessanta ».

All'articolo 94 i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dal seguente testo

« 1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.

2 Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento o della data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento

3 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore o della data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.

4 Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale

5 I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o della data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6 Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7 Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro. »

L'articolo 94, paragrafo 9, è sostituito dal seguente testo

« 9. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, non può avere l'effetto di ridurre i diritti di cui beneficiano gli interessati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato. Le persone che a tale data beneficiano di prestazioni più favorevoli in virtù di accordi bilaterali conclusi con la Francia continuano a fruire di detti accordi sinché esse sono soggette alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore ad un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni per malattie e disoccupazione. Le modalità di applicazione di dette disposizioni sono fissate dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97. »

L'allegato I è sostituito da

« *ALLEGATO I*

(Articolo 1, lettera u), del regolamento)

ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 1, LETTERA U)

BELGIO

L'assegno di nascita

B DANIMARCA

Nulla

C GERMANIA

Nulla

D FRANCIA

a) Gli assegni prenatali

b) Gli assegni di maternità del Codice della sicurezza sociale

E IRLANDA

Nulla

F ITALIA

Nulla

G LUSSEMBURGO

Gli assegni di nascita

H PAESI BASSI

Nulla

I NORVEGIA

Nulla

J REGNO UNITO

Nulla »

Nell'allegato II, le parti A e B sono sostituite da

« A

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE CHE RIMANGONO APPLICABILI NONOSTANTE L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera *c*), del regolamento)

1 BELGIO — DANIMARCA

Senza oggetto

2 BELGIO — GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

3 BELGIO — FRANCIA

a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);

b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948);

c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

4 BELGIO — IRLANDA

Senza oggetto

5 BELGIO — ITALIA

L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948

6 BELGIO — LUSSEMBURGO

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della convenzione del 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 (lavoratori frontalieri)

7 BELGIO — PAESI BASSI

Nulla

8 BELGIO — NORVEGIA

Senza oggetto

9 BELGIO — REGNO UNITO

Nulla

10 DANIMARCA — GERMANIA

a) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953;

b) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione suddetta;

c) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

11 DANIMARCA — FRANCIA

Nulla

12 DANIMARCA — IRLANDA

Senza oggetto

13 DANIMARCA — ITALIA

Senza oggetto

14 DANIMARCA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

15 DANIMARCA — PAESI BASSI

Senza oggetto

16 DANIMARCA — NORVEGIA

Nulla

17 DANIMARCA — REGNO UNITO

Nulla

18 GERMANIA — FRANCIA

a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950;

b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);

c) L'accordo complementare n 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

d) I titoli I e III della clausola addizionale n 2 del 18 giugno 1955;

e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data;

f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

19 GERMANIA — IRLANDA

Senza oggetto

20 GERMANIA — ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali);

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

21 GERMANIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese) e l'articolo 11, paragrafo 2, lettera *b*), della convenzione del 14 luglio 1960 (prestazioni in caso di malattia e maternita alle persone che hanno optato per l'applicazione della legislazione del paese d'origine)

22 GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951;

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945)

23 GERMANIA — NORVEGIA

Nulla

24 GERMANIA — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;

b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;

c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione *sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960*

25 FRANCIA — IRLANDA

Senza oggetto

26 FRANCIA — ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948;

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole)

27 FRANCIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate)

28 FRANCIA — PAESI BASSI

L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

29 FRANCIA — NORVEGIA

Nulla

30 FRANCIA — REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

31 IRLANDA — ITALIA

Senza oggetto

32 IRLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

33 IRLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto

34 IRLANDA — NORVEGIA

Senza oggetto

35 IRLANDA — REGNO UNITO

Nulla

36 ITALIA — LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951

37 ITALIA — PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

38 ITALIA — NORVEGIA

Nulla

39 ITALIA — REGNO UNITO

Nulla

40 LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla

41 LUSSEMBURGO — NORVEGIA

Senza oggetto

42 LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Nulla

43 PAESI BASSI — NORVEGIA

Senza oggetto

44 PAESI BASSI — REGNO UNITO

Nulla

45 NORVEGIA — REGNO UNITO

Nulla

B

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI IL CUI BENEFICIO NON È ESTESO A TUTTE LE PERSONE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

(Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

1 BELGIO — DANIMARCA

Senza oggetto

2 BELGIO — GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960;

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale).

3 BELGIO — FRANCIA

a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati;

b) L'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);

c) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

4 BELGIO — IRLANDA

Senza oggetto

5 BELGIO — ITALIA

Nulla

6 BELGIO — LUSSEMBURGO

Nulla

7 BELGIO — PAESI BASSI

Nulla

8 BELGIO — NORVEGIA

Senza oggetto

9. BELGIO — REGNO UNITO

Nulla

10 DANIMARCA — GERMANIA

a) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953;

b) Il punto 15 del protocollo finale alla convenzione suddetta;

c) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

11 DANIMARCA — FRANCIA

Nulla

12 DANIMARCA — IRLANDA

Senza oggetto

13 DANIMARCA — ITALIA

Senza oggetto

14 DANIMARCA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

15 DANIMARCA — PAESI BASSI

Senza oggetto

16 DANIMARCA — NORVEGIA

Nulla

17 DANIMARCA — REGNO UNITO

Nulla

18 GERMANIA — FRANCIA

a) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950;

b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

c) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data;

e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

19. GERMANIA — IRLANDA

Senza oggetto

20. GERMANIA — ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali);

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

21. GERMANIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).

22. GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951;

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

23. GERMANIA — NORVEGIA

Nulla

24. GERMANIA — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;

b) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.

25. FRANCIA — IRLANDA

Senza oggetto

26 FRANCIA — ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948;

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

27 FRANCIA — LUSSEMBURGO

Nulla

28 FRANCIA — PAESI BASSI

Nulla

29 FRANCIA — NORVEGIA

Nulla

30 FRANCIA — REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

31 IRLANDA — ITALIA

Senza oggetto

32 IRLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

33 IRLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto

34 IRLANDA — NORVEGIA

Senza oggetto

35 IRLANDA — REGNO UNITO

Nulla

36 ITALIA — LUSSEMBURGO

Nulla

37 ITALIA — PAESI BASSI

Nulla

38 ITALIA — NORVEGIA

Nulla

39 ITALIA — REGNO UNITO

Nulla

40 LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla

41 LUSSEMBURGO — NORVEGIA

Senza oggetto

42 LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Nulla

43 PAESI BASSI — NORVEGIA

Senza oggetto

44 PAESI BASSI — REGNO UNITO

Nulla

45 NORVEGIA — REGNO UNITO

Nulla »

L'allegato III è sostituito come segue

« *ALLEGATO III*

(Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento)

LEGISLAZIONI CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SECONDO LE QUALI L'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ È INDIPENDENTE DALLA DURATA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE O DI RESIDENZA

A BELGIO

Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale d'invalidità dei minatori e al regime speciale della gente di mare della marina mercantile

B DANIMARCA

La legge sulle pensioni d'invalidità (promulgata il 15 aprile 1970)

C GERMANIA

Nulla

D FRANCIA

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

E IRLANDA

La sezione 6 della legge sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali (Social Welfare Act) del 29 luglio 1970

F ITALIA

Nulla

G LUSSEMBURGO

Nulla

H PAESI BASSI

La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'incapacità al lavoro

I NORVEGIA

Nulla

J REGNO UNITO

La legge sulle prestazioni d'invalidità del 14 luglio 1971 »

L'allegato V è modificato e completato come segue

« A BELGIO

(invariato)

B DANIMARCA

1. Il termine " lavoratore " ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), punto ii), del regolamento, designa la persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è coperta dalla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

2. La condizione di essere stato precedentemente assicurato a titolo d'obbligo contro la stessa eventualità in un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro, prevista all'articolo 1, lettera *a*), punto iii), del regolamento, non è applicabile a favore delle persione affiliate ad una cassa autorizzata di " assicurazione-disoccupazione "

3. I periodi di assicurazione o di lavoro prestati in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono riconosciuti per l'ammissione in qualità di membro aderente ad una cassa autorizzata di assicurazione-disoccupazione come se si trattasse di periodi di lavoro prestati in Danimarca

4 I lavoratori, i richiedenti ed i titolari di pensioni o rendite nonché i loro familiari che richiedono prestazioni in natura in applicazione degli articoli 19 e 22, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 3, degli articoli 26, 28, 29 e 31 del regolamento, beneficiano di tali prestazioni alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per i membri della categoria A, allorché l'onere di tali prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

5 Per l'applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento, i familiari diversi dai figli al di sotto dei 16 anni:

a) del lavoratore soggetto alla legislazione danese, ovvero

b) del titolare di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della legislazione danese, residente in Danimarca,

che siano in via principale a carico del lavoratore o del titolare e che risiedano in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono d'ufficio affiliati alla cassa malattia alla quale è affiliato tale lavoratore o titolare, alle stesse condizioni (membro aderente o contribuente, categoria A o B) di questo ultimo.

C GERMANIA

(invariato)

D FRANCIA

(invariato)

E IRLANDA

1. Il termine " lavoratore " ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), punto ii), del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo d'obbligo o volontario, conformemente alle disposizioni della sezione 4 della legge del 1952 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali (Social Welfare Act 1952)

2 La condizione di essere stato precedentemente assicurato a titolo d'obbligo contro la stessa eventualità in un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro, prevista all'articolo 1, lettera *a*), punto iii), del regolamento, non è applicabile alle persone affiliate a titolo volontario ai regimi di assicurazione di pensioni, di pensioni di vecchiaia e di pensioni di vedova nonché al regime di assegni in caso di morte.

3. I lavoratori, i richiedenti e i titolari di pensioni o di rendite, nonché i loro familiari che richiedono cure mediche in applicazione degli articoli 19 e 22, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 3, degli articoli 26, 28, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente di tutte le cure mediche previste dalla legislazione irlandese allorché l'onere di tali prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

4 Se un lavoratore soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese e,

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato agli effetti di detta legislazione

F ITALIA

(invariato)

G LUSSEMBURGO

(invariato)

H PAESI BASSI

(invariato)

I NORVEGIA

1. Il termine " lavoratore " ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), punto ii), del regolamento, designa la persona il cui reddito considerato ai fini della pensione rientra nella categoria dei redditi elencati nel capitolo 6, sezione 4, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966.

2 Le disposizioni transitorie per il calcolo delle pensioni complementari previste dal capitolo 7, sezione 5, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966 sono applicabili ai beneficiari del regolamento residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Norvegia, purché il lavoratore abbia risieduto nel territorio norvegese:

a) per almeno cinque anni a decorrere dal suo sedicesimo anno d'età e anteriormente al 1° gennaio 1967, e

b) per almeno dieci anni a decorrere dal suo sedicesimo e anteriormente al suo settantesimo anno d'età, o prima della sua morte se essa sopravviene anteriormente a quest'ultima data.

3 *a*) Le prestazioni alle madri nubili previste dal capitolo 12, sezione 2 e sezione 3, secondo comma, della legge sull'assicurazione nazionale n 12 del 17 giugno 1966 sono erogate sul territorio di un altro Stato membro alle condizioni previste da detta legge se l'interessata risiedeva nel territorio norvegese il primo giorno del decimo mese prima della data prevista per il parto.

b) Le prestazioni alle madri nubili previste dal capitolo 12, sezione 3, primo comma, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966 sono accordate solo se l'interessata risiede in Norvegia

I REGNO UNITO

1. Il termine " lavoratore " ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa qualsiasi persona che sia tenuta a versare contributi in qualità di lavoratore subordinato

2 Se una persona risiede abitualmente nel territorio del Regno Unito o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione del Regno Unito in qualità di lavoratore subordinato, e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di un altro Stato membro, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio del Regno Unito e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione della legislazione del Regno Unito

3 Per l'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, allorché, in virtù della legislazione del Regno Unito, una donna richiede una pensione di vecchiaia

a) a titolo dell'assicurazione del coniuge, ovvero

b) a titolo della propria assicurazione personale ed ove, essendo esaurito il matrimonio per la morte del marito od altra causa, i contributi di quest'ultimo siano presi in conto per la determinazione dei suoi diritti alla pensione,

ogni riferimento ad un periodo di assicurazione da essa compiuto è considerato, al fine di stabilire la media annua dei contributi versati dal marito od iscritti a suo conto, come riferibili ad un periodo di assicurazione prestato dal marito

4. Nella misura in cui la legislazione del Regno Unito subordina il diritto alle prestazioni di disoccupazione ad una condizione di residenza, si suppone che l'assicurato abbia risieduto nel territorio del Regno Unito per ogni periodo precedente la data della sua richiesta di prestazioni durante il quale abbia risieduto o abbia prestato periodi di assicurazione o di lavoro sul territorio di un altro Stato membro.

5. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore, ai fini di poter fruire del diritto agli assegni familiari egli è trattato:

a) come se il suo luogo di nascita o quello dei suoi figli o delle persone a suo carico si trovasse nel territorio del Regno Unito, ove detto luogo di nascita si trovi nel territorio di un altro Stato membro, e

b) come se egli si fosse trovato sul territorio del Regno Unito anteriormente alla sua richiesta di prestazioni, per ogni periodo di assicurazione o di lavoro prestato nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro

6. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito e applicabile ad un lavoratore, ai fini del diritto al sussidio (*attendance allowance*), egli è trattato:

a) come se il suo luogo di nascita si trovasse nel territorio del Regno Unito, ove detto luogo di nascita si trovi nel territorio di un altro Stato membro, e

b) come se avesse abitualmente risieduto nel Regno Unito e vi fosse stato presente per ogni periodo di assicurazione o di lavoro prestato sul territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

7 Se un lavoratore soggetto alla legislazione del Regno Unito è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito, e

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio del Regno Unito per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato agli effetti di detta legislazione

8. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo

9 Ogni volta che la legislazione del Regno Unito lo richieda ai fini dell'ammissione al diritto alle prestazioni, il cittadino di uno Stato membro nato in uno Stato terzo è assimilato al cittadino del Regno Unito nato in uno Stato terzo »

2 *Regolamento* (*CEE*) *n* *2396/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971

GU n L 249/54 del 10 novembre 1971

L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente

« Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione – che ne assicura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* – l'elenco delle autorità pubbliche da esso abilitate ad intervenire finanziariamente a favore di azioni realizzate da istituti o altri enti di diritto privato (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, dagli enti equivalenti) e a garantire il buon esito di tali operazioni. »

3 *Decisione del Consiglio*, del 25 agosto 1960
GU n 56/1201 del 31 agosto 1960

modificata da

– *Decisione n. 68/188/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968
GU n L 91/25 del 12 aprile 1968

All'articolo 2 la cifra « trentasei » è sostituita con la cifra « sessanta »; inoltre, la cifra « sei » è sostituita con la cifra « dieci »

4 *Decisione n. 63/688/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1963
GU n 190/3090 del 30 dicembre 1963

modificata da
— *Decisione n 68/189/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968
GU n L 91/26 del 12 aprile 1968

All'articolo 1 la cifra « trentasei » è sostituita con la cifra « sessanta »

5. *Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri* del 9 luglio 1957
GU n 28/487 del 31 agosto 1957

modificata da

— *Decisione dell'11 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei ministri*
GU n. 46/698 del 22 marzo 1965

All'articolo 3 dell'allegato la cifra « ventiquattro » è sostituita con la cifra « quaranta »

L'articolo 5 dell'allegato è soppresso (come il titolo)

All'articolo 9 dell'allegato la cifra « tre » è sostituita con la cifra « cinque »

All'articolo 13, terzo comma, dell'allegato la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette »

All'articolo 15, primo comma, dell'allegato le parole « nonché agli osservatori del Regno Unito » sono soppresse.

All'articolo 18, primo comma, dell'allegato la cifra « sedici » è sostituita con la cifra « ventisei ».

All'articolo 18, secondo comma, dell'allegato la cifra « tredici » è sostituita con la cifra « ventuno »

6 *Direttiva n. 68/360/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 257/13 del 19 ottobre 1968

La nota dell'allegato è sostituita dal testo seguente

« (1) Belgi/Belga, danesi/danese, tedeschi/tedesco, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, del Regno Unito, secondo il paese che rilascia la carta. »

X OSTACOLI TECNICI

1 *Direttiva n. 69/493/CEE* del Consiglio, del 15 dicembre 1969
GU n. L 326/36 del 29 dicembre 1969

Nell'allegato I sono aggiunte nella colonna b le parole,

— a fronte del n. 1:
« full lead crystal 30%
krystal 30%
krystall 30% »

— a fronte del n 2
« lead crystal 24%
krystal 24%
krystall 24% »

— a fronte del n 3:
« crystal glass, crystallin
krystallin
krystallin »

a fronte del n 4:
« crystal glass, crystallin
krystallin
krystallin »

2 *Direttiva n 70/156/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970
GU n L 42/1 del 23 febbraio 1970.

L'articolo 2, lettera *a*), è sostituito dalla seguente disposizione

« Ai sensi della presente direttiva, s'intende per

a) " omologazione di portata nazionale " l'atto amministrativo denominato:

— agréation par type/aanneming, nella legislazione belga,
— standardtypegodkendelse, nella legislazione danese,
– allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,
– réception par type, nella legislazione francese,
– type approval, nella legislazione irlandese,
– omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,
– agréation, nella legislazione lussemburghese,
– typegoedkeuring, nella legislazione olandese,
– typegodjenning, nella legislazione norvegese,
– type approval, nella legislazione del Regno Unito »

L'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito con

« 1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva, e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE:

— negli Stati membri nei quali i veicoli o una categoria di veicoli formano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, le norme tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle norme nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione, se il richiedente di questa lo domanda,

— negli Stati membri nei quali i veicoli o una categoria di veicoli non formano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli non può essere rifiutata o vietata per il fatto che sono state applicate delle norme tecniche armonizzate al posto di norme corrispondenti di fonte nazionale, se il costruttore o il suo mandatario ne hanno informato le autorità competenti di questi Stati,

— su richiesta di un costruttore o del suo mandatario dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3, ciascuno Stato membro compila le rubriche della scheda di omologazione prevista all'articolo 2, lettera *b*). Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Gli altri Stati membri accettano per lo stesso tipo di veicolo questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati. »

All'articolo 13, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

3 *Direttiva n 70/157/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970

GU n L 42/16 del 23 febbraio 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se questi rispondono alle norme di cui all'allegato. »

4 *Direttiva n 70/220/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970

GU n L 76/1 del 6 aprile 1970

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico causato dai gas prodotti dal motore ad accensione comandata montato sui veicoli in questione se tali veicoli rispondono alle norme di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI »

5 *Direttiva n 70/221/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970

GU n L 76/23 del 6 aprile 1970

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i serbatoi di carburante liquido o i dispositivi di protezione posteriori, se questi rispondono alle norme di cui all'allegato. »

6 *Direttiva n 70/222/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970

GU n L 76/25 del 6 aprile 1970

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato. »

7 *Direttiva n 70/311/CEE* del Consiglio, dell'8 giugno 1970

GU n L 133/10 del 18 giugno 1970

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i loro dispositivi di sterzo, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato »

8 *Direttiva n 70/387/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970

GU n L 176/5 del 10 agosto 1970

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le loro porte, se queste rispondono alle norme di cui agli allegati. »

9 *Direttiva n 70/388/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970

GU n L 176/12 del 10 agosto 1970

Dopo l'articolo 7 è aggiunto un articolo così redatto

« *Articolo 7*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il segnalatore acustico, se questo reca il marchio di omologazione CEE ed è montato in conformità delle norme di cui all'allegato I, punto 2. »

Nell'allegato I, punto 1 4 1, alla terza e quarta riga, le parole tra parentesi sono sostituite con:

« (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, 12 per il Lussemburgo, le lettere DK per la Danimarca, le lettere IRL per l'Irlanda e la lettera N per la Norvegia). »

10 *Direttiva n 71/127/CEE* del Consiglio, del 1° marzo 1971

GU n L 68/1 del 22 marzo 1971

Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo così redatto

« *Articolo* 7-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione e l'utilizzazione di veicoli per motivi concernenti i retrovisori se questi corrispondono alle prescrizioni che figurano negli allegati. »

Nell'allegato I, il punto 2 6 1 è sostituito dal seguente testo

« 2 6 1

Il marchio di omologazione è composto da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera " e " minuscola seguita da un numero o da una lettera distintiva del paese che ha concesso l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, DK per la Danimarca, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo e N per la Norvegia) e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo, posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso. »

Nell'allegato I, il punto 3 2 1 è sostituito dal seguente testo:

« 3 2 1

Tutti i veicoli devono essere dotati di un retrovisore interno e di un retrovisore esterno Quest'ultimo deve essere montato sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri in cui i veicoli devono circolare a destra, sul lato destro del veicolo negli Stati membri in cui i veicoli devono circolare a sinistra. »

Nell'allegato I, il punto 3 2 2 è sostituito dal seguente testo

« 3 2 2

Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3 5, concernenti il campo di visibilità del retrovisore interno, è richiesto un retrovisore esterno supplementare. Quest'ultimo deve essere montato sul lato destro del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra. »

Nell'allegato I, il punto 3 3 2 è sostituito dal seguente testo

« 3 3 2

I retrovisori esterni devono essere visibili attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali. Questa disposizione non si applica ai retrovisori montati a destra, negli Stati membri in cui la circolazione è a destra o a sinistra negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra, sui veicoli delle categorie internazionali M2 e M3 ai sensi della direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. »

Nell'allegato I, il punto 3 3 3 è sostituito dal seguente testo

« 3 3 3

Nei veicoli con guida a sinistra, negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, e con guida a destra, negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra, il retrovisore esterno prescritto deve essere posto rispettivamente sul lato sinistro o destro del veicolo, in modo che *l'angolo fra il* piano verticale longitudinale medio del veicolo e il piano verticale che passa per il centro del retrovisore e per il centro del segmento che congiunge i punti oculari del conducente non sia superiore a 55°. »

Nell'allegato I, il punto 3 5 3 è sostituito dal seguente testo

« 3 5 3

Retrovisore esterno di sinistra

a) *Stati membri in cui la circolazione è a destra*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, dalla parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 2,50 metri di larghezza, limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante attraverso l'estremità sinistra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 metri da detti punti oculari (figura 4).

b) *Stati membri in cui la circolazione è a sinistra*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 3,50 metri di larghezza, limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità sinistra della larghezza fuori tutto che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 metri da detti punti oculari.

Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada, su una larghezza di 0 75 metri a partire da 4 metri verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente (figura 5) »

Nell'allegato I, il punto 3 5 4 è sostituito dal seguente testo

« 3 5 4

Retrovisore esterno di destra

a) *Stati membri in cui la circolazione è a destra*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 3,50 metri di larghezza, limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 metri da detti punti oculari.

Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada, su una larghezza di 0,75 metri a partire da 4 metri verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente (figura 4).

b) *Stati membri in cui la circolazione è a sinistra*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 2,50 metri di larghezza, limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 metri da detti punti oculari (figura 5). »

Nell'allegato I, il titolo della figura 4 è sostituito dal titolo seguente

« Retrovisori esterni (caso dei veicoli circolanti a destra) »

Si aggiunge all'allegato I una figura 5 Lo schema di tale figura è il simmetrico di quello della figura 4 rispetto a una retta del piano di questa ultima Il titolo della figura 5 è il seguente

« Retrovisori esterni (caso dei veicoli circolanti a sinistra) »

11 *Direttiva n 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n L 185/16 del 16 agosto 1971

All'articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunte, dopo il quarto trattino, le seguenti menzioni

- « fleece wool » o « virgin wool »

L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo

« 1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente. »

Nell'allegato I, al n 2 dopo il nome « guanaco (m) (1) « sono aggiunti i seguenti nomi

« castoro (m), lontra (f) »

Nell'allegato I sono aggiunte le tre seguenti rubriche

« *numeri*	*denominazione*	*descrizione delle fibre*
16 bis	Sunn	fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea
16 ter	Henequen	fibra proveniente dal libro di Agave
16 quater	Maguey	fibra proveniente dal libro di Agave Cantala »

Nell'allegato II sono aggiunte le tre seguenti rubriche

« *numero delle fibre*	*fibre*	*percentuali*
16 bis	Sunn	12
16 ter	Henequen	14
16 quater	Maguey	14 »

Nell'allegato III sono aggiunte le seguenti rubriche

« 28 tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno

29 copriuova

30 astucci per il trucco

31 borse in tessuto per tabacco

32 custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini

33 articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti

34 " nécessaires " da toletta

35 " nécessaires " per calzature »

12 *Direttiva n 71/316/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n L 202/1 del 6 settembre 1971

Nell'allegato I, punto 3 1, il primo trattino è sostituito da

« — nella parte superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato che ha concesso l'approvazione (B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Repubblica federale di Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per la Norvegia, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito) e il millesimo dell'anno di approvazione. »

Nell'allegato II, punto 3 1 1 1, lettera *a*), il primo trattino è sostituito da

« — nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima (B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Repubblica federale di Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per la Norvegia, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito) accompagnata, se necessario, da una o due cifre che precisano una ripartizione territoriale o funzionale. »

All'articolo 19, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré »

13 *Direttiva n 71/320/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n L 202/37 del 6 settembre 1971

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un nuovo articolo così redatto

« *Articolo 2*-bis

Gli Stati membri non possono rifiutare o proibire la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti i loro dispositivi di frenatura, se i veicoli in questione sono forniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a VIII e se tali dispositivi rispondono alle prescrizioni figuranti nei medesimi allegati. »

14 *Direttiva n 71/347/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971

GU n L 239/1 del 25 ottobre 1971

La lettera *a*) dell'articolo 1 è completata come segue

« *a*) la definizione della caratteristica dei cereali denominata " peso ettolitrico CEE " (masse à l'hectolitre CEE, EEG — natuurgewicht, EWG Schüttdichte EEC standard mass per storage volume, EÖF — masse af hektoliter korn, EÖF — masse av hektoliter korn). »

All'articolo 4 è aggiunto un paragrafo 3 così redatto

« 3 Durante tutto il periodo in cui l'unità di misura legalmente utilizzata nel Regno Unito e in Irlanda al momento dell'adesione resta autorizzata (pounds per bushel), l'espressione " peso ettolitrico CEE " potrà essere utilizzata per caratterizzare i cereali che siano stati misurati nel Regno Unito e in Irlanda con strumenti e metodi in uso in tali paesi. In tal caso, le misure ottenute in pounds per bushel sono convertite in " peso ettolitrico CEE " moltiplicandole per un fattore di 1,25. »

15 *Direttiva n 71/348/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971

GU n L 239/9 del 25 ottobre 1971

Al capitolo IV dell'allegato, alla fine del punto 4 8 1 si aggiungono i seguenti trattini:

« — 0,1 penny irlandese

— 0,1 penny sterling

— 1 öre norvegese

— 1 öre danese »

16 *Direttiva n 71/354/CEE* del Consiglio, del 18 ottobre 1971

GU n L 243/29 del 29 ottobre 1971

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, la parola « Allegato » è sostituita da « Allegato I »

L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente

« 3 L'obbligo di impiego delle unità di misura mantenute temporaneamente alle condizioni stabilite nei capitoli II e III dell'allegato I e nell'allegato II non può essere prescritto dagli Stati membri in cui tali unità non sono autorizzate alla data d'entrata in vigore della presente direttiva »

All'articolo 1 è aggiunto un paragrafo 4 così redatto

« 4. L'inserimento nell'allegato I delle unità di misura che figurano nell'allegato II sarà deciso entro il 31 agosto 1976 Le unità di misura per le quali entro tale data non venga presa una decisione sono soppresse al più tardi il 31 dicembre 1979. Per talune di queste unità di misura un'appropriata proroga di tale termine può essere decisa se ragioni particolari lo giustifichino. »

L'intestazione dell'allegato è sostituita da « Allegato I »

È aggiunto un allegato II così redatto

ALLEGATO II

Unità di misura del sistema imperiale il cui inserimento nell'allegato I sarà deciso entro il 31 agosto 1976.

GRANDEZZA	Nome dell'unità	Coefficiente: *Unità si* / *Unità imperiale*
Lunghezza metro (m)	Inch	$2{,}54 \cdot 10^{-2}$
	Hand	0,1016
	Foot	0,3048
	Yard	0,9144
	Fathom	1,829
	Chain	20,12
	Furlong	201,2
	Mile	1609
	Nautical Mile (UK)	1853
Superficie metro quadro (m²)	Square Inch	$6{,}452 \cdot 10^{-4}$
	Square Foot	$0{,}929 \cdot 10^{-1}$
	Square Yard	0,8361
	Rood	1012
	Acre	4047
	Square Mile	$2{,}59 \cdot 10^{-6}$
Volume metro cubo (m³)	Cubic Inch	$16{,}39 \cdot 10^{-6}$
	Cubic Foot	0,0283
	Cubic Yard	0,7646
	Fluid Ounce	$28{,}41 \cdot 10^{-6}$
	Gill	$0{,}1421 \cdot 10^{-3}$
	Pint	$0{,}5682 \cdot 10^{-3}$
	Quart	$1{,}136 \cdot 10^{-3}$
	Gallon	$4{,}546 \cdot 10^{-3}$
	Bushel	$36{,}37 \cdot 10^{-3}$
	Cran	$170{,}5 \cdot 10^{-3}$
Massa chilogrammo (kg)	Grain	$0{,}0648 \cdot 10^{-3}$
	Dram	$1{,}772 \cdot 10^{-3}$
	Ounce (avoirdupois)	$28{,}35 \cdot 10^{-3}$
	Ounce Troy	$31{,}10 \cdot 10^{-3}$
	Pound	0,4536
	Stone	6,35
	Quarter	12,70
	Cental	45,36
	Hundredweight	50,80
	Ton	1016
Forza Newton (N)	Pound Force	4,448
	Ton Force	$9{,}964 \cdot 10^{3}$
Pressione Pascal (Pa)	Inch Water Gauge	249,089
Energia Joule (J)	British Thermal Unit	1055,06
	Foot Pound Force	1,356
	Therm	$105{,}506 \cdot 10^{6}$
Potenza Watt (W)	Horsepower	745,7
Illuminamento Lux (x)	Foot Candle	10,76
Temperatura Kelvin (K)	Degree Fahrenheit	$\frac{5}{9}$
Velocità metro al secondo (m/s)	Knot (UK)	0,51472 »

XI PRODOTTI ALIMENTARI

1 *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962
GU n 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata da

— *Direttiva n 65/469/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1965
GU n 178/2793 del 26 ottobre 1965

— *Direttiva n. 67/653/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967
GU n 263/4 del 30 ottobre 1967.

— *Direttiva n 68/419/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 309/24 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/36 del 18 luglio 1970

All'articolo 9 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo

« 2. Se le iscrizioni di cui al paragrafo 1 figurano sugli imballaggi o sui recipienti e se l'indicazione di cui al paragrafo 1, lettera *c*), è stata redatta in almeno una lingua ufficiale della Comunità, gli Stati membri non possono rifiutare l'importazione di sostanze coloranti elencate nell'allegato I per il solo motivo che considerano insufficiente l'etichettatura.

Tuttavia, ogni Stato membro destinatario può esigere che quest'ultima indicazione sia redatta nella sua o nelle sue lingue ufficiali. »

2 *Direttiva n 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963
GU n 12/661 del 27 gennaio 1964

modificata da

— *Direttiva n. 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n. 148/1 dell'11 luglio 1967

— *Direttiva n 68/420/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 309/25 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/38 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/160/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/12 del 17 aprile 1971

Alla sezione I dell'allegato sono introdotti nelle colonne corrispondenti i seguenti elementi:

« E 218 p-idrossibenzoato di metile (estere metilico dell'acido p-idrossibenzoico)

E 227 Solfito acido di calcio (disolfito di calcio) »

All'articolo 9 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo

« 2 Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione in commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti figurano le indicazioni previste al paragrafo 1 e se quelle previste alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono redatte in almeno una lingua ufficiale della Comunità

Tuttavia ogni Stato membro destinatario può esigere che queste ultime indicazioni siano redatte nella sua o nelle sue lingue ufficiali. »

3 *Direttiva n 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/31 del 18 luglio 1970

All'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo

« 2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione in commercio delle sostanze elencate nell'allegato per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti figurano le indicazioni previste al paragrafo 1 e se quelle previste al paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*), sono redatte in almeno una lingua ufficiale della Comunità

Tuttavia ogni Stato membro destinatario può esigere che queste ultime indicazioni siano redatte nella sua o nelle sue lingue ufficiali »

XII POLITICA ENERGETICA

1 *Decisione n 68/416/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 308/19 del 23 dicembre 1968

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo « la Commissione » sono aggiunte le seguenti parole

« Nel caso dei nuovi Stati membri, il termine decorre dalla data dell'adesione »

XIII STATISTICHE

1 *Direttiva n 64/475/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1964
GU n 131/2193 de 13 agosto 1964

All'articolo 1 è aggiunto, dopo « relativa al 1965 »

« e, nel caso dei nuovi Stati membri, affinché venga effettuata nel 1974 una prima indagine relativa al 1973. »

2 *Direttiva n 69/467/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969
GU n L 323/7 del 24 dicembre 1969

All'articolo 2 la cifra « 57 » è sostituita con la cifra « 76 »

All'allegato II è aggiunto

« DANIMARCA

100 Vest for Storebælt

101 Ost for Storebælt ekskl Storkobenhavn

102 Storkobenhavn

IRLANDA

110 Irlande

NORVEGIA

120 Ostre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt

REGNO UNITO

130 South West Region

131 South East Region

132 Wales and Monmouthshire

133 West Midlands

134 East Midlands

135 East Anglia

136 North West Region

137 Yorkshire and Humberside

138 Northern Region

139 Scotland

140 Northern Ireland »

XIV VARIE

1 *Regolamento n 1* del Consiglio, del 15 aprile 1958
GU n 17/385 del 6 ottobre 1958

L'articolo 1 è sostituito col testo seguente

« Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono il danese, il tedesco, l'inglese, il francese, l'italiano, l'olandese e il norvegese »

All'articolo 4 la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette »

All'articolo 5 la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette »

2 *Decisione dei Consigli della CEE e della CEEA*, del 15 maggio 1959
GU n 861/59 del 17 agosto 1959

All'articolo 2 la cifra « sei » è sostituita con la cifra « dieci »

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione

I LEGISLAZIONE DOGANALE

Regolamento (CEE) n. 1769/68 della Commissione, del 6 novembre 1968
GU n L 285/1 del 25 novembre 1968

L'allegato di questo regolamento, che riprende le percentuali delle spese di trasporto aereo da incorporare nel valore in dogana, deve essere modificato in funzione della situazione risultante dalla definizione del territorio doganale della Comunità.

II AGRICOLTURA

A ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

a) *Ortofrutticoli*

1 *Regolamento n. 80/63/CEE* della Commissione, del 31 luglio 1963
GU n 121/2137 del 3 agosto 1963

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno dei nuovi Stati membri di effettuare il controllo.

2 *Regolamento n 41/66/CEE* del Consiglio, del 29 marzo 1966
GU n 69/1013 del 19 aprile 1966

All'allegato I/2, le norme comuni di qualità per i cavoli di Bruxelles devono essere completate mediante l'aggiunta di una categoria di qualità supplementare

3 *Regolamento (CEE) n 2638/69* della Commissione, del 24 dicembre 1969
GU n L 327/33 del 30 dicembre 1969

L'allegato I deve essere completato con l'elenco delle zone di spedizione di ciascun nuovo Stato membro.

4 *Regolamento (CEE) n 496/70* della Commissione, del 17 marzo 1970
GU n L 62/11 del 18 marzo 1970

L'allegato I deve essere completato con la denominazione degli organismi incaricati da ciascun nuovo Stato membro di effettuare il controllo.

5 *Regolamento (CEE) n 1291/70* della Commissione, del 1° luglio 1970
GU n L 144/10 del 2 luglio 1970

L'articolo 3, paragrafo 2, deve essere completato con l'elenco dei mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri.

6 *Regolamento (CEE) n 1559/70* della Commissione, del 31 luglio 1970

GU n L 169/55 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro

7 *Regolamento (CEE) n 1560/70* della Commissione, del 31 luglio 1970

GU n L 169/59 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro

8 *Regolamento (CEE) n 1561/70* della Commissione, del 31 luglio 1970

GU n L 169/63 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro

9 *Regolamento (CEE) n 1562/70* della Commissione, del 31 luglio 1970

GU n L 169/67 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro

10 *Regolamento (CEE) n 604/71* della Commissione, del 23 marzo 1971

GU n L 70/9 del 24 marzo 1971

Gli allegati I, II, V e VI devono essere completati con l'elenco dei mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri.

b) *Vino*

Regolamento (CEE) n 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970

GU n L 224/1 del 10 ottobre 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 756/71* della Commissione, del 7 aprile 1971

GU n L 83/48 dell'8 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n 1985/71* della Commissione, del 14 settembre 1971

GU n L 209/9 del 15 settembre 1971

L'allegato deve essere completato con le varietà di viti autorizzate o raccomandate in Irlanda e nel Regno Unito

c) *Carne suina*

1 *Regolamento n 213/67/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967

GU n 135/2887 del 30 giugno 1967

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 85/68* del Consiglio, del 23 gennaio 1968

GU n L 21/3 del 25 gennaio 1968

— *Regolamento (CEE) n 1705/68* del Consiglio, del 30 ottobre 1968

GU n L 267/1 del 31 ottobre 1968

— *Regolamento (CEE) n 2112/69* del Consiglio, del 28 ottobre 1969

GU n L 271/1 del 29 ottobre 1969

— *Regolamento (CEE) n 2090/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970

GU n L 232/1 del 21 ottobre 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco dei mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri

2 *Regolamento (CEE) n 2108/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970

GU n L 234/1 del 23 ottobre 1970

Nell'allegato I, la colonna 2 « peso della carcassa » e la colonna 3 « spessore del lardo » devono essere eventualmente modificate per tener conto delle categorie di suini di un peso compreso tra 30 e 50 chilogrammi

d) *Prodotti lattiero-caseari*

1 *Regolamento (CEE) n 985/68* del Consiglio, del 15 luglio 1968

GU n L 169/1 del 18 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 750/69* del Consiglio, del 22 aprile 1969

GU n L 98/2 del 25 aprile 1969

— *Regolamento (CEE) n 1211/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969

GU n L 155/13 del 28 giugno 1969

— *Regolamento (CEE) n 1075/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n L 116/1 del 28 maggio 1971

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera *a*), e l'articolo 8, paragrafo 4, devono essere completati con la definizione del burro di ogni nuovo Stato membro che possa formare oggetto d'interventi, così che detto burro presenti requisiti corrispondenti a quelli richiesti per il burro che può formare attualmente oggetto d'interventi nella Comunità.

2 *Regolamento (CEE) n 1053/68* della Commissione, del 23 luglio 1968

GU n L 179/17 del 25 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 196/69* della Commissione, del 31 gennaio 1969

GU n L 26/28 del 1° febbraio 1969

— *Regolamento (CEE) n 2605/70* della Commissione, del 22 dicembre 1970
GU n L 278/17 del 23 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 2369/71* della Commissione, del 4 novembre 1971
GU n L 246/27 del 5 novembre 1971

Nell'allegato, i modelli di certificati devono essere completati con l'aggiunta delle varie menzioni nelle lingue dei nuovi Stati membri

3 *Regolamento (CEE) n 1324/68* della Commissione, del 29 agosto 1968
GU n L 215/25 del 30 agosto 1968

L'allegato II deve essere completato con l'aggiunta delle menzioni nelle lingue dei nuovi Stati membri.

e) *Carne bovina*

1 *Regolamento (CEE) n 1024/68* della Commissione, del 22 luglio 1968
GU n L 174/7 del 23 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n. 863/69* della Commissione, dell'8 maggio 1969
GU n L 111/26 del 9 maggio 1969

Tale regolamento deve essere modificato per tener conto dell'adeguamento apportato all'articolo 10 del regolamento (CEE) n 805/68.

2 *Regolamento (CEE) n 1026/68* della Commissione, del 22 luglio 1968
GU n L 174/12 del 23 luglio 1968

Tale regolamento deve essere modificato per tener conto dell'adeguamento apportato all'articolo 10 del regolamento (CEE) n 805/68.

3 *Regolamento (CEE) n 1027/68* della Commissione, del 22 luglio 1968
GU n L 174/14 del 23 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n. 705/71* della Commissione, del 31 marzo 1971
GU n L 77/79 del 1° aprile 1971

L'articolo 9 deve eventualmente essere adattato per tener conto delle modifiche che saranno apportate all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1026/68

L'allegato I, lettera *b*), deve essere completato con i coefficienti riguardanti i nuovi Stati membri

Gli elementi corrispondenti a quelli che figurano attualmente nell'allegato II devono essere fissati per ciascun nuovo Stato membro ed inseriti in tale allegato.

4 *Regolamento (CEE) n 1097/68* della Commissione, del 27 luglio 1968
GU n. L 184/5 del 29 luglio 1968

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 1261/68* della Commissione, del 20 agosto 1968
GU n L 208/7 del 21 agosto 1968

— *Regolamento (CEE) n 1556/68* della Commissione, del 4 ottobre 1968
GU n. L 244/15 del 5 ottobre 1968

— *Regolamento (CEE) n 1585/68* della Commissione, del 10 ottobre 1968
GU n L 248/16 dell'11 ottobre 1968

— *Regolamento (CEE) n 1809/69* della Commissione, del 12 settembre 1969
GU n L 232/6 del 13 settembre 1969

— *Regolamento (CEE) n 1795/71* della Commissione, del 17 agosto 1971
GU n L 187/5 del 19 agosto 1971

L'allegato I deve essere completato con i coefficienti applicabili per i prezzi d'acquisto nei nuovi Stati membri

f) *Pesca*

1 *Regolamento (CEE) n 2518/70* della Commissione, del 10 dicembre 1970
GU n 271/15 del 15 dicembre 1970

L'allegato deve essere completato con i mercati all'ingrosso ed i porti rappresentativi dei nuovi Stati membri.

2 *Regolamento (CEE) n 1109/71* della Commissione, del 28 maggio 1971
GU n L 117/18 del 29 maggio 1971

L'allegato II deve essere completato con i mercati ed i porti d'importazione rappresentativi dei nuovi Stati membri

B ATTI DI CARATTERE GENERALE

1 *Regolamento (CEE) n 1373/70* della Commissione, del 10 luglio 1970
GU n L 158/1 del 20 luglio 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 2638/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970
GU n L 283/34 del 29 dicembre 1970

Nell'allegato i titoli dei certificati devono essere completati con l'aggiunta nelle lingue dei nuovi Stati membri dell'indicazione: « Titoli d'importazione o di fissazione anticipata ».

2 *Regolamento (CEE) n 729/70* del Consiglio, del 27 aprile 1970
GU n L 94/13 del 28 aprile 1970

L'importo annuo di 285 milioni di unità di conto, che figura all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, deve essere adattato al fine di tener conto delle necessità della Comunità dopo la data di adesione dei nuovi Stati membri.

C LEGISLAZIONE VETERINARIA

1 *Direttiva n 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da

— *Direttiva n. 66/600/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966
GU n 192/3294 del 27 ottobre 1966

– *Direttiva n 70/360/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/40 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971
GU n L 179/1 del 9 agosto 1971

All'allegato B, il punto 8 deve essere completato con l'indicazione degli istituti di Stato incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline in ogni nuovo Stato membro

All'allegato C, il punto 9 deve essere completato con l'indicazione degli istituti di Stato incaricati del controllo ufficiale degli antigeni in ogni nuovo Stato membro

All'allegato F,

— la nota (4) del certificato modello I,

– la nota (5) del certificato modello II,

— la nota (4) del certificato modello III,

— la nota (5) del certificato modello IV,

devono essere completate, per ciascuno dei nuovi Stati membri, con la qualifica della persona designata per firmare i certificati

2 *Elenco n. 66/340/CEE* del 6 maggio 1966
GU n 100/1604 del 7 giugno 1966

I punti A e B devono essere completati con il nome, la nazionalità, l'indirizzo ed il numero di telefono degli esperti veterinari dei nuovi Stati membri.

3 *Decisione n 69/100/CEE* della Commissione, del 18 marzo 1969
GU n L 88/9 dell'11 aprile 1969

L'articolo 1 deve essere completato con i nomi e la nazionalità degli esperti veterinari dei nuovi Stati membri.

D STATISTICHE AGRICOLE

1 *Regolamento n 79/65/CEE* del Consiglio, del 15 giugno 1965
GU n 109/1859 del 23 giugno 1965

L'allegato deve essere completato con l'elenco delle circoscrizioni dei nuovi Stati membri

2 *Regolamento n 91/66/CEE* della Commissione, del 29 giugno 1966
GU n 121/2249 del 4 luglio 1966

modificato da

Regolamento n 349/67/CEE della Commissione, del 25 luglio 1967
GU n 171/1 del 28 luglio 1967

– *Regolamento (CEE) n 1696/68* della Commissione, del 28 ottobre 1968
GU n L 266/4 del 30 ottobre 1968

– *Regolamento (CEE) n 1697/68* della Commissione, del 28 ottobre 1968
GU n L 266/7 del 30 ottobre 1968

rettificato da

— *Rettifica del regolamento n 91/66/CEE* della Commissione, del 29 giugno 1966
GU n L 277/32 del 15 novembre 1968

L'allegato III deve essere completato con la fissazione del numero di aziende contabili da selezionare per ciascuna circoscrizione dei nuovi Stati membri

3 *Regolamento n 184/66/CEE* della Commissione, del 21 novembre 1966
GU n 213/3637 del 23 novembre 1966

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 747/68* della Commissione, del 20 giugno 1968
GU n L 140/13 del 22 giugno 1968

La seconda parte dell'allegato deve essere completata con le disposizioni complementari concernenti i nuovi Stati membri.

4 *Direttiva n 71/286/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 179/21 del 9 agosto 1971

L'allegato deve essere completato con l'elenco delle circoscrizioni di ciascun nuovo Stato membro

III DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Direttiva n 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968
GU n L 65/8 del 14 marzo 1968

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), deve essere eventualmente modificato in seguito a un esame delle « Aksjeselskap » di diritto norvegese.

IV TRASPORTI

Direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962
GU n 70/2005 del 6 agosto 1962

La direttiva deve essere eventualmente modificata al fine di attuare la liberalizzazione dei trasporti su strada previsti dalla medesima direttiva per quanto riguarda i trasporti su strada tra talune regioni costiere della Comunità separate dal mare.

V CONCORRENZA

Decisione n 3/58 dell'Alta Autorità, del 18 marzo 1958
GU n 11/157 del 29 marzo 1958

completata dalla

- *Decisione n 27/59* dell'Alta Autorità, del 29 aprile 1959
  GU n 30/578 del 1° maggio 1959

L'articolo 2, paragrafo 1, deve essere completato con l'elencazione del « National Coal Board » (Regno Unito) e delle grandi imprese dell'industria carbonifera esistenti nei nuovi Stati membri.

L'articolo 3, paragrafo 2, deve essere completato con l'elencazione delle regioni di vendita dei nuovi Stati membri

VI POLITICA COMMERCIALE

Regolamento (CEE) n 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da

- *Regolamento (CEE) n 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970
  GU n L 218/1 del 3 ottobre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 724/71* del Consiglio, del 31 marzo 1971
  GU n L 80/3 del 5 aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
  GU n L 116/8 del 28 maggio 1971
- *Regolamento (CEE) n 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971
  GU n L 151/8 del 7 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
  GU n L 2491/1 del 10 novembre 1971

Il problema risultante dalla soppressione dell'indicazione Gibilterra nell'allegato II deve essere risolto in modo da garantire che, per quanto riguarda il regime di liberalizzazione all'importazione nella Comunità, Gibilterra sia posta nella stessa situazione in cui si trovava prima dell'adesione

VII POLITICA SOCIALE

1 *Regolamento (CEE) n. 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971
GU n L 149/2 del 5 luglio 1971

Il regolamento deve essere modificato nella misura in cui lo richiedano le modifiche apportate alla legislazione danese

2 *Decisione n 70/532/CEE* del Consiglio, del 14 dicembre 1970
GU n 273/25 del 17 dicembre 1970

Qualora risulti necessario in base all'evoluzione della struttura delle organizzazioni delle parti sociali contemplate in tale decisione, il numero dei rappresentanti di tali organizzazioni in seno al Comitato permanente dell'impiego deve eventualmente essere modificato

3 *Decisione n 63/326/CEE* della Commissione, del 17 maggio 1963
GU n. 80/1534 del 29 maggio 1963

modificata da

- *Decisione n. 64/19/CEE* della Commissione, del 19 dicembre 1963
  GU n 2/27 del 10 gennaio 1964
- *Decisione n. 70/254/CEE* della Commissione, del 15 aprile 1970
  GU n L 96/37 del 30 aprile 1970

4 *Decisione n 65/362/CEE* della Commissione, del 5 luglio 1965
GU n 130/2184 del 16 luglio 1965

5 *Decisione n 67/745/CEE* della Commissione, del 28 novembre 1967
GU n. 297/13 del 7 dicembre 1967

6 *Decisione n. 68/252/CEE* della Commissione, del 7 giugno 1968
GU n. L 132/9 del 14 giugno 1968

7 *Decisione n. 71/122/CEE* della Commissione, del 19 febbraio 1971
GU n L 57/22 del 10 marzo 1971

Qualora risulti necessario in base all'evoluzione della struttura delle organizzazioni delle parti sociali contemplate nelle cinque decisioni suddette, il numero dei rappresentanti delle organizzazioni in seno ai Comitati deve essere eventualmente modificato.

VIII OSTACOLI TECNICI

1 *Direttiva n 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 185/16 del 16 agosto 1971

L'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere completato aggiungendo in lingua danese e norvegese i termini equivalenti a quelli ripresi in questo articolo. I termini scelti non possono essere « ny uld » (in danese) oppure « ny ull » (in norvegese) né altre espressioni equivalenti.

L'allegato I di tale direttiva deve essere completato con l'inclusione di « Hibiscus species »

2 *Direttiva n 71/316 CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/1 del 6 settembre 1971

I disegni ai quali si riferisce l'allegato II punto 3 2.1, devono essere completati con i caratteri necessari alle nuove sigle: UK, IR, N e DK.

3 *Direttiva n 71/318/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/21 del 6 settembre 1971

L'equivalenza dei metodi di prova impiegati correntemente nel Regno Unito con quelli previsti dalla direttiva deve essere verificata prima che la direttiva possa essere modificata per ammettere tali metodi nella Comunità.

Il punto 5 2 4 del capitolo I, parte B, dell'allegato deve essere eventualmente modificato per permettere la lettura fotoelettrica del numero di giri effettuati dal tamburo del contatore

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 32, 36 e 39 dell'atto di adesione

(Euratom)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
	C. Minerali d'uranio:
	I. Minerali d'uranio e pechblenda, con tenore di uranio superiore a 5% in peso
	D. Minerali di torio:
	I. Monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20% in peso
28.50	Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;
	A. *Elementi chimici e isotopi, fissili;* loro composti, leghe dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:
	I. Uranio naturale:
	a) greggio; cascami e rottami
	b) lavorato
	1. Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri
	2. altro
	II. Altri
	B. Isotopi radioattivi artificiali e loro composti
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:
	A. Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5000
28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:
	A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro
78.06	Altri lavori di piombo:
	A. Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'*immagazzinamento di materiali* radioattivi
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati
	N. Torio:
	I. greggio; cascami e rottami
	II. lavorato
	a) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri
	b) altro
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili irradiati
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc. ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:
	A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce n. 28.51 A
	B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:
	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio
	B. *per la produzione* dei prodotti della sottovoce n. 28.51 A
	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
	A. Manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « *a mano libera* », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:
	A. Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella *rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati*
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:
	A. Appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (*applicazione di guaine*, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.):
	I. Macchine automatizzate con informazioni codificate
	II. altre
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci del capitolo 84:
	A. per la produzione dei prodotti della sottovoce n. 28.51 A
	B. Reattori nucleari:
	I. Reattori

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
	II. Parti e pezzi staccati: a) Elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale b) Elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito c) altri
	C. Appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.)
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare;
	A. Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:
	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci del capitolo 85:
	A. per la produzione dei prodotti della voce 28.51 A
	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:
	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
86.08	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:
	A. Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:
	B. Per il trasporto di merci:
	I. Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavaliers »); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati:
	A. Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:
	B. Rimorchi e semirimorchi:
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
	C. Altri veicoli:
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione

(Prodotti del Commonwealth che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali nel Regno Unito)

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:
	B. Piume in balle, sacchi o imballaggi analoghi, senza contenenti interni; calugine:
	1. Pulite secondo il procedimento descritto al paragrafo 8 della parte 12 del British standard 1425 . 1960 (e supplemento), come è stato emendato fino a novembre 1967
	D. Altri
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami:
	C. Altri
05.09	Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:
	B. Altri
13.01	Materie prime vegetali per tinta o per concia
	D. Altri
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
	B. Olio di ricino
	C. Olio di cocco; olio di arachide; olio di lino; olio di colza; olio di sesamo; olio di soia; olio di girasole; olio di cartamo
	D. Altri
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura « puffed rice », « cornflakes » e simili

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove H. altre: 2. altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio A. calcinato a morto
25.24	Amianto (asbesto)
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax »), anche colorati: C. Paraffina e cera di petrolio
32.01	Estratti per concia di origine vegetale B. altri
33.01	Oli essenziali (deterpenati e non), liquidi o concreti, e resinoidi A. oli essenziali: 3. altri: *a*) non deterpenati (*i*) i seguenti: di alloro, di citronella, di eucalipto, di zenzero, di ginger-grass, di lemon-grass, di litsea cubeba, di ninde, di cipolla, di palmarosa, di peperoncino, di legno di sandalo *b*) deterpenati
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina B. altri
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: A. preparate: 2. altre B. altre
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto B. altri
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto B. altri
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone
57.06	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane del n. 57.03 B. non contenenti fibre tessili sintetiche o artificiali 2. semplici, lucidati o lustrati; ritorti, lucidati o lustrati o no
57.07	Filati d'altre fibre tessili vegetali: B. non contenenti fibre tessili sintetiche o artificiali 2. altri
57.10	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane del n. 57.03 B. non contenenti fibre tessili sintetiche o artificiali
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati A. fatti a mano 2. altri B. altri: 3. altri
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e simili, anche confezionati: A. Tappeti a spazzola e tappetini di coir B. altri: 3. altri
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06: B. non contenenti né seta né fibre tessili sintetiche o artificiali
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati B. Articoli in feltro 2. altri
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati: B. non contenenti né seta né fibre tessili sintetiche o artificiali 3. altre

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
	B. Altri articoli:
	2. altri
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino:
	C. altri
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo; sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:
	C. altri
62.01	Coperte:
	B. altre
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:
	B. altri
	B. 1. Copriletto, copripiedi, lenzuola, federe, fodere di traversini e materassi, asciugamani, interamente di cotone senza ricami, senza fili, senza pizzo o manufatti che imitano il pizzo
	2. altri
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio
	B. altri:
	2. altri:
	b) altri
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:
	B. altri
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazione, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia
	B. Lastroni in granito
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
	A. Zinco, escluse le leghe di zinco
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:
	B. Racchette pesanti più di 255 grammi ciascuna
	C. Telai di racchette, senza corde
	D. altri
97.07	Armi e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia

ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 107 dell'atto di adesione

A LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE SEMENTI E AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1 *Direttiva n. 66/400/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n 125/2290 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/61/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n L 48/4 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1977

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni

2 *Direttiva n 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n 125/2298 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/63/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n L 48/8 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1977

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificative in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni

3 *Direttiva n 66/402/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n 125/2309 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/60/CEE* del Consiglio del 18 febbraio 1969
GU n L 48/1 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera *c*), della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1976.

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni

4 *Direttiva n 66/403/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2320 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n. 69/62/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/7 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera *a*), della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1975

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti i tuberi-seme di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni

5 *Direttiva n 69/208/CEE* del Consiglio, del 30 giugno 1969
GU n L 169/3 del 10 luglio 1969

modificata da

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera *a*), della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1976

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni

6 *Direttiva n 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 225/7 del 12 ottobre 1970

modificata da

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1976.

7. *Direttiva n. 66/404/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2325 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/64/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/12 del 26 febbraio 1969

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 1° luglio 1975

b) Le stesse disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, della suddetta direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 1° luglio 1977

B LEGISLAZIONE RELATIVA AGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Direttiva n 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970
GU n L 270/1 de 14 dicembre 1970

Fino al 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri possono mantenere le disposizioni delle regolamentazioni nazionali vigenti alla data dell'adesione, a norma delle quali, nel settore dell'alimentazione degli animali, è vietata l'utilizzazione dei seguenti additivi:

E 701 Tetraciclina
E 702 Clorotetraciclina
E 703 Oxitetraciclina
E 704 Oleandomicina
E 705 Penicillina G — potassio
E 706 Penicillina G — sodio
E 707 Penicillina G — procaina
E 708 Penicillina G — benzatene
E 709 Penicillina G — streptomicina
E 710 Spiramicina
E 711 Virginiamicina
E 712 Flavophospholipol

Alla *scadenza di detto* termine, l'impiego di tali additivi sarà autorizzato alle condizioni previste dalla direttiva, a meno che non sia stata presa, secondo la procedura degli articoli 43 e 100 del trattato CEE, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica, una decisione che escluda tali additivi dagli allegati della direttiva.

Tale deroga non può avere nessun altro effetto sull'applicazione della direttiva

D STATISTICHE AGRICOLE

Direttiva n 68/161/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n L 76/13 del 28 marzo 1968

rettificata da

— *Rettifica della direttiva n 68/161/CEE* del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n. L 132/15 del 14 giugno 1968

a) Fino al 1° dicembre 1973 il Regno Unito può effettuare ogni tre mesi le inchieste sul patrimonio suinicolo.

b) Fino al 1° dicembre 1973 l'Irlanda può procedere a inchieste sui suini secondo il criterio dell'età.

D VARIE

Regolamento (CEE) n 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969

GU n L 318/6 del 18 dicembre 1969

Fino alla data di scadenza del regime di cui all'articolo 115 dell'atto di adesione, il Regno Unito ha la facoltà di mantenere per i pompelmi le restrizioni quantitative che applicava il 1° gennaio 1972.

ALLEGATO VI

Elenco dei paesi di cui all'articolo 109 dell'atto di adesione ed al protocollo n. 22

Barbados	Maurizio
Botswana	Nigeria
Figi	Samoa occidentale
Gambia	Sierra Leone
Ghana	Swaziland
Giamaica	Tanzania
Guyana	Tonga
Kenya	Trinidad e Tobago
Lesotho	Uganda
Malawi	Zambia

ALLEGATO VII

Elenco di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione

I LEGISLAZIONE DOGANALE

1 *Direttiva n. 69/73/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n L 58/1 dell'8 marzo 1969

a) Il Regno Unito mette in vigore le misure necessarie per conformarsi al piu tardi il 1° gennaio 1975 alle disposizioni della direttiva diversa da quelle degli articoli 5 e da 15 a 18

b) Tuttavia, se si avessero ripercussioni sulle condizioni della concorrenza, in particolare a causa delle differenze di tassi di rendimento, si adotteranno misure atte a ristabilire la situazione; nel quadro della procedura prevista da detta direttiva

2. *Direttiva n 69/76/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n L 58/14 dell'8 marzo 1969

Fino al 31 dicembre 1974 la Danimarca beneficia della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3 *Direttiva n 69/73/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n L 58/1 dell'8 marzo 1969

Direttiva n 69/76/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/14 dell'8 marzo 1969

Nei nuovi Stati membri, queste direttive non si applicano ai dazi doganali a carattere fiscale fino alla data della decisione della Commissione, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

II PRODOTTI FARMACEUTICI

Direttiva n. 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965

GU n 22/369 del 9 febbraio 1965

I nuovi Stati membri applicano progressivamente, ed al più tardi il 1° gennaio 1978, la regolamentazione prevista da tale direttiva alle specialità che abbiano ricevuto prima dell'adesione l'autorizzazione ad essere immesse sul mercato.

III TRASPORTI

1 *Regolamento (CEE) n 543/69* del Consiglio, del 25 marzo 1969

GU n L 77/69 del 29 marzo 1969

L'applicazione di questo regolamento ai trasporti nazionali nei nuovi Stati membri è differita sino al

1° gennaio 1976 per la Danimarca

1° gennaio 1976 per l'Irlanda

1° gennaio 1976 per il Regno Unito

2 *Regolamento (CEE) n 1191/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969
GU n L 156/1 del 28 giugno 1969

Il diritto alla compensazione previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dall'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore in Irlanda e nel Regno Unito il 1° gennaio 1974

3 *Regolamento (CEE) n 1107/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970
GU n L 130/1 del 15 giugno 1970

Per quanto riguarda l'Irlanda ed il Regno Unito, gli aiuti previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, sono comunicati alla Commissione all'inizio del 1974

4 *Regolamento (CEE) n 1463/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n. L 164/1 del 27 luglio 1970

Le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, si applicano nei confronti della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito a decorrere dal 1° gennaio 1976.

5 *Decisione n. 70/108/CEE* del Consiglio, del 27 gennaio 1970
GU n L 23/24 del 30 gennaio 1970

Le stesse disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, si applicano nei confronti della Danimarca a decorrere dal 1° gennaio 1974

IV CONCORRENZA

Regolamento (CEE) n 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968
GU n L 175/1 del 23 luglio 1968

Per quanto concerne il Regno Unito, la proibizione di cui all'articolo 2 di questo regolamento si applica il 1° luglio 1973 agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione della proibizione.

V LEGISLAZIONE FISCALE

1 *Direttiva n 69/169/CEE* del Consiglio, del 28 maggio 1969
GU n L 133/6 del 4 giugno 1969

a) La Danimarca ha la facoltà di escludere fino al 31 dicembre 1975 dalla franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle imposizioni indirette interne le seguenti merci:

— prodotti del tabacco;

— bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22° di alcole;

— birre, quando la quantità supera i 2 litri

b) Le norme che la Danimarca applica in forza di tale facoltà al traffico dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle applicabili al traffico dei viaggiatori tra gli Stati membri.

c) Prima della scadenza del termine suddetto, il Consiglio decide, in conformità della procedura dell'articolo 100 del trattato CEE, se e in quale misura sia necessaria una proroga di tale deroga, tenendo conto del grado di realizzazione dell'unione economica e monetaria e specialmente dei progressi compiuti nell'armonizzazione fiscale.

d) Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera *c*), dell'atto di adesione

2 *Direttiva n 69/335/CEE* del Consiglio, del 17 luglio 1969
GU n L 249/25 del 3 ottobre 1969

Se i lavori relativi all'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b*), non sono terminati prima dell'adesione, l'Irlanda ed il Regno Unito mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, al più tardi il 1° gennaio 1974, alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

VI POLITICA COMMERCIALE

1 *Regolamento (CEE) n 459/68* del Consiglio, del 5 aprile 1968
GU n L 93/1 del 17 aprile 1968

La stessa disposizione dell'articolo 26 s'applica all'Irlanda, al Regno Unito e alla Norvegia fino al 30 giugno 1977

2 *Regolamento (CEE) n 2603/69* del Consiglio, del 20 dicembre 1969
GU n L 324/25 del 27 dicembre 1969

Salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, fino al 30 giugno 1975 l'Irlanda ha la facoltà di mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative alle esportazioni irlandesi dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
44.04	Legno semplicemente squadrato
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm

3 *Regolamento (CEE) n 109/70* del Consiglio, del 19 dicembre 1969
GU n L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n. 1492/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n. L 166/1 del 29 luglio 1970

— *Regolamento (CEE) n 2172/70* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n L 239/1 del 30 ottobre 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n 2567/70* del Consiglio, del 14 dicembre 1970
GU n L 276/1 del 21 dicembre 1970

— *Regolamento* (*CEE*) *n. 532/71* del Consiglio, dell'8 marzo 1971
GU n L 60/1 del 13 marzo 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 725/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 80/4 del 5 aprile 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n. 1073/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 119/1 del 1° giugno 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n. 1074/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 119/35 del 1° giugno 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 2385/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/3 del 10 novembre 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 2386/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/12 del 10 novembre 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 2406/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n L 250/1 dell'11 novembre 1971

— *Regolamento* (*CEE*) *n 2407/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n L 250/7 dell'11 novembre 1971

a) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974, e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, il Regno Unito ha la facoltà di mantenere restrizioni quantitative all'importazione fino al 31 dicembre 1974 per i prodotti elencati in appresso:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 52.01	Fili di metallo combinati con fili di cotone (filati metallici), compresi i filati di cotone spiralati con metallo, e i filati di cotone metallizzati
ex 52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, combinati con fili di cotone, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili
ex 59.09	Tessuti in tutto o in parte di cotone, oleati o ricoperti di un intonaco a base di olio
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, in cotone
ex 59.14	Lucignoli tessuti intrecciati, o a maglia, di cotone, per lampade, fornelli, candele e simili
ex 59.15	Tubi per pompe e altri tubi simili, in tutto o in parte di cotone
ex 59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di cotone
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, di cotone

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro striscie (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate, escluse le campane per panama
ex 65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti, escluse le campane per panama
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi

b) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974, e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, il Regno Unito ha la facoltà di mantenere restrizioni quantitative all'importazione al più tardi fino al 31 dicembre 1977 per i prodotti enumerati in appresso:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 39.07	Guanti delle sostanze comprese nelle voci dal 39.01 al 39.06 incluso
ex 40.13	Guanti di gomma vulcanizzata, non indurita
ex 43.03	Guanti di pellicceria
ex 43.04	Guanti di pelliccia artificiale

Tra la Commissione e il Regno Unito hanno tuttavia luogo consultazioni annue, al fine di verificare se detto termine possa essere abbreviato.

c) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974 e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, l'Irlanda e il Regno Unito hanno la facoltà di mantenere restrizioni quantitative all'importazione al più tardi fino al 31 dicembre 1975 per i prodotti enumerati in appresso:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
54.03	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al *minuto*
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto

Ove necessario, tale termine può essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, al più tardi fino al 31 dicembre 1977.

d) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974 e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, l'Irlanda ha la facoltà di mantenere nei confronti

— della Cecoslovacchia

— della Romania

— della Repubblica popolare cinese

— dell'Ungheria

— della Bulgaria

— della Polonia

— dell'URSS

restrizioni quantitative all'importazione al più tardi fino al 30 giugno 1977 per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:
	— Tale incerate e tessuti-cuoio di larghezza superiore a 4 pollici
	— altri, tessuti
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
	— Tessuti-cuoio di larghezza superiore a 4 pollici
	— Stampati, dipinti o goffrati
	— altri, tessuti, di larghezza non inferiore a 30 cm (ad esclusione dei tessuti che contengono 33⅓% o più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni)
	— altri, tessuti, che contengono più del 60% in peso di cotone (ad esclusione dei tessuti che contengono 33⅓% o in più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, di cotone
ex 62.01	Coperte, escluse le coperte da viaggio

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1975 al più tardi, tale termine sarà esaminato in occasione di consultazioni annue fra la Commissione e l'Irlanda e sarà abbreviato, ove possibile, tenuto particolarmente conto dei risultati dei negoziati tra la Comunità ed i principali paesi fornitori dei prodotti in oggetto.

4. *Regolamento (CEE) n 1025/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 218/1 del 3 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n 724/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 80/3 del 5 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 116/8 del 28 maggio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971
GU n L 151/8 del 7 luglio 1971

— *Regolamento (CEE) n 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/1 del 10 novembre 1971

a) Il Regno Unito ha la facoltà di mantenere, fino alla data di scadenza del regime di cui all'articolo 115 dell'atto di adesione le restrizioni quantitative che applicava il 1° gennaio 1972 per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
08.02	Agrumi, freschi o secchi
	D. Pompelmi e pomeli
ex 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri
	— Pompelmi e pomeli

b) Salvo le disposizioni del sistema di preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974, e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concludera, l'Irlanda ha la facoltà di mantenere al più tardi fino al 30 giugno 1977, nei confronti

— del Giappone

— dell'India

— della Malesia

— di Macao

— di Hong Kong

— della Repubblica di Cina (Formosa)

— del Pakistan

— della Jugoslavia

restrizioni quantitative all'importazione per i seguenti prodotti

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 51.01	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi:
	— i filati interamente di filato viscosa (raion), di filato acetato o di filato cupro-ammoniacale
	— i filati che non hanno subito nessuna delle seguenti operazioni: testurizzazione, tintura, addoppio, ritorcitura, apprettatura od operazioni analoghe e non arrotolati su cono o rocchette
54.05	Tessuti di lino o di ramié
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
ex 56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:
	— contenenti lana, peli, cotone, lino o canapa
ex 57.06	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03
	— di juta
ex 59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria:
	— stoffe tessute, ad esclusione delle tele tinte per legatoria
ex 59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:
	— Nastri e strisce tagliate a sghembo
	— altri, di larghezza superiore a 4 pollici
ex 59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:
	— Tele incerate e tessuti-cuoio, di larghezza superiore a 4 pollici
	— altri, tessuti
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:
	— Tessuti-cuoio di larghezza superiore a 4 pollici
	— Stampati, dipinti o goffrati
	— altri, tessuti, di larghezza non inferiore a 30 cm (ad esclusione dei tessuti che contengono 33⅓% o più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni)
	— altri, tessuti, che contengono più del 60% in peso di cotone e, ad esclusione dei tessuti che contengono 33⅓% o più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:
	— Tessuti stampati, dipinti o goffrati (diversi da *quelli a* maglia)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 59.12 (seguito)	— Nastri di lino, di larghezza non superiore a 2 pollici, a due cimose
	— Tessuti a maglia
	— altri, tessuti
ex 60.01	Stoffe a maglia, non elastica né gommata, in pezza, non fatte all'uncinetto
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata.
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:
	— Calzamaglia
ex 60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata ad esclusione:
	— delle stoffe a maglia elastica di larghezza superiore a 1 pollice
	— delle stoffe a maglia gommata, fatte all'uncinetto
	— dei manufatti di maglia elastica o gommata
61.07	Cravatte
61.08	Colli; collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili di tessuto o di maglia, anche elastici
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi gli emblemi, stemmi e motivi
62.01	Coperte
ex 62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:
	— *Vele per imbarcazioni*
	— Copertoni
	— Tappeti per il suolo
	— Amache
	— Tende per l'esterno
	— Tende
	— Sacchi a pelo
ex 94.04	Sommier; materasse non di gomma, cuscini-poufs, cuscini in poliuretano allo stato spugnoso o cellulare; copripiedi e piumini; *altri oggetti letterecci*

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1975 al più tardi, tale termine sarà esaminato in occasione di consultazioni annuali fra la Commissione e l'Irlanda e sarà abbreviato, ove possibile, tenuto particolarmente conto dei risultati dei negoziati tra la Comunità ed i principali paesi fornitori dei prodotti in oggetto.

VII POLITICA SOCIALE

1 *Regolamento (CEE) n 1612/68* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 257/2 del 19 ottobre 1968

2 *Decisione n. 68/359/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 257/1 del 19 ottobre 1968

3 *Direttiva del Consiglio*, del 5 marzo 1962

GU n 57/1650 del 9 luglio 1962

4 *Direttiva n 68/360/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n L 257/13 del 19 ottobre 1968

L'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno facolta di mantenere fino al 31 dicembre 1977 le disposizioni nazionali che assoggettano ad autorizzazione preliminare l'immigrazione per svolgere un lavoro subordinato e/o l'accesso ad un impiego subordinato dei cittadini degli altri Stati membri, in Irlanda o nell'Irlanda del Nord.

5 *Regolamento (CEE) n 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n L 149/2 del 5 luglio 1971

Durante un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui questo regolamento diventa applicabile all'Irlanda, questa può riservare il beneficio delle prestazioni di disoccupazione e delle prestazioni dei regimi non contributivi di vecchiaia, delle vedove, degli orfani e dei ciechi alle sole persone che risiedono nel territorio dell'Irlanda, a condizione che dette prestazioni siano disciplinate da una legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e che durante il periodo sopraddetto la parità di trattamento sia garantita in Irlanda ai cittadini degli Stati membri originari e degli altri nuovi Stati membri nonché ai profughi ed agli apolidi.

VIII OSTACOLI TECNICI

Direttiva n 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n L 185/16 del 16 agosto 1971

Per l'introduzione delle nuove denominazioni corrispondenti ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di questa direttiva, la Danimarca e la Norvegia beneficiano di un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1974.

IX PRODOTTI ALIMENTARI

1 *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962

GU n 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata da

– *Direttiva n 65/469/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1965

GU n 178/2793 del 26 ottobre 1965

– *Direttiva n 67/653/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967

GU n 263/4 del 30 ottobre 1967

– *Direttiva n. 68/419/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n L 309/24 del 24 dicembre 1968

– *Direttiva n 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n L 157/36 del 18 luglio 1970

1 I nuovi Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 le legislazioni nazionali, esistenti alla data dell'adesione, in forza delle quali è ammesso l'uso:

a) delle sostanze coloranti enumerate sub 2, nei prodotti alimentari

b) dei seguenti prodotti per diluire o sciogliere le sostanze coloranti

Acetato d'etile

Etere dietilico

Monoacetato di glicerina

Diacetato di glicerina

Triacetato di glicerina

Alcole isopropilico

Propilene-glicole (1,2 propendiolo)

Acido acetico

Idrossido di sodio, idrossido d'ammonio

Entro il 31 dicembre 1977, il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, in merito a una proposta che miri ad aggiungere:

a) nell'elenco dell'allegato I della direttiva in questione, le sostanze di cu al precedente comma, lettera *a*),

b) nell'elenco dell'articolo 6 di detta direttiva, le sostanze di cui al precedente comma, lettera *b*)

L'inclusione di tali sostanze negli elenchi dell'allegato I o dell'articolo 6 può essere decisa soltanto qualora le ricerche scientifiche abbiano provato che esse non sono nocive alla salute umana e il loro impiego sia necessario dal punto di vista economico.

2. Le sostanze coloranti destinate alla colorazione in massa e in superficie, di cui al paragrafo 1, lettera *a*), sono le seguenti:

DENOMINAZIONE ABITUALE	Schultz	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione
violetto acido 6 B	805	(697) 42.640		sale monosodico della 4-[[4-(N-etil-p sulfobenzilamino)-fenil]-[4 (N-etil-p sulfoniumbenzilamino)-fenil]-metilene)] (N, N-dimetil-Δ 2,5-cicloesadiene-imina)
bruno FK				un miscuglio comprendente essenzialmente il sale bisodico di 1, 3-diammino-4-(p-sulfofenilazo) benzene e il sale sodico del 2, 4-diammino-5-(p-sulfofemilazo) toluene
marrone cioccolato FB				prodotto ottenuto mediante la copulazione dell'acido naftionico diazotato con un miscuglio di morino (C.I. 75.660) e di madurin (C.I. 75.240)
marrone cioccolato HT	—	20,285		sale disodico dell'acido 4,4'-[(2,4-diidrossi-5-(idrossimetil)-m-fenilene] bis (AZO)]-di-1-naftalene solfonico
arancio G	39	(27) 16.230		sale disodico dell'acido fenilazo-1 naftol-2 disolfonico-6,8
arancio RN (arancio di croceina)	36	15.970		sale monosodico dell'acido fenilazo-1 naftol-2 disolfonico-6,8
rosso 2 G	40	18.050		sale disodico dell'acido acetamido-5 idrossi-4 (fenilazo)-3 naftalene-2,7 disolfonico
blu brillante FCF	770	(671) 42.090		sale disodico della 4 [[4-(N-etil-p-sulfobenzilamino)-fenil]-(2-sulfonium-fenil)-metilene]-[1 (N-etil-N-p-sulfobenzil)- Δ 2,5-) cicloesadiene-imina)
giallo 2 G		18.965		sale disodico della 1- (2,5-dicloro 4-sulfofenile)-5 idrossi-3-metile-4-p-sulfofenilazopirazolo
biossido di titanio (E 171)	1.418	(1.264) 77.891		
ossidi e idrossidi di ferro (E 172)	1.428 1.429 1.470	77.489 77.491 77.492 77.499		
blu oltremare	1.435	(1.290) 77.007		combinazione di alluminio, di sodio di silico e di zolfo
orcanetto, alcannina	1.382	(1.240) 75.520 75.530	140	estratto della radice dell'Alcanna tinctoria
rosso solido E	210	(82) 16.045		sale disodico dell'acido (sulfo-4 naftilazo-1) -1 naftol-2 sulfonico-6

3. I nuovi Stati membri possono mantenere *sino al 31 dicembre 1975* le disposizioni delle regolamentazioni nazionali vigenti alla data dell'adesione, in virtù delle quali, nella colorazione dei prodotti destinati all'umana alimentazione, si proibisce l'uso delle seguenti sostanze coloranti:

- E 103 crisoina S,
- E 105 giallo solido,
- E 111 arancio GGN,
- 120 coccinigila,
- E 121 oricello, orceina,
- E 125 scarlatto GN,
- E 126 ponceau GR

Alla scadenza di tale termine, l'impiego di tali sostanze sarà autorizzato alle condizioni previste dalla direttiva, a meno che, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica, non si prenda, secondo la procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, una decisione che escluda dette sostanze dall'allegato I della direttiva.

4 Salvo le precedenti disposizioni, la legislazione dei nuovi Stati membri, modificata secondo le disposizioni di detta direttiva, è applicata al più tardi il 1° luglio 1974 ai prodotti commercializzati in tali Stati membri.

2 *Direttiva n 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963
GU n 12/161 del 27 gennaio 1964

modificata da

— *Direttiva n 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n 148/1 dell'11 luglio 1967

— *Direttiva n. 68/420/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 309/25 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/38 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n 71/160/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/12 del 17 aprile 1971

1 Fino al 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri possono mantenere le legislazioni nazionali, esistenti alla data dell'adesione, relative all'impiego nei prodotti alimentari di:

- acido formico
- nitrito di potassio
- propionato di potassio (sale di potassio dell'acido propionico)
- derivato sodico dell'estere metilico dell'acido p-idrossibenzoico
- nonché di soluzioni acquose di fumo

Entro il 31 dicembre 1977, il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, in merito a una proposta che miri a includere tali sostanze nell'articolo 3 della suddetta direttiva

L'inclusione di tali sostanze può essere decisa soltanto qualora le ricerche scientifiche abbiano provato che esse non sono nocive alla salute umana e il loro impiego sia necessario dal punto di vista economico

2 Senza pregiudizio delle disposizioni suddette, la legislazione dei nuovi Stati membri, modificata secondo le disposizioni della direttiva in questione, è applicata al più tardi al 1° luglio 1974 ai prodotti commercializzati in questi Stati membri.

3 *Direttiva n 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/31 del 18 luglio 1970

1. Entro il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri possono mantenere le legislazioni nazionali esistenti alla data dell'adesione, relative all'impiego, nei prodotti alimentari, dell'etossichina, del pirofosfato acido di sodio, del pirofosfato di sodio, del pirofosfato di potassio, del pirofosfato di calcio, del tripolifosfato di sodio, del polimetafosfato di potassio, del metafosfato di sodio e del gallato di propile.

Prima del 31 dicembre 1977, il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, in merito a una proposta che miri ad aggiungere nell'elenco dell'allegato della direttiva in questione le sostanze di cui al comma precedente

L'inclusione di tali sostanze nell'elenco dell'allegato può essere decisa soltanto qualora le ricerche scientifiche abbiano provato che esse non sono nocive alla salute umana e il loro impiego sia necessario dal punto di vista economico.

2 Salve le precedenti disposizioni, la legislazione dei nuovi Stati membri, modificata secondo le disposizioni della suddetta direttiva, è applicata al più tardi il 1° luglio 1974 ai prodotti commercializzati in questi Stati membri.

ALLEGATO VIII

Elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 1, dell'atto di adesione

1 *Comitato del Fondo sociale europeo*
contemplato dall'articolo 124 del trattato CEE

2 *Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori*
istituito dal regolamento n. 15 del 16 agosto 1961
GU n. 57/1073 del 26 agosto 1961

modificato da

— *Regolamento n 38/64/CEE* del Consiglio, del 25 marzo 1964
GU n. 62/965 del 17 aprile 1964

— *Regolamento (CEE) n 1612/68* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 257/2 del 19 ottobre 1968

3 *Comitato consultivo per la formazione professionale*
istituito dalla decisione n 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963
GU n. 63/1338 del 20 aprile 1963

4 *Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti*
istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
GU n L 149/2 del 5 luglio 1971

5 *Comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento*
istituito dallo statuto dell'Agenzia del 6 novembre 1958
GU n. 27/534 del 6 ottobre 1958

ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 2, dell'atto di adesione

1. *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli*
istituito dalla decisione n 63/326/CEE della Commissione, del 17 maggio 1963
GU n. 80/1534 del 29 maggio 1963

2 *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della pesca marittima*
istituito dalla decisione n 68/252/CEE della Commissione, del 7 giugno 1968
GU n L 132/9 del 14 giugno 1968

3 *Comitato dei trasporti*
istituito dalla decisione del Consiglio del 15 settembre 1958
GU n. 25/509 del 27 novembre 1958

modificata dalla

— *Decisione* del Consiglio del 22 giugno 1964
GU n 102/1602 del 29 giugno 1964

4 *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore dei trasporti stradali*
istituito dalla decisione n 65/362/CEE del 5 luglio 1965
GU n. 130/2184 del 16 luglio 1965

5. *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della navigazione interna*
istituito dalla decisione n 67/745/CEE della Commissione del 28 novembre 1967
GU n 297/13 del 7 dicembre 1967

6 *Comitato consultivo per i problemi sociali nelle ferrovie*
istituito dalla decisione n 71/122/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1971
GU n. L 57/22 del 10 marzo 1971

7 *Collegio arbitrale*
previsto dall'articolo 18 del trattato CEEA

8 *Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari*
istituito dalla decisione n. 64/435/CEE della Commissione, del 20 luglio 1964
GU n 122/2049 del 29 luglio 1964

modificata dalla

— *Decisione n 70/290/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/24 del 4 giugno 1970

9 *Comitato consultivo delle carni suine*
istituito dalla decisione del 18 luglio 1962
GU n 72/2028 dell'8 agosto 1962

modificata dalla

— *Decisione n 70/283/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/11 del 4 giugno 1970

10 *Comitato consultivo delle carni bovine*
istituito dalla decisione n 64/434/CEE della Commissione, del 20 luglio 1964
GU n 122/2047 del 29 luglio 1964

modificata dalla

— *Decisione n. 70/288/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/20 del 4 giugno 1970

11 *Comitato consultivo del pollame e delle uova*
istituito dalla decisione del 18 luglio 1962
GU n 72/2030 dell'8 agosto 1962

modificata dalla

— *Decisione n. 70/291/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/26 del 4 giugno 1970

12 *Comitato consultivo dei cereali*
istituito dalla decisione del 18 luglio 1962
GU n 72/2026 dell'8 agosto 1962

modificata dalla

— *Decisione n. 70/286/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/16 del 4 giugno 1970

13 *Sezione specializzata « riso » del Comitato consultivo dei cereali*
istituito dalla decisione n 64/436/CEE della Commissione, del 20 luglio 1964
GU n 122/2051 del 29 luglio 1964

modificata dalla

— *Decisione n 70/285/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/14 del 4 giugno 1970

14 *Comitato consultivo dei grassi*
istituito dalla decisione n. 67/388/CEE della Commissione, del 9 giugno 1967
GU n. 119/2343 del 20 giugno 1967

sostituita dalla

— *Decisione n. 71/90/CEE* della Commissione, del 1° febbraio 1971
GU n L 43/42 del 22 febbraio 1971

15 *Comitato consultivo dello zucchero*
istituito dalla decisione n 69/146/CEE della Commissione, del 29 aprile 1969
GU n. L 122/2 del 22 maggio 1969

16 *Comitato consultivo per gli ortofrutticoli*
istituito dalla decisione del 18 luglio 1962
GU n 72/2032 dell'8 agosto 1962

modificata dalla

— *Decisione n 70/287/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/18 del 4 giugno 1970

17 *Comitato consultivo vitivinicolo*
istituito dalla decisione del 18 luglio 1962
GU n 72/2034 dell'8 agosto 1962

modificata dalla

— *Decisione n 70/292/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/28 del 4 giugno 1970

18 *Comitato consultivo per le piante vive ed i prodotti della floricoltura*
istituito dalla decisione n 69/84/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1969
GU n L 68/8 del 19 marzo 1969

modificata dalla

— *Decisione n. 70/289/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n L 121/22 del 4 giugno 1970

19 *Comitato consultivo della pesca*
istituito dalla decisione n 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971
GU n. L 68/18 del 22 marzo 1971

20 *Comitato consultivo del tabacco greggio*

istituito dalla decisione n 71/31/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1970

GU n. L 14/8 del 18 gennaio 1971

21 *Comitato consultivo del lino e della canapa*

istituito dalla decisione n. 71/32/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1970

GU n L 14/11 del 18 gennaio 1971

22 *Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola*

istituito dalla decisione n 64/488/CEE della Commissione, del 29 luglio 1964

GU n. 134/2256 del 20 agosto 1964

modificata dalla

— *Decisione n 65/371/CEE* della Commissione, dell'8 luglio 1965

GU n 132/2209 del 20 luglio 1965

— *Decisione n 71/79/CEE* della Commissione, del 26 gennaio 1971

GU n L 32/15 del 9 febbraio 1971

23 *Comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti i conduttori agricoli*

istituito dalla decisione n 64/18/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1963

GU n 2/25 del 10 gennaio 1964

modificata dalla

— *Decisione n. 70/284/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n L 121/13 del 4 giugno 1970

ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 150 dell'atto di adesione

I TRASPORTI

1 *Regolamento n. 11* del Consiglio, del 27 giugno 1960

GU n 52/1121 del 16 agosto 1960

Irlanda 1° ottobre 1973

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° ottobre 1973

2 *Regolamento n 141* del Consiglio, del 26 novembre 1962

GU n 124/2751 del 28 novembre 1962

Norvegia 1° aprile 1973

3 *Regolamento n 117/66/CEE* del Consiglio, del 28 luglio 1966

GU n 147/2688 del 9 agosto 1966

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

4 *Regolamento (CEE) n 1016/68* della Commissione, del 9 luglio 1968

GU n L 173/8 del 22 luglio 1968

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

5 *Regolamento (CEE) n. 543/69* del Consiglio, del 25 marzo 1969

GU n L 77/49 del 29 marzo 1969

Irlanda 1° aprile 1973

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

6 *Regolamento (CEE) n 1191/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969

GU n L 156/1 del 28 giugno 1969

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° gennaio 1974

7 *Regolamento (CEE) n 1192/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969

GU n L 156/8 del 28 giugno 1969

Irlanda 1° ottobre 1973

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° ottobre 1973

8 *Regolamento (CEE) n 1107/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU n L 130/1 del 15 giugno 1970

Norvegia 1° aprile 1973

9 *Regolamento (CEE) n 1108/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU n L 130/4 del 15 giugno 1970

Danimarca 1° gennaio 1974

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° gennaio 1974

10 *Regolamento (CEE) n 1463/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n L 164/1 del 27 luglio 1970

Norvegia 1° aprile 1973

11. *Regolamento (CEE) n 2598/70* della Commissione, del 18 dicembre 1970
GU n L 278/1 del 23 dicembre 1970

Danimarca 1° gennaio 1974

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° gennaio 1974

12 *Regolamento (CEE) n 281/71* della Commissione, del 9 febbraio 1971
GU n L 33/11 del 10 febbraio 1971

Danimarca 1° gennaio 1974

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° gennaio 1974

II POLITICA COMMERCIALE

1 *Regolamento (CEE) n 459/68* del Consiglio, del 5 aprile 1968
GU n L 93/1 del 17 aprile 1968

rettificato da

— *Rettifica al regolamento (CEE) n 459/68* del Consiglio, del 5 aprile 1968
GU n L 103/38 del 1° maggio 1968

Norvegia 1° aprile 1973

2 *Regolamento (CEE) n 2603/69* del Consiglio, del 20 dicembre 1969
GU n L 324/25 del 27 dicembre 1969

Norvegia 1° aprile 1973

3 *Regolamento (CEE) n 109/70* del Consiglio, del 19 dicembre 1969
GU n L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n. 1492/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n L 166/1 del 29 luglio 1970

— *Regolamento (CEE) n 2172/70* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n L 239/1 del 30 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n 2567/70* del Consiglio, del 14 dicembre 1970
GU n L 276/1 del 21 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n 532/71* del Consiglio, dell'8 marzo 1971
GU n L 60/1 del 13 marzo 1971

— *Regolamento (CEE) n 725/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 80/4 del 5 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n 1073/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 119/1 del 1° giugno 1971

— *Regolamento (CEE) n 1074/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 119/35 del 1° giugno 1971

— *Regolamento (CEE) n 2385/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/3 del 10 novembre 1971

— *Regolamento (CEE) n 2386/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n L 249/12 del 10 novembre 1971

— *Regolamento (CEE) n 2406/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n L 250/1 dell'11 novembre 1971

— *Regolamento (CEE) n 2407/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n L 250/7 dell'11 novembre 1971

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

4 *Regolamento (CEE) n 1025/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n. L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da

— *Regolamento (CEE) n 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 218/1 del 3 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n 724/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 80/3 del 5 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n L 116/8 del 28 maggio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971
GU n L 151/8 del 7 luglio 1971

— *Regolamento (CEE) n 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/1 del 10 novembre 1971

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

5 *Regolamento (CEE) n 1023/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n L 124/1 dell'8 giugno 1970

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

6 *Regolamento (CEE) n 1471/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n L 164/41 del 27 luglio 1970

Norvegia 1° aprile 1973

7 *Decisione del 6 marzo 1953* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio relativa al divieto d'esportazione di rottami

Non pubblicata

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

8 *Decisione dell'8 ottobre 1957* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri relativa alla regolamentazione riguardante la esportazione dei prodotti di recupero

Non pubblicata

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

9 *Decisione del 18 dicembre 1958* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri relativa alla regolamentazione riguardante l'esportazione di rottami di acciai legati

Non pubblicata

combinata con la

10 *Decisione del 19 novembre 1962* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio riguardante l'assimilazione dei cascami lingottati di acciai legati, di cui alla voce 73 15 B I b 1 aa, ai rottami di acciai legati

Non pubblicata

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

11. *Decisione del 2 marzo 1959* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio riguardante l'esportazione di rottami da demolizione navale

Non pubblicata

modificata dalla

— *Decisione del 15 gennaio 1962* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri

Non pubblicata

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

12. *Decisione del 7 ottobre 1959* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri riguardante l'elenco comune dei prodotti ai quali può essere applicata la decisione dell'8 ottobre 1957 dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio relativa alla regolamentazione dell'esportazione dei prodotti di recupero

Non pubblicata

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

13. *Decisione del 26 ottobre 1961* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio riguardante la regolamentazione da applicarsi a partire dal 1° gennaio 1962 in materia di esportazione di rotaie usate

Non pubblicata

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

III POLITICA SOCIALE

1 *Regolamento (CEE) n 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n L 149/2 del 5 luglio 1971

Danimarca 1° aprile 1973

Irlanda 1° aprile 1973

Norvegia 1° aprile 1973

Regno Unito 1° aprile 1973

IV EURATOM

1 *Decisione del Consiglio, del 9 settembre 1961*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA) » e alla comunicazione di cognizioni da parte di detta impresa

Non pubblicata

Regno Unito 1° aprile 1973

2. *Decisione del Consiglio, del 18 giugno 1963*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH (KRB) » ed alla comunicazione di cognizioni da parte di detta impresa

Non pubblicata

Regno Unito 1° aprile 1973

3 *Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1964*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Kernkraftwerk Lingen GmbH »

Non pubblicata

Regno Unito 1° aprile 1973

4 *Decisione del Consiglio, del 28 luglio 1966*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH »

Non pubblicata

Regno Unito 1° aprile 1973

ALLEGATO XI

Elenco di cui all'articolo 152 dell'atto di adesione

I LEGISLAZIONE DOGANALE

1 *Direttiva n 68/312/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1968
GU n L 194/13 del 6 agosto 1968

Norvegia 1° luglio 1973

2 *Direttiva n 69/73/CEE del Consiglio*, del 4 marzo 1969
GU n L 58/1 dell'8 marzo 1969

Norvegia 1° luglio 1973

3 *Direttiva n 69/74/CEE del Consiglio*, del 4 marzo 1969
GU n L 58/7 dell'8 marzo 1969

Norvegia 1° luglio 1973

4 *Direttiva n 69/75/CEE del Consiglio*, del 4 marzo 1969
GU n L 58/11 dell'8 marzo 1969

Norvegia 1° luglio 1973

5 *Direttiva n 69/76/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969
GU n L 58/44 dell'8 marzo 1969

Norvegia 1° luglio 1973

II AGRICOLTURA

A LEGISLAZIONE RELATIVA AGLI ALIMENTI PER ANIMALI

1 *Direttiva n 70/373/CEE* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n L 170/2 del 3 agosto 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n 70/524/CEE* del Consiglio, del 23 novembre 1970
GU n L 270/1 del 14 dicembre 1970

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n 71/250/CEE* della Commissione, del 15 giugno 1971
GU n L 155 del 12 luglio 1971

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

B LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE SEMENTI E AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1 *Direttiva n. 66/400/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2290 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/61/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/4 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2298 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/63/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/8 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio*, del 14 giugno 1966
GU n 125/2309 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/60/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/1 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca 1° luglio 1973
Irlanda 1° luglio 1973
Norvegia 1° luglio 1973
Regno Unito 1° luglio 1973

4 *Direttiva n. 66/403/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2320 dell'11 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/62/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/7 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca 1° luglio 1973
Irlanda 1° luglio 1973
Norvegia 1° luglio 1973
Regno Unito 1° luglio 1973

5 *Direttiva n. 68/193/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968
GU n L 93/15 del 17 aprile 1968

modificata da

— *Direttiva n 71/140/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1971
GU n L 71/16 del 25 marzo 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

6 *Direttiva n 69/208/CEE* del Consiglio, del 30 giugno 1969
GU n L 169/3 del 10 luglio 1969

modificata da

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Irlanda 1° luglio 1973
Norvegia 1° luglio 1973
Regno Unito 1° luglio 1973

7 *Direttiva n 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 225/1 del 12 ottobre 1970

Danimarca 1° luglio 1973
Irlanda 1° luglio 1973
Norvegia 1° luglio 1973
Regno Unito 1° luglio 1973

8 *Direttiva n 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 225/7 de 12 ottobre 1970

modificata da

— *Direttiva n 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca 1° luglio 1973
Irlanda 1° luglio 1973
Norvegia 1° luglio 1973
Regno Unito 1° luglio 1973

C LEGISLAZIONE VETERINARIA

1 *Direttiva n 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da

— *Direttiva n 66/600/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966
GU n 192/3294 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n 70/360/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/40 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971
GU n L 179/1 del 9 agosto 1971

Danimarca 1° luglio 1973
Norvegia 1° luglio 1973
Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n. 64/433/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n 121/2012 del 29 luglio 1964

modificata da

— *Direttiva n 66/601/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966
GU n 192/3302 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n 69/349/CEE* del Consiglio, del 6 ottobre 1969
GU n 256/5 dell'11 ottobre 1969

— *Direttiva n 70/486/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n L 239/42 del 30 ottobre 1970

Danimarca 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n 65/276/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965
GU n 93/1607 del 29 maggio 1965

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

4 *Direttiva n 65/277/CEE* della Commissione, del 13 maggio 1965
GU n 93/1610 del 29 maggio 1965

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

5 *Direttiva n 71/118/CEE* del Consiglio, del 15 febbraio 1971
GU n L 55/23 dell'8 marzo 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

D LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

1 *Direttiva n. 69/464/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969
GU n L 323/1 del 24 dicembre 1969

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n 69/465/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969
GU n L 323/3 del 24 dicembre 1969

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n. 69/466/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969
GU n L 323/5 del 24 dicembre 1969

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

E LEGISLAZIONE FORESTALE

1 *Direttiva n. 66/404/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n 125/2326 dell'14 luglio 1966

modificata da

— *Direttiva n 69/64/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n L 48/12 del 26 febbraio 1969

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n 68/89/CEE* del Consiglio, del 23 gennaio 1968
GU n L 32/12 del 6 febbraio 1968

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n. 71/161/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/14 del 17 aprile 1971

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

F STATISTICHE AGRICOLE

Direttiva n. 68/161/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1968
GU n L 76/13 del 28 marzo 1968

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

III. DIRITTO DI STABILIMENTO,
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1 *Direttiva n 63/261/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1963
GU n 62/1323 del 20 aprile 1963

Danimarca 1° gennaio 1978

2 *Direttiva n. 63/262/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1963
GU n 62/1326 del 20 aprile 1963

Danimarca 1° gennaio 1978

3 *Direttiva n 64/220/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n 56/845 del 4 aprile 1964

Danimarca 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

4 *Direttiva n 64/221/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n 56/850 del 4 aprile 1964

Danimarca 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

5 *Direttiva n 64/222/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n 56/857 del 4 aprile 1964

Norvegia 1° gennaio 1976

Regno Unito 1° luglio 1973

6 *Direttiva n 64/223/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n 56/863 del 4 aprile 1964

Norvegia: 1° gennaio 1976

7 *Direttiva n 64/224/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n 56/869 del 4 aprile 1964

Norvegia 1° gennaio 1976

8 *Direttiva n. 64/427/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964
GU n. 117/1863 del 23 luglio 1964

Norvegia 1° gennaio 1976

Regno Unito 1° luglio 1973

9 *Direttiva n. 64/428/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964
GU n 117/1871 del 23 luglio 1964

Norvegia 1° gennaio 1976

Regno Unito 1° luglio 1973

10 *Direttiva n 64/429/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964
GU n L 117/1880 del 23 luglio 1964

Norvegia 1° gennaio 1976

11 *Direttiva n. 65/264/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965
GU n 85/1437 del 19 maggio 1965

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

12 *Direttiva n 67/530/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967
GU n 190/1 del 10 agosto 1967

Danimarca 1° gennaio 1978

13 *Direttiva n 67/531/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967
GU n 190/3 del 10 agosto 1967

Danimarca 1° gennaio 1978

14 *Direttiva n 67/654/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967
GU n 263/6 del 30 ottobre 1967

Danimarca 1° gennaio 1978

15 *Direttiva n. 68/151/CEE* del Consiglio, del 9 marzo 1968
GU n L 65/8 del 14 marzo 1968

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

16 *Direttiva n. 68/363/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 260/1 del 22 ottobre 1968

Norvegia 1° gennaio 1976

17 *Direttiva n. 68/364/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 260/6 del 22 ottobre 1968

Norvegia 1° gennaio 1976

Regno Unito 1° luglio 1973

18 *Direttiva n. 68/365/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 260/9 del 22 ottobre 1968

Norvegia 1° gennaio 1976

19 *Direttiva n 68/366/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 260/12 del 22 ottobre 1968

Norvegia 1° gennaio 1976

20 *Direttiva n 68/368/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 260/19 del 22 ottobre 1968

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

21 *Direttiva n 69/77/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969
GU n L 59/8 del 10 marzo 1969

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

22 *Direttiva n 69/82/CEE* del Consiglio, del 13 marzo 1969
GU n L 68/4 del 19 marzo 1969

Norvegia 1° gennaio 1976

Regno Unito 1° luglio 1973

23 *Direttiva n 70/451/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n L 218/37 del 3 ottobre 1970

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

24 *Direttiva n 70/523/CEE* del Consiglio, del 30 novembre 1970
GU n L 267/18 del 10 dicembre 1970

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

IV APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Direttiva n 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 185/5 del 16 agosto 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

V TRASPORTI

1 *Direttiva del Consiglio*, del 23 luglio 1962
GU n 70/2005 del 6 agosto 1962

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n. 65/269/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965
GU n 88/1469 del 24 maggio 1965

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n. 68/297/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1968
GU n L 175/15 del 23 luglio 1968

Norvegia 1° luglio 1973

4 *Raccomandazione n 1/61* dell'Alta Autorità della CECA, in data 1° marzo 1961, ai governi degli Stati membri
GU n. 18/469 del 9 marzo 1961

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

VI LEGISLAZIONE FISCALE

1 *Direttiva n 67/227/CEE* del Consiglio, dell'11 aprile 1967
GU n 71/1301 del 14 aprile 1967

Irlanda: 1° gennaio 1974

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2 *Direttiva n. 67/228/CEE* del Consiglio, dell'11 aprile 1967
GU n 71/1303 del 14 aprile 1967

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n 69/335/CEE* del Consiglio, del 17 luglio 1969
GU n L 249/25 del 3 ottobre 1969

Danimarca 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

4 *Direttiva n 69/463/CEE* del Consiglio, del 9 dicembre 1969
GU n L 350/34 del 20 dicembre 1969

Regno Unito 1° luglio 1973

VII POLITICA COMMERCIALE

1 *Direttiva n 70/509/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n L 254/1 del 23 novembre 1970

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n 70/510/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n L 254/26 del 23 novembre 1970

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n. 71/86/CEE* del Consiglio, del 1° febbraio 1971
GU n L 36/44 del 13 febbraio 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° gennaio 1975

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

VIII POLITICA SOCIALE

Direttiva n 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n L 257/13 del 19 ottobre 1968

Danimarca 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

IX OSTACOLI TECNICI

1 *Direttiva n 67/548/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n 196/1 del 16 agosto 1967

modificata da

— *Direttiva n. 69/81/CEE* del Consiglio, del 13 marzo 1969
GU n. L 68/1 del 19 marzo 1969

— *Direttiva n 71/144/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1971
GU n L 74/15 del 29 marzo 1971

Irlanda 1° gennaio 1975

2 *Direttiva n 69/493/CEE* del Consiglio, del 15 dicembre 1969
GU n L 326/36 del 29 dicembre 1969

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n 70/156/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970
GU n L 42/1 del 23 febbraio 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

4 *Direttiva n 70/157/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970
GU n L 42/16 del 23 febbraio 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

5 *Direttiva n 70/220/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970
GU n L 76/1 del 6 aprile 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

6 *Direttiva n. 70/221/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970
GU n L 76/23 del 6 aprile 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

7 *Direttiva n 70/222/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970
GU n L 76/25 del 6 aprile 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

8 *Direttiva n 70/311/CEE* del Consiglio, dell'8 giugno 1970
GU n L 133/10 del 18 giugno 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

9 *Direttiva n 70/387/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970
GU n L 176/5 del 10 agosto 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

10 *Direttiva n 70/388/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970
GU n L 176/12 del 10 agosto 1970

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

11 *Direttiva n 71/127/CEE* del Consiglio, del 1° marzo 1971
GU n L 68/1 del 22 marzo 1971

Irlanda 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

12 *Direttiva n 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 185/16 del 16 agosto 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

13 *Direttiva n 71/316/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/1 del 6 settembre 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

14 *Direttiva n 71/317/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/14 del 6 settembre 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

15 *Direttiva n. 71/318/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/21 del 6 settembre 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

16 *Direttiva n 71/319/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/32 del 6 settembre 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

17 *Direttiva n 71/320/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n L 202/37 del 6 settembre 1971

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

18 *Direttiva n 71/347/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n L 239/1 del 25 ottobre 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

19 *Direttiva n 71/348/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n L 239/9 del 25 ottobre 1971

Regno Unito 1° luglio 1973

20 *Direttiva n 71/349/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n L 239/15 del 25 ottobre 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

21 *Direttiva n. 71/354/CEE* del Consiglio, del 18 ottobre 1971
GU n. L 243/29 del 29 ottobre 1971

Danimarca 1° luglio 1973

X PRODOTTI ALIMENTARI

1 *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962
GU n 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata da

— *Direttiva n. 65/469/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1965
GU n. 178/2793 del 26 ottobre 1965

— *Direttiva n 67/653/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967
GU n 263/4 del 30 ottobre 1967

— *Direttiva n 68/491/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 309/24 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/36 del 18 luglio 1970

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

2 *Direttiva n. 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963
GU n 12/161 del 27 gennaio 1964

modificata da

— *Direttiva n. 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n 148/1 dell'11 luglio 1967

— *Direttiva n 68/420/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 309/25 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n 157/38 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n 71/160/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n L 87/12 del 17 aprile 1971

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

3 *Direttiva n 65/66/CEE* del Consiglio, del 26 gennaio 1965
GU n 22/22 del 9 febbraio 1965

modificata da

— *Direttiva n 67/428/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n 148/10 dell'11 luglio 1967

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

4 *Direttiva n 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n 148/1 dell'11 luglio 1967

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

5 *Direttiva n 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n L 157/31 del 18 luglio 1970

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° luglio 1973

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° luglio 1973

XI POLITICA ENERGETICA

Direttiva n 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n L 308/14 del 23 dicembre 1968

Regno Unito 1° luglio 1973

XII STATISTICHE

1 *Direttiva n. 64/475/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1964
GU n 131/2193 del 13 agosto 1964

Regno Unito 1° luglio 1973

Direttiva n. 69/467/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969
GU n L 323/7 del 24 dicembre 1969

Danimarca 1° luglio 1973

Irlanda 1° gennaio 1974

Norvegia 1° luglio 1973

Regno Unito 1° gennaio 1974

XIII EURATOM

Direttiva del Consiglio, del 2 febbraio 1959
GU n 11/221 del 20 febbraio 1959

modificata da

— *Direttiva del Consiglio* del 5 marzo 1962
GU n 57/1633 del 9 luglio 1962

— *Direttiva n. 66/45/Euratom* del Consiglio, del 27 ottobre 1966
GU n 216/3693 del 26 novembre 1966

Irlanda 1° gennaio 1974

Regno Unito 1° luglio, 1973

PROTOCOLLI

Protocollo n. 1

concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

Adattamenti dello Statuto della Banca europea per gli investimenti

Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni

« *Articolo 3*

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono

— il Regno del Belgio;

— il Regno di Danimarca;

— la Repubblica federale di Germania;

— la Repubblica francese;

— l'Irlanda;

— La Repubblica italiana;

— il Granducato del Lussemburgo;

— il Regno dei Paesi Bassi;

— il Regno di Norvegia;

— il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord »

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« 1. Il capitale della Banca è di due miliardi e settanta milioni di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania	450 milioni
Francia	450 milioni
Regno Unito	450 milioni
Italia	360 milioni
Belgio	118,5 milioni
Paesi Bassi	118,5 milioni

Danimarca	60 milioni
Norvegia	45 milioni
Irlanda	15 milioni
Lussemburgo	3 milioni

Articolo 3

L'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« *Articolo 5*

1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 20 per cento degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1

2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento

3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni »

Articolo 4

L'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e c), del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« *a*) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2,

c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, »

Articolo 5

L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni

« *Articolo 10*

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 40 per cento del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato. »

Articolo 6

L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« 2. Il consiglio di amministrazione è composto di 19 amministratori e di 10 sostituti

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;

3 amministratori designati dalla Repubblica francese;

3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;

3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

1 amministratore designato dal Regno del Belgio;

1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;

1 amministratore designato dall'Irlanda;

1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;

1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;

1 amministratore designato dal Regno di Norvegia;

1 amministratore designato dalla Commissione

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

2 sostituti designati dalla Repubblica francese;

2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;

2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;

1 sostituto designato dalla Commissione

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile

I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1. »

Articolo 7

L'articolo 12, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni

«1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca. »

Articolo 8

La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituita dalla frase seguente:

« La maggioranza qualificata richiede tredici voti »

Articolo 9

L'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni

« 1. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di quattro vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.

Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del Comitato direttivo »

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 10

1 I nuovi Stati membri effettuano, al più tardi due mesi dopo l'adesione, i versamenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, dello statuto della Banca, modificato dall'articolo 3 del presente protocollo. Tali versamenti devono essere effettuati nelle rispettive monete nazionali. Un quinto del versamento deve essere effettuato in contanti e quattro quinti in buoni del tesoro non fruttiferi, che scadono in quattro rate uguali, rispettivamente nove mesi, sedici mesi, ventitré mesi e trenta mesi dopo l'adesione. I buoni del tesoro possono essere rimborsati in tutto o in parte prima della loro scadenza, d'intesa tra la Banca ed il nuovo Stato membro interessato. I versamenti in contanti nonché il ricavato del rimborso dei buoni del tesoro devono essere liberamente convertibili.

2 Le disposizioni dell'articolo 7 dello statuto della Banca si applicano a tutti i versamenti effettuati dai nuovi Stati membri nelle rispettive monete nazionali a norma del presente articolo. Gli adeguamenti relativi ai buoni del tesoro non ancora rimborsati devono essere effettuati alla data della scadenza o a quella del rimborso anticipato.

Articolo 11

1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve:

Regno Unito	30%
Danimarca	4%
Norvegia	3%
Irlanda	1%

2 Gli importi dei versamenti di cui al presente articolo sono calcolati in unità di conto dopo l'approvazione del bilancio annuale della Banca per l'anno che precede l'adesione

3. Tali importi sono versati in cinque rate uguali al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitré mesi e trenta mesi dopo l'adesione. Ognuna delle cinque rate è versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.

Articolo 12

1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando:

3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;

1 amministratore designato dall'Irlanda;

1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;

1 amministratore designato dal Regno di Norvegia;

2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

2 Il mandato degli amministratori e sostituti così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1977

3 Al termine della seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1972, il consiglio dei governatori nomina per cinque anni:

3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;

3 amministratori designati dalla Repubblica francese;

3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;

1 amministratore designato dal Regno del Belgio;

1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;

1 amministratore designato dalla Commissione;

2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

2 sostituti designati dalla Repubblica francese;

2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;

1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;

1 sostituto designato dalla Commissione

Articolo 13

Immediatamente dopo l'adesione il comitato direttivo è completato con la nomina di un vicepresidente. Il suo mandato scade contemporaneamente a quello dei membri del comitato direttivo che sono in carica al momento dell'adesione

Protocollo n. 2

concernente le Faeröer

Articolo 1

Fintantoché il governo danese non abbia fatto le dichiarazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'atto di adesione, e fino al 31 dicembre 1975 al più tardi, non è richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile alla data dell'adesione alle importazioni di prodotti originari e provenienti dalle Faeröer nelle altre regioni della Danimarca.

I prodotti importati dalle Faeröer nelle altre regioni della Danimarca in applicazione del regime sopra citato non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, quando essi sono riesportati in un altro Stato membro.

Articolo 2

Ove il governo danese faccia le dichiarazioni di cui all'articolo 1 le disposizioni dell'atto di adesione s'applicano alle Faeröer, tenuto conto di quanto segue:

— le importazioni nelle Faeröer sono sottoposte ai dazi doganali che sarebbero applicabili se il trattato e la decisione relativi all'adesione fossero stati applicati a decorrere dal 1° gennaio 1973;

— le istituzioni della Comunità cercheranno nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca soluzioni adeguate per i problemi specifici delle Faeröer;

— le autorità delle Faeröer possono mantenere, sotto il controllo comunitario, misure appropriate al fine di assicurare l'approvvigionamento di latte della popolazione delle Faeröer a prezzi ragionevoli.

Articolo 3

Se durante il periodo di cui all'articolo 1 il governo danese informa il Consiglio, a seguito di una decisione adottata dal governo locale delle Faeröer, di non essere in grado di fare le dichiarazioni di cui allo stesso articolo, il Consiglio, su richiesta del governo danese, esamina la situazione creatasi. Il Consiglio decide, su proposta della Commissione, le disposizioni da prevedere per risolvere i problemi che tale situazione potrebbe creare per la Comunità ed in particolare per la Danimarca e le Faeröer.

Articolo 4

I cittadini danesi residenti nelle Faeröer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi dei trattati originari soltanto a decorrere dalla data alla quale tali trattati originari diverrebbero applicabili alle Faeröer.

Articolo 5

Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 devono essere fatte simultaneamente e devono dar luogo ad un'applicazione simultanea dei trattati originari alle Faeröer.

Protocollo n. 3

concernente le Isole Normanne e l'isola di Man

Articolo 1

1. La regolamentazione comunitaria in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente quella dell'atto di adesione, s'applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. In particolare, i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente fra tali territori e la Comunità nella sua composizione originaria e fra tali territori e i nuovi Stati membri sono progressivamente ridotti, secondo il ritmo previsto dagli articoli 32 e 36 dell'atto di adesione. La tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA s'applicano progressivamente secondo il ritmo previsto dagli articoli 39 e 59 dell'atto di adesione, tenuto conto degli articoli 109, 110 e 119 di tale atto.

2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione comunitaria applicabili da parte del Regno Unito.

Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle dell'atto di adesione, necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 2

I diritti di cui beneficiano i cittadini di tali territori nel Regno Unito non sono pregiudicati dall'atto di adesione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi

Articolo 3

Le disposizioni del trattato CEEA applicabili alle persone o imprese a norma dell'articolo 196 di tale trattato s'applicano alle persone o imprese stabilite nei territori suddetti

Articolo 4

Le autorità di tali territori applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche della Comunità

Articolo 5

Qualora nell'applicazione del regime definito nel presente protocollo sorgano, per una parte o per l'altra, difficoltà nelle relazioni tra la Comunità e tali territori, la Commissione propone immediatamente al Con-

siglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro il termine di un mese

Articolo 6

Ai sensi del presente protocollo è considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man, ogni cittadino del Regno Unito e delle sue colonie che possieda tale cittadinanza in virtù del fatto che esso stesso, uno dei genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione; tuttavia esso non è considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non è considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.

Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione

Protocollo n. 4

concernente la Groenlandia

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata a mantenere le disposizioni nazionali a norma delle quali un periodo di sei mesi di residenza in Groenlandia è richiesto per poter ottenere una licenza per accedere a talune attività commerciali in tale regione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 57 del trattato CEE, può decidere una liberalizzazione di questo sistema

Articolo 2

Le istituzioni delle Comunità cercheranno, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca, soluzioni adeguate per i problemi specifici della Groenlandia

Protocollo n. 5

concernente lo Svalbard (Spitzberg)

Articolo 1

Il Regno di Norvegia ha facoltà di ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e di depositare il suo strumento di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il territorio del Regno ad esclusione dello Svalbard

Articolo 2

Qualora la Norvegia faccia uso di tale facoltà, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) non è richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile all'importazione in Norvegia di merci originarie dello Svalbard e da esso provenienti;

b) le attuali esportazioni dello Svalbard sono rappresentate unicamente dal carbone e non sollevano alcun problema sul piano concreto. Qualora tale situazione dovesse essere modificata, particolarmente in seguito a decisioni che potrebbero essere prese nell'ambito delle politiche comuni, le istituzioni della Comunità riesamineranno il problema per tener conto delle conseguenze che una siffatta modifica potrebbe comportare sul regime applicabile alle importazioni provenienti dallo Svalbard;

c) le merci importate in Norvegia sotto il regime di cui alla lettera *a)* non possono essere considerate in libera pratica in tale Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE quando esse sono riesportate in un altro Stato membro.

Protocollo n. 6

concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda e la Norvegia

I IRLANDA

1. Le restrizioni quantitative all'importazione in vigore in Irlanda per i prodotti sottoelencati sono progressivamente abolite mediante l'apertura dei seguenti contingenti globali:

PERIODO	Calze (1) voci ex 60.03 e ex 60.04 della T.D.C.	Molle per veicoli (2) voce ex 73.35 della T.D.C.	Candele d'accensione e loro parti e pezzi staccati voce ex 85.08 D della T.D.C.	Spazzole e scope del valore di £ 1,50 o più per dozzina voci ex 96.01 e ex 96.02 della T.D.C.	Spazzole e scope di valore inferiore a £ 1,50 per dozzina voci ex 96.01 e ex 96.02 della T.D.C.
	paia	£	unità	pezzi	pezzi
dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1973	2 000 000	50 000	300 000	130 000	600 000
dal 1° luglio 1973 al 30 giugno 1974	5 000 000	150 000	900 000	460 000	1 600 000
dal 1° luglio 1974 al 30 giugno 1975	6 000 000	200 000	1 250 000	660 000	2 200 000

(1) Il contingente s'applica alle calzemaglia e calze, diverse dalle semicalze, interamente o essenzialmente fabbricate in seta o in fibre tessili sintetiche o artificiali, di valore non superiore a £ 2,50 per dozzina di paia.

(2) Il contingente s'applica alle molle e foglie di molle di ferro o di acciaio laminati, destinate ad essere utilizzate come parti di veicoli.

Tali restrizioni sono abolite al 1° luglio 1975

2 L'Irlanda è autorizzata a mantenere nei confronti dei paesi diversi dal Regno Unito un contingente all'importazione per i perfosfati della voce 31.03 A I della tariffa doganale comune. Il volume di questo contingente è fissato, prendendo come riferimento la produzione irlandese costatata nel 1970,

al 3 per cento del volume di detta produzione nel 1973,

al 6 per cento del volume di detta produzione nel 1974,

alla metà dell'8 per cento del volume di detta produzione per il 1° semestre 1975

Tale contingente è abolito al 1° luglio 1975

3 L'Irlanda è autorizzata a mantenere fino al 1° luglio 1975 le restrizioni quantitative all'esportazione verso gli altri Stati membri per i prodotti sottoelencati:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:
	— Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate) di ovini, comprese quelle di ovini munite del vello
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
44.04	Legno semplicemente squadrato
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm
ex 74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame:
	— Cascami e rottami di rame
ex 75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio:
	— Cascami e rottami di nichelio
76 01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:
	B. Cascami e rottami
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:
	B. Cascami e rottami
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
	B. Cascami e rottami

II NORVEGIA

La Norvegia è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1974 le restrizioni quantitative all'esportazione verso gli altri Stati membri per i prodotti sottoelencati:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame:
	– Cascami e rottami di rame

Protocollo n. 7

concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata a mantenere fino al 1° gennaio 1985 il regime applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli, di seguito denominati « Scheme », gestito secondo le disposizioni del « Motor Vehicles (Registration of Importers) Act, 1968 », di seguito denominato « Act ».

Articolo 2

1 Dal momento dell'adesione tutti gli importatori-montatori di veicoli delle marche fabbricate nella Comunità che sono registrati in base al suddetto « Act », e che continuano a soddisfare alle condizioni necessarie per la registrazione, sono autorizzati ad importare senza restrizioni veicoli già montati, originari degli altri Stati membri, delle marche fabbricate in tali Stati.

2 Nell'ambito delle riduzioni tariffarie che l'Irlanda effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 dell'atto di adesione, tale Stato applica a decorrere dal 1° gennaio 1974 un regime tariffario non discriminatorio ai veicoli importati dagli importatori-montatori di cui al paragrafo 1.

3. L'Irlanda conserva la facoltà di sostituire agli elementi fiscali contenuti nei dazi doganali sugli autoveicoli e loro pezzi staccati imposte interne conformi all'articolo 95 del trattato CEE e all'articolo 38 dell'atto di adesione Tali imposte, in particolare, non debbono implicare nessuna discriminazione tra le aliquote applicabili:

— ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda e ai pezzi staccati provenienti dagli altri Stati membri;

— ai veicoli montati in Irlanda ed ai veicoli montati importati dagli altri Stati membri;

— ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri ed ai veicoli montati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri.

Articolo 3

1. Il regime tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si applica anche, a decorrere dal 1° gennaio 1974, ad un contingente globale che l'Irlanda apre dal momento dell'adesione agli altri Stati membri per i veicoli originari della Comunità diversi da quelli che rientrano nel regime speciale derivante dallo « Scheme ».

2. Il volume di tale contingente è fissato, ogni anno, in base ad una percentuale del numero di veicoli montati in Irlanda nell'anno precedente. Tale percentuale è pari al 3 per cento nel 1973 e aumenta ogni anno di un punto fino a raggiungere il 14 per cento nel 1984.

L'Irlanda può ripartire il volume di detto contingente fra le seguenti categorie di veicoli:

I — *Automobili private*

a) con cilindrata di 1500 cm³ o meno

b) con cilindrata di più di 1500 cm³

II — *Veicoli commerciali*

a) del peso a vuoto di 3,5 tonnellate o meno

b) del peso a vuoto di più di 3,5 tonnellate

Il peso a vuoto è stabilito conformemente alle norme di classificazione dei veicoli ai fini della tassa di circolazione irlandese.

3. All'interno di tale suddivisione l'Irlanda può effettuare le seguenti assegnazioni:

Categoria I — Veicoli privati	85% del
contingente globale così suddivisi	
I a) (fino a 1500 cm³)	75%
I b) (oltre 1500 cm³)	25%
Categoria II — Veicoli commerciali	15% del
contingente globale così suddivisi	
II a) (fino a 3,5 tonnellate)	75%
II b) (oltre 3,5 tonnellate)	25%

4. Qualora, nell'applicare il sistema dei contingenti, appaia evidente che il contingente non viene completamente utilizzato in conseguenza della sua suddivisione risultante dalle disposizioni di cui sopra, la Commissione può stabilire, previa consultazione del governo irlandese, le adeguate misure che quest'ultimo dovrà adottare per agevolare la completa utilizzazione del contingente globale.

Articolo 4

Qualora l'applicazione del presente protocollo, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 1, provocasse tra gli importatori-montatori stabiliti in Irlanda distorsioni di concorrenza tali da compromettere il progressivo passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE, la Commissione può autorizzare il governo irlandese ad adottare le misure atte a riequilibrare la situazione. Tali misure non possono rimettere in causa la data finale per l'abolizione dello « Scheme ».

Articolo 5

L'Irlanda apporta ogni modifica complementare allo « Scheme » atta a facilitare il passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE

Protocollo n. 8

concernente il fosforo della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune

1 A decorrere dal 1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 1977 il Regno Unito è autorizzato ad aprire un contingente tariffario annuo per il fosforo, della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune, di un volume corrispondente al fabbisogno di tale paese, ma non superiore a 40.000 tonnellate all'anno

2 Per il 1974, 1975 e 1976, al contingente si applica un dazio nullo

Il Consiglio può decidere all'unanimità una modifica del dazio applicato a detto contingente tariffario in relazione alla situazione della concorrenza, dell'approvvigionamento e della produzione sul mercato del fosforo

3 Per il 1977 il Consiglio fissa all'unanimità il dazio da applicare al contingente *In mancanza di decisione, al contingente* si applica un dazio pari alla metà del dazio applicabile della tariffa doganale comune

4 A decorrere dal 1° gennaio 1978 il Regno Unito applica il dazio della tariffa doganale comune

5 Il Regno Unito applica, *a decorrere dal 1° aprile 1973*, un dazio nullo alle importazioni di fosforo provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria

Protocollo n. 9

concernente l'ossido e l'idrossido di alluminio (allumina) della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune

1. Al più tardi al 1° gennaio 1975 il dazio autonomo della tariffa doganale comune per l'ossido e l'idrossido di alluminio della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune è sospeso a tempo indeterminato al livello del 5,5 per cento.

2. I nuovi Stati membri effettuano il primo ravvicinamento dei loro dazi alla tariffa doganale comune per questo prodotto al 1° gennaio 1976 riducendo a tale data del 50 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio del 5,5 per cento.

3 A decorrere dal 1° luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano il dazio del 5,5 per cento

4 Il Consiglio riesamina la situazione qualora la Comunità non applicasse un dazio nullo alle importazioni di ossido ed idrossido di alluminio provenienti dai paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth, in particolare da quelli situati nelle Antille, oppure qualora le condizioni peculiari all'industria dell'alluminio lo richiedessero.

Protocollo n. 10

concernente gli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e gli estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune

1. Al più tardi al 1° gennaio 1974 il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune è sospeso a tempo indeterminato al livello del 3 per cento.

2 L'Irlanda e il Regno Unito applicano, a decorrere dal 1° luglio 1973, un dazio nullo alle importazioni di estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e di estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria.

Protocollo n. 11

concernente i legni compensati della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune

1 Per i seguenti prodotti

ex 44 15 Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore non superiore a 9 mm, le cui superfici non siano state sfogliate

ex 44 15 Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati con pomice e dello spessore superiore a 18,5 mm

a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono aperti due contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo, i cui volumi sono decisi ogni anno allorché si costati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità saranno esaurite nel periodo per il quale sono aperti i contingenti.

2 Il Consiglio riesamina la situazione qualora venga apportata una rilevante modifica alle importazioni a dazio nullo di legni compensati dalla Finlandia in Irlanda e nel Regno Unito o al regime delle preferenze tariffarie applicato dalla Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

3 A decorrere dal 1° aprile 1973 la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito applicano un dazio nullo alle importazioni di legni compensati dalla Comunità nella sua composizione originaria

Protocollo n. 12

concernente le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune

1 Il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune è totalmente sospeso secondo un ritmo da determinarsi.

2 Per i prodotti di cui al paragrafo 1 gli Stati membri sono autorizzati ad aprire contingenti tariffari a dazio nullo sino alla data della sospensione totale del dazio summenzionato. Essi ne informano la Commissione.

Protocollo n. 13

concernente la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune

1 La definizione della carta da giornali della sottovoce 48 01 A della tariffa doganale comune viene modificata in modo da diminuire da 48 a 40 il peso minimo in grammi al m^2

2 Il contingente tariffario a dazio nullo di 625 000 tonnellate consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio sarà ridotto

3 Ogni anno è aperto un contingente tariffario comunitario autonomo a dazio nullo allorché si costati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità saranno esaurite nel periodo per il quale è aperto il contingente.

Protocollo n. 14

concernente il piombo greggio della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune

1 Per il piombo da lavorazione corrispondente alla seguente definizione

78 01 A I Piombo greggio con un tenore minimo di argento pari allo 0,02 per cento e destinato ad essere raffinato (piombo da lavorazione)

è aperto un contingente tariffario comunitario a dazio nullo fino all'entrata in vigore di una sospensione totale, di durata indeterminata, del dazio sul piombo da lavorazione. I nuovi Stati membri vi partecipano a decorrere dal 1° gennaio 1974. Il suo volume annuo è pari alla somma delle domande presentate dagli Stati membri interessati più una riserva.

Tale contingente tariffario comunitario è gestito secondo un sistema che garantisca che il piombo da lavorazione così importato sia effettivamente sottoposto a raffinazione dal beneficiario

2. Al piombo da lavorazione si applica un dazio *ad valorem* del 4,5 per cento

3 Il dazio autonomo sul piombo da lavorazione è sospeso a un livello del 2 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1975

4. Il Consiglio procede a un esame annuo della possibilità di sospendere totalmente per una durata indeterminata il dazio autonomo sul piombo da lavorazione

5 Per quanto riguarda il piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione si applicano le misure seguenti:

a) il dazio attuale di 1,32 u c /100 kg è trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in un dazio *ad valorem* del 4,5 per cento, con una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1974 i nuovi Stati membri partecipano al contingente tariffario comunitario di 55 000 tonnellate a dazio nullo per il piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione Il volume decresce a decorrere dal 1975, fino alla soppressione del contingente al 31 dicembre 1977;

c) prima della soppressione del contingente il Consiglio esamina la situazione per decidere un'eventuale riduzione del dazio autonomo sul piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione, fermo restando che il dazio così ridotto deve comportare una riscossione minima di 1,1 u.c /100 kg.

Protocollo n. 15

concernente lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune

1. A decorrere dal 1° gennaio 1974 lo zinco greggio della sottovoce 79 01 A della tariffa doganale comune viene sottoposto ad un dazio del 4,5 per cento, con una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg.

2 A decorrere dalla stessa data i nuovi Stati membri partecipano al contingente tariffario comunitario annuo decrescente a dazio nullo per lo zinco greggio, il cui volume iniziale era di 30 000 tonnellate per il 1971. Il contingente tariffario per il 1974 è fissato in un volume pari a quello per il 1973. A decorrere dal 1975 riprende a decrescere fino alla soppressione del contingente al 31 dicembre 1977.

Protocollo n. 16

concernente i mercati e gli scambi di prodotti agricoli

1 L'applicazione da parte dei nuovi Stati membri della regolamentazione agricola comunitaria, combinata con le misure transitorie previste nella parte quarta, titolo II dell'atto di adesione, comporterà, dal momento dell'applicazione di tali disposizioni, l'estensione della preferenza comunitaria per i prodotti agricoli a tutta la Comunità.

2. L'organizzazione dei mercati ha per caratteristica essenziale di permettere agli scambi intracomunitari di svilupparsi in condizioni comparabili a quelle che esistono su un mercato interno

3. L'estensione geografica della Comunità può tuttavia porre problemi che conviene evitare per quanto riguarda la fluidità degli scambi, in particolare nel settore dei cereali (frumento e riso).

Le istituzioni della Comunità vigileranno a che nell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati la libera circolazione di tutti i prodotti rimanga assicurata conformemente agli obiettivi del trattato CEE e dei regolamenti in questione.

4 Variazioni della struttura degli scambi internazionali costituiscono un effetto normale dell'ampliamento della Comunità.

5 Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 39 e 110 del trattato CEE, dovrebbe essere possibile, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, venire incontro, al momento opportuno, ai problemi che possono sorgere per taluni paesi terzi e in taluni casi concreti (1)

Qualora sorgano simili problemi, le istituzioni della Comunità esamineranno i casi concreti in funzione di tutti gli elementi pertinenti della situazione del momento, come l'hanno fatto finora in casi analoghi, e dovranno prendere in quanto necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, le misure idonee a risolvere tali problemi, nel rispetto dei princìpi e nell'ambito dei meccanismi della politica agricola comune.

6 Per superare difficoltà che potrebbero prodursi sui mercati della Comunità in seguito all'applicazione dei meccanismi transitori, le istituzioni della Comunita dispongono e faranno eventualmente uso dei vari mezzi di azione che risultano dalle disposizioni del trattato CEE, dagli atti adottati in applicazione di detto trattato e dalle disposizioni del presente atto

(1) La conferenza tra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto l'adesione a tali Comunità ha constatato, nelle sessioni dell'11 e del 12 maggio 1971 con il Regno Unito, del 7 giugno 1971 con l'Irlanda, del 21 giugno 1971 con la Norvegia e del 12 luglio 1971 con la Danimarca, che tali casi concreti « per quanto possa essere attualmente previsto, si limiteranno al burro, allo zucchero, al bacon e a taluni ortofrutticoli ».

Protocollo n. 17

concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero

1 Il Regno Unito è autorizzato ad importare, alle condizioni che seguono e fino al 28 febbraio 1975, quantitativi corrispondenti al contingente a prezzo convenuto, fissato nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati in detto accordo

2 Su tali importazioni viene riscosso

a) uno speciale prelievo pari alla differenza tra l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto ed il prezzo al quale lo zucchero è smerciato sul mercato del Regno Unito. Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione;

b) una tassa fissata in base alla differenza tra l'equivalente cif del prezzo mondiale per lo zucchero greggio e l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto; tale tassa sara utilizzata per finanziare la rivendita da parte dell'ufficio britannico dello zucchero.

Tuttavia, se il prezzo mondiale cif dello zucchero greggio supera l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto, l'ufficio versa la differenza all'importatore

3 Il prezzo al quale lo zucchero in questione è smerciato sul mercato del Regno Unito viene fissato ad un livello che permetta di smaltire effettivamente i quantitativi in questione senza mettere in pericolo lo smaltimento dello zucchero della Comunità

4 In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68 che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero, la restituzione all'esportazione applicabile nel Regno Unito puo essere concessa per lo zucchero bianco prodotto con zucchero greggio importato in virtù del presente protocollo.

5 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo in maniera da assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare il rispetto del prezzo di smercio di questi zuccheri sul mercato del Regno Unito, all'atto dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Protocollo n. 18

concernente l'importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato, alle seguenti condizioni e a titolo transitorio, ad importare dei quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda.

2 I quantitativi di cui al paragrafo 1 ammontano

a) per quanto riguarda il burro, per i primi cinque anni

nel 1973, a 165 811 tonnellate

nel 1974, a 158 902 tonnellate

nel 1975, a 151 994 tonnellate

nel 1976, a 145 085 tonnellate

nel 1977, a 138 176 tonnellate

b) per quanto riguarda il formaggio

nel 1973, a 68 580 tonnellate

nel 1974, a 60 960 tonnellate

nel 1975, a 45 720 tonnellate

nel 1976, a 30 480 tonnellate

nel 1977, a 15 240 tonnellate

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo operare degli adeguamenti tra tali quantitativi di burro e di formaggio, nei limiti del quantitativo, espresso in equivalente latte, corrispondente al totale dei quantitativi previsti ogni anno per i due prodotti.

3. I quantitativi di burro e formaggio di cui al paragrafo 2 sono importati nel Regno Unito ad un prezzo il cui rispetto dovrà essere garantito nella fase cif dalla Nuova Zelanda. Questo prezzo è fissato a un livello che permetta alla Nuova Zelanda di realizzare un prezzo corrispondente a quello di cui essa ha beneficiato mediamente sul mercato del Regno Unito negli anni 1969, 1970, 1971 e 1972.

4 I prodotti importati nel Regno Unito conformemente alle disposizioni del presente protocollo non possono formare oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazione verso i paesi terzi.

Articolo 2

1 Alle importazioni nel Regno Unito dei quantitativi di burro e di formaggio di cui all'articolo 1 si applicano prelievi speciali Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione

2 I prelievi speciali sono fissati sulla base del prezzo cif di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e del prezzo di mercato dei prodotti in questione nel Regno Unito, a un livello che permetta lo smercio effettivo dei quantitativi di burro e di formaggio, senza mettere in pericolo lo smaltimento del burro e del formaggio della Comunità.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'applicazione degli articoli 1 e 2

Articolo 4

La Comunità proseguirà i suoi sforzi per promuovere la conclusione di un accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari, in modo da migliorare, non appena possibile, la situazione esistente sul mercato mondiale.

Articolo 5

1 Nel corso del 1975 il Consiglio esaminerà la situazione del burro alla luce della situazione e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, in particolare nella

Comunità e nella Nuova Zelanda. Tra l'altro saranno presi in considerazione nel corso di quest'esame i seguenti elementi:

a) i progressi fatti verso la conclusione di un accordo mondiale efficace sui prodotti lattiero-caseari, di cui siano parti la Comunità e gli altri paesi consumatori e produttori importanti,

b) l'entità dei progressi fatti dalla Nuova Zelanda sulla via della diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni, restando inteso che la Comunità si sforzerà di proseguire una politica commerciale che eviti di ostacolare tali sforzi.

2. Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatòrio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977 nonché le loro modalità sono fissate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, alla luce di questo esame.

3. Il regime derogatorio per le importazioni di formaggio non potrà più essere mantenuto dopo il 31 dicembre 1977

Protocollo n. 19

concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali

1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le misure necessarie per facilitare l'utilizzazione di cereali comunitari per la produzione di bevande alcoliche ottenute da cereali, in particolare di whisky, esportate verso i paesi terzi, di maniera che tali misure possano applicarsi in tempo utile.

2. Queste misure, che possono essere prese nel quadro del regolamento d'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali o del regolamnto d'organizzazione comune dei mercati che sarà adottato nel settore dell'alcole, devono inserirsi nel quadro della politica generale della Comunità in materia di alcole, in modo da evitare qualsiasi discriminazione tra questi prodotti e le altre bevande alcoliche, tenuto conto delle situazioni particolari proprie a ciascun caso.

Protocollo n. 20

concernente l'agricoltura norvegese

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderando risolvere i problemi che l'adesione della Norvegia alla Comunità economica europea pone agli agricoltori di tale paese,

prendendo in considerazione le preoccupazioni espresse dal governo norvegese per il fatto che l'agricoltura norvegese è sfavorita, per quanto riguarda la produzione, dalla situazione geografica del paese e dalla sua configurazione; che questi stessi fattori determinano i particolari problemi demografici della Norvegia e implicano per le aziende agricole di tale paese costi di produzione relativamente elevati che hanno reso necessario un sistema generale di misure di sostegno onde mantenere una struttura sociale equilibrata ed un equo livello di vita per la popolazione occupata nell'agricoltura,

riconoscendo i problemi particolari che l'adesione della Norvegia alla Comunità economica europea solleva per gli agricoltori di tale paese, particolarmente per il fatto che un semplice allineamento dei prezzi ottenuti dai produttori norvegesi sul livello dei prezzi comunitari provocherebbe una sostanziale diminuzione dei redditi, con conseguenze negative dal punto di *vista sociale e demografico*;

riconoscendo in particolare che il periodo transitorio non potrebbe risolvere tali problemi e che è pertanto necessario prevedere misure specifiche, che non potranno costituire un precedente, con l'obiettivo di mantenere il livello di vita degli agricoltori norvegesi, nell'osservanza delle regole della politica agricola comune;

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO

1. Fatte salve le deroghe temporanee di cui ai paragrafi seguenti, il regime applicato all'agricoltura norvegese dovrà essere concepito in modo da non compromettere il funzionamento della politica agricola comune e in particolare quello delle organizzazioni comuni dei mercati sull'insieme del territorio della Comunità.

2. La Norvegia applica la regolamentazione agricola comunitaria in conformità delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione

3. La questione *delle sovvenzioni norvegesi alle spese di trasporto*, destinate a compensare le ripercussioni particolarmente sfavorevoli delle lunghe distanze fra le zone di produzione e gli sbocchi naturali e della dispersione estrema delle regioni agricole, deve trovare un'adeguata soluzione per mezzo dell'applicazione delle disposizioni del trattato CEE.

4. È introdotto in Norvegia un sistema di sostegno che deve consentire il mantenimento del livello di vita degli agricoltori. Il sostegno è accordato nella misura necessaria al raggiungimento di tale obiettivo. Esso non può essere legato al prodotto venduto né comportare sovvenzioni in funzione dei prezzi alla produzione, il che richiederà la conversione delle misure di sostegno attualmente applicate in Norvegia, ed è differenziato secondo le regioni e le categorie di agricoltori. Le misure da prendere sono adattate ai diversi tipi di produzione.

5. La Norvegia ha facoltà di mantenere a titolo derogativo, fino al 31 dicembre 1975, le sovvenzioni attualmente accordate. Le sovvenzioni in funzione dei prezzi alla produzione sono ridotte degli importi corrispondenti agli aumenti dei prezzi di mercato risultanti dal ravvicinamento di questi ultimi al livello dei prezzi comuni.

6. Nel settore orticolo e per le patate, la Norvegia è autorizzata, a titolo derogatorio e fino al 31 dicembre 1977, a sostituire le restrizioni quantitative all'importazione con disposizioni che permettano di mantenere per alcuni prodotti un livello di prezzi paragonabile a quello praticato sul mercato norvegese prima dell'adesione. Tali disposizioni consistono in un sistema di prezzi minimi, da fissare sul mercato norvegese, al di sotto dei quali potranno essere applicate tasse di compensazione alle importazioni di qualsiasi provenienza; per le importazioni dei medesimi prodotti destinati alla trasformazione la tassa di compensazione può essere sospesa, mentre alla consegna di prodotti nazionali per la trasformazione può essere concessa una restituzione corrispondente all'importo della tassa. Le disposizioni transitorie convenute per i dazi doganali restano applicabili.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni previste nel presente paragrafo

7. Per i prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame l'importo compensativo applicabile all'importazione in Norvegia fino alla prima riduzione è calcolato, in deroga agli articoli 75, 77 e 79 dell'atto di adesione, sulla base della differenza tra i prezzi dei suini macellati, delle uova in guscio e del pollame macellato, sul mercato della Norvegia, da un lato, e su quello della Comunità nella sua composizione originaria e di ciascuno degli altri nuovi Stati membri, dall'altro.

L'importo compensativo di cui al comma precedente è ridotto di un quarto il 1° novembre 1973, di un quarto il 1° novembre 1974, di un quarto il 1° novembre 1975 ed è soppresso il 1° novembre 1976, senza pregiudizio dell'applicazione, dopo tale data, delle disposizioni degli articoli 75, 77 e 79 dell'atto di adesione

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni previste nel presente paragrafo.

8 Al più tardi al 30 giugno 1974 – per il settore orticolo e per le patate al piu tardi al 30 giugno 1976 la Commissione presenta proposte al Consiglio, comprese eventualmente proposte concernenti le spese imputabili per un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE, per l'attuazione, alla scadenza dei termini previsti ai paragrafi 5 e 6, del sistema di sostegno, conformemente al paragrafo 4.

9. Si adottano in Norvegia, sotto controllo comunitario e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8, misure atte ad assicurare un approvvigionamento di latte sufficiente a soddisfare con regolarità il consumo di latte liquido da parte della popolazione, in modo da non pregiudicare l'attuale alto livello di consumo. Il Consiglio adotta, conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, le disposizioni all'uopo necessarie, che potranno comportare delle sovvenzioni.

10. Nel caso in cui l'ulteriore sviluppo della politica agricola comune o di altre politiche della Comunità comporti misure comunitarie che consentano di risolvere in tutto o in parte i problemi particolari dell'agricoltura norvegese, tali misure comunitarie e l'eventuale conseguente finanziamento comunitario si sostituirebbero alle misure specifiche prese in Norvegia.

11. Le istituzioni della Comunità procedono a un esame periodico delle condizioni e modalità di applicazione del regime vigente in Norvegia.

Protocollo n. 21

concernente il regime della pesca per la Norvegia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

riconoscendo la grandissima importanza che la pesca riveste per la Norvegia,

considerando che, data la particolare situazione geografica della Norvegia, la pesca e le industrie ad essa connesse costituiscono un'attività essenziale per la popolazione di una gran parte della regione costiera ove altre possibilità di lavoro sono limitate,

consapevoli dell'importanza, sia per la Norvegia che per la Comunità nel suo insieme, di mantenere un soddisfacente equilibrio demografico nelle regioni di questo paese che dipendono essenzialmente dall'esercizio della pesca costiera e condividendo gli obiettivi del governo norvegese in questo settore,

confermano che, nel quadro delle disposizioni dell'articolo 101 dell'atto di adesione, la Norvegia e autorizzata a limitare l'esercizio della pesca nelle acque sottoposte alla sua sovranità o alla sua giurisdizione, entro un limite di dodici miglia marine, tra Egersund e il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,

convengono di raccomandare alle istituzioni della Comunità di tenere particolarmente conto, all'atto dell'esame previsto all'articolo 103 dell'atto di adesione, dei problemi che la Norvegia incontra nel settore della pesca, tanto nel quadro della sua economia generale quanto per i motivi dipendenti dalle strutture demografiche e sociali proprie di tale paese, e di fare in modo che le disposizioni che potranno allora essere prese vengano definite di conseguenza; tali disposizioni potranno includere, tra altri provvedimenti, una proroga oltre il 31 dicembre 1982 del regime derogatorio nella misura appropriata e secondo regole da determinare.

Protocollo n. 22

concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille

I

1 La Comunità economica europea offre ai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI dell'atto di adesione la scelta del modo di regolare le relazioni con essa nello spirito della dichiarazione di intenzioni adottata dal Consiglio nella sessione del 1° e 2 aprile 1963, secondo una delle seguenti formule:

— partecipazione alla convenzione di associazione che regolerà, alla scadenza della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969, le relazioni tra la Comunità e gli Stati africani e malgascio associati firmatari di tale convenzione;

– conclusione di una o più convenzioni di associazione particolari sulla base dell'articolo 238 del trattato CEE, comportanti diritti e obblighi reciproci, in particolare nel settore degli scambi commerciali;

– conclusione di accordi commerciali per facilitare e sviluppare gli scambi tra la Comunità e detti paesi.

2 Per ragioni pratiche la Comunità auspica che i paesi indipendenti del Commonwealth cui è rivolta l'offerta della Comunità prendano posizione su di essa al più presto possibile dopo l'adesione

La Comunità propone ai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI dell'atto di adesione che i negoziati previsti per la conclusione degli accordi in base ad una delle tre formule dell'offerta inizino al 1° agosto 1973

La Comunità invita di conseguenza quei paesi indipendenti del Commonwealth che avranno scelto di negoziare nel quadro della prima formula a partecipare insieme agli Stati africani e malgascio associati ai negoziati per la convenzione che farà seguito a quella del 29 luglio 1969

3 Qualora il Botswana, il Lesotho o lo Swaziland optassero per una delle prime due formule dell'offerta:

— si devono trovare soluzioni appropriate per regolare i problemi specifici posti dalla speciale situazione di questi paesi che si trovano in unione doganale con un paese terzo;

— la Comunità deve beneficiare, sul territorio di tali Stati, di un trattamento tariffario altrettanto favorevole che quello che essi applicano allo Stato terzo più favorito;

— le modalità del regime applicato, in particolare le regole relative all'origine, devono permettere di evitare ogni rischio di deviazione di traffico a danno della Comunità, derivante dalla partecipazione di questi Stati ad un'unione doganale con un paese terzo.

II

1. Per quanto riguarda il regime di associazione da prevedere allo scadere della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969, la Comunità è disposta a proseguire la sua politica di associazione sia nei confronti degli Stati africani e malgascio associati sia nei confronti dei paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth che saranno parti di tale associazione.

2 L'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità e l'eventuale estensione della politica di associazione non dovrebbero dare origine ad un indebolimento delle relazioni della Comunità con gli Stati africani e malgascio associati parti della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969.

Le relazioni della Comunità con gli Stati africani e malgascio associati assicurano a questi Stati un complesso di vantaggi e si basano su strutture che conferiscono all'associazione un carattere proprio nel settore delle relazioni commerciali, della cooperazione finanziaria e tecnica e delle istituzioni paritetiche.

3 L'obiettivo della Comunità nella sua politica di associazione resta quello di salvaguardare quanto è stato acquisito e i principi fondamentali sopra ricordati.

4. Le modalità di tale associazione, che saranno definite nei negoziati di cui alla parte I, punto 2, terzo comma, del presente protocollo, devono tenere conto in modo analogo delle condizioni economiche particolari comuni ai paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille ed agli Stati africani e malgascio associati, dell'esperienza acquisita nel quadro dell'associazione, dei desideri degli Stati associati e delle conseguenze, per questi ultimi, dell'attuazione del sistema delle preferenze generalizzate

III

La Comunità avrà a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati nel presente protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero

Il caso dello zucchero sarà disciplinato in tale contesto e tenendo conto, per quanto riguarda l'esportazione di tale prodotto, della sua importanza per l'economia di parecchi di questi paesi, in particolare di quelli del Commonwealth

Protocollo n. 23

concernente l'applicazione da parte dei nuovi Stati membri del sistema delle preferenze generalizzate applicato dalla Comunità economica europea

1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a differire fino al 1° gennaio 1974 l'applicazione del regime delle preferenze tariffarie generalizzate applicato dalla Comunità economica europea per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo

2. Tuttavia per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2796/71, n. 2797/71, n 2798/71 e n. 2799/71 l'Irlanda è autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 1975, nei confronti dei paesi beneficiari di preferenze generalizzate, dazi doganali uguali a quelli applicati per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito

Protocollo n. 24

concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:

Regno Unito	57 000 000 u c
Norvegia	1 162 500 u c
Danimarca	635 500 u c
Irlanda	77 500 u c

Tali contributi sono versati in tre rate annue uguali, a cominciare dall'adesione

Ognuna di queste rate è versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri

Protocollo n. 25

concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

1 Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2 Dal momento dell'adesione la Danimarca mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3 I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunità sono i seguenti:

— D O R Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico;

— DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato;

— circuito a gas ad alta temperatura;

— strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale;

— « reliability »;

— fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore;

— prove di materiali ed attrezzature in pila

4 La Danimarca si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità o degli Stati membri al Centro di Risö, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Articolo 2

1 Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti, attualmente l'« Atomenergikommission », concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2 Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Danimarca incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo n 26

concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

1 Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo

2. Dal momento dell'adesione l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazione di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3 Le suddette informazioni riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.

Articolo 2

1 Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2 Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva l'Irlanda incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su- una base commerciale normale.

Protocollo n. 27

concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

1 Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Norvegia, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo

2 Dal momento dell'adesione la Norvegia mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni

nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3 I settori nei quali la Norvegia mette delle informazioni a disposizione della Comunità sono i seguenti:

— tecnologia dei reattori;

— tecnologia dei combustibili e dei materiali;

— dinamica dei reattori, controllo e strumenti;

— sicurezza nucleare;

— tecnologia dei radioisotopi;

— chimica del ritrattamento e metodi di analisi;

— ricerca in fisica fondamentale;

— propulsione navale;

— varie (riviste, relazioni di attività, eccetera)

4. La Norvegia si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità o degli Stati membri all'« Institutt for Atomenergi (IFA) », a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Articolo 2

1 Nei settori in cui la Norvegia mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti, attualmente l'« Institutt for Atomenergi », concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2 Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Norvegia incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo n. 28

concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

1 Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2 Dal momento dell'adesione il Regno Unito mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco allegato. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3. Considerato l'interesse più accentuato della Comunità per alcuni settori, il Regno Unito pone più particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori:

— ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza);

— ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori);

— sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci;

— metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo;

— compatibilità dei materiali strutturali;

— fabbricazione sperimentale del combustibile;

— termoidrodinamica;

— strumentazione

Articolo 2

1 Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti, attualmente la « United Kingdom Atomic Energy Authority » e gli « United Kingdom Generating Boards », concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

ALLEGATO

ELENCO DEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

I *Scienza fondamentale*

— Fisica dei reattori

— Lavori fondamentali di metallurgia e di chimica

— Lavori sugli isotopi

— Ingegneria chimica

II *Reattori*

a) Lavori di ricerca e di sviluppo sui sistemi di reattori

b) Esperienza *d'esercizio dei reattori Magnox (comprese le ricerche* sul funzionamento dei reattori)

c) Sicurezza dei reattori (ad eccezione dei reattori veloci)

d) Lavori di ricerca e di sviluppo sui reattori veloci (compresa la sicurezza)

e) Esperienza d'esercizio dei reattori per prove di materiali

III *Materiali e componenti*

a) Chimica della grafite e del termovettore

b) Compatibilità dei materiali strutturali per reattori

c) Acciaio e calcestruzzo (compresa la corrosione) saldatura e prove di saldatura

d) Fabbricazione sperimentale del combustibile e valutazione della progettazione e prestazioni

e) Scambiatori di calore

f) *Metallurgia*

IV *Strumentazione* (compresa la strumentazione di fisica sanitaria)

V *Radiobiologia*

VI *Propulsione navale*

Protocollo n. 29

concernente l'accordo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno di Norvegia s'impegnano ad aderire, alle condizioni che vi saranno stabilite, all'accordo tra taluni Stati membri originari e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, dall'altra, per l'applicazione sul territorio di taluni Stati membri della Comunità delle garanzie previste nel trattato di non proliferazione delle armi atomiche.

Protocollo n. 30

concernente l'Irlanda

Le alte parti contraenti,

desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Irlanda,

avendo convenuto le disposizioni seguenti,

ricordando che gli obiettivi fondamentali della Comunità economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, *nonché lo sviluppo armonioso* delle loro economie riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

prendono atto del fatto che il governo irlandese è impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo;

riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune;

convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunità;

riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI PROBLEMI MONETARI

Bruxelles, addì 22 gennaio 1972

Signor G. THORN
Ministro degli affari esteri del
Granducato del Lussemburgo

Eccellenza,

1 Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 è stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati Pertanto mi pregio ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione:

« *a*) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione

b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunità, quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunità, nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunità ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (*) potrà essere trattata in modo da permetterci di partecipare pienamente alla realizzazione di tali progressi.

c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine

d) Spero che la Comunità riterrà che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma »

2 Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunità si è dichiarata d'accordo su tale dichiarazione

3 Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera

(*) Per « sterlina ufficiale » si intende « averi ufficiali in sterline »

4 Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunità nonché dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione

G. RIPPON
Chancellor of the Duchy of Lancester

Bruxelles, addì 22 gennaio 1972

Signor G RIPPON
Cancelliere del Ducato di Lancaster

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione

« 1 Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 è stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi pregio ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione:

" *a*) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione

b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunità, quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunità, nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunità ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (*) potrà essere trattata in modo da permetterci di partecipare pienamente alla realizzazione di tali progressi.

c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine.

d) Spero che la Comunità riterrà che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma "

(*) Per « sterlina ufficiale » si intende « averi ufficiali in sterline »

2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunità si è dichiarata d'accordo su tale dichiarazione

3 Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sópra quale confermata con la presente lettera

4 Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunità nonché dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra. »

Mi pregio accusare ricevuta di tale comunicazione e di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunità e dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui al paragrafo 1 della Sua lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione

G THORN

Ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg

P HARMEL

Ministre des Affaires Étrangères du Royaume de Belgique
Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

P J HILLERY

Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

I NORGAARD

Kongeriget Danmarks udenrigsokonomiminister

A MORO

Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana

W SCHEEL

Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

W K N SCHMELZER

Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

M SCHUMANN

Ministre des Affaires Étrangères de la République française

A. CAPPELEN

Kongeriket Norges utenriksminister

ATTO FINALE

I Plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà il Re di Norvegia,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e il Consiglio delle Comunita europee, rappresentato dal suo Presidente

Riuniti a Bruxelles, il ventidue gennaio millenovecentosettantadue, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,

hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto di aderire a tali Comunita:

I il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica;

II l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati;

III i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati;

A Allegato I elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione,

Allegato II elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione,

Allegato III elenco dei prodotti di cui agli articoli 32, 36 e 39 dell'atto di adesione (EURATOM),

	Allegato IV	elenco dei prodotti di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione (prodotti del Commonwealth che sono oggetto di margini di preferenze convenzionali nel Regno Unito),
	Allegato V	elenco di cui all'articolo 107 dell'atto di adesione,
	Allegato VI	elenco dei paesi di cui all'articolo 109 dell'atto di adesione ed al protocollo n. 22,
	Allegato VII	elenco di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione,
	Allegato VIII	elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 1 dell'atto di adesione
	Allegato IX	elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 2, dell'atto di adesione,
	Allegato X	elenco di cui all'articolo 150 dell'atto di adesione,
	Allegato XI	elenco di cui all'articolo 152 dell'atto di adesione
B	Protocollo n 1	concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti,
	Protocollo n 2	concernente le Faeröer,
	Protocollo n 3	concernente le Isole Normanne e l'isola di Man,
	Protocollo n 4	concernente la Groenlandia,
	Protocollo n 5	concernente lo Svalbard (Spitzberg),
	Protocollo n 6	concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda e la Norvegia,
	Protocollo n 7	concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda,
	Protocollo n 8	concernente il fosforo della sottovoce 28 04 C IV della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 9	concernente l'ossido e l'idrossido di alluminio (allumina) della sottovoce 28 20 A della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 10	concernente gli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32 01 A della tariffa doganale comune e gli estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 11	concernente i legni compensati della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 12	concernente le paste per carta della sottovoce 47 01 A II della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 13	concernente la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 14	concernente il piombo greggio della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 15	concernente lo zinco greggio della sottovoce 79 01 A della tariffa doganale comune,
	Protocollo n 16	concernente gli scambi di prodotti agricoli,
	Protocollo n 17	concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero,
	Protocollo n 18	concernente l'importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda,
	Protocollo n 19	concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali,
	Protocollo n 20	concernente l'agricoltura norvegese,
	Protocollo n 21	concernente il regime della pesca per la Norvegia,
	Protocollo n 22	concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille,
	Protocollo n 23	concernente l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del sistema delle preferenze generalizzate applicato dalla Comunità economica europea,
	Protocollo n 24	concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
	Protocollo n 25	concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare,
	Protocollo n 26	concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare,
	Protocollo n 27	concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare,
	Protocollo n 28	concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare,
	Protocollo n 29	concernente l'accordo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica,
	Protocollo n 30	concernente l'Irlanda;

C Scambio di lettere relativo alle questioni monetarie;

D I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, in lingua inglese, danese, irlandese e norvegese.

I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:

1 Dichiarazione comune concernente la Corte di giustizia,

2 Dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,

3 Dichiarazione comune relativa alla pesca,

4 Dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore,

5. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori

I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente atto finale:

Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che è stato raggiunto alla conferenza tra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto l'adesione a tali Comunità e che è allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni

1 Dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine « cittadini »,

2 Dichiarazioni concernenti lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda,

3 Dichiarazioni concernenti il latte liquido, le carni suine e le uova,

4 Dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunità,

5 Dichiarazioni concernenti le attività agricole nelle regioni montane.

Til Bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an *Ionstraim Chríochnaitheach* seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gelomachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben geplaatst.

Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Sluttakt.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir míle naoi gcéad seachtó a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari **negentienhonderdtweeënzeventig.**

Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.

G. Eyskens
P. Harmel
J. van der Meulen

J. Otto Krag
J. Norgaard
J. Christensen

W. Scheel
H. G. Sachs

Maurice Schumann
J. M Boegner

Pádraig Ó hIrighele
Seán Ó Loinsigh

Colombo
Aldo Moro
Bombassei de Vettor

G Thorn
J. Dondelinger

W K N. Schmelzer
Th Westerterp
Sassen

Trygve Bratteli
A Cappelen
S Chr Sommerfelt

Edward Heath
Alec Douglas-Home
Geoffrey Rippon

G Thorn

DICHIARAZIONE COMUNE
CONCERNENTE LA CORTE DI GIUSTIZIA

Le misure complementari che potrebbero rivelarsi necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, potrebbe portare a quattro il numero degli avvocati generali ed adattare l'articolo 32, terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, terzo comma, del trattato CEEA.

DICHIARAZIONE COMUNE
CONCERNENTE LE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO

Il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro.

DICHIARAZIONI COMUNE
RELATIVA AL SETTORE DELLA PESCA

1. Le istituzioni della Comunità economica europea esamineranno i problemi del settore delle farine e degli oli di pesce allo scopo di adottare le misure che potrebbero rivelarsi necessarie in detto settore per quanto riguarda la materia prima utilizzata. Tali misure dovranno rispondere alle esigenze della protezione e di uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare, evitando la creazione o il mantenimento di unità di produzione insufficientemente redditizie.

2. L'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o congelati non deve avere l'effetto di escludere alcun metodo di commercializzazione e, inversamente, alcun metodo deve ostacolare l'applicazione di dette norme; è in questo spirito che le istituzioni della Comunità economica europea potranno risolvere, al momento opportuno, i problemi che potrebbero presentarsi.

3. La Comunità economica europea è consapevole dell'importanza delle esportazioni norvegesi di prodotti della pesca nei paesi terzi, che, come le altre esportazioni della Comunità, sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2142/70.

4. Rimane inteso che la legge norvegese del 18 dicembre 1970 sulla « commercializzazione del pesce proveniente dalle industrie di trasformazione » sarà sottoposta quanto prima ad uno studio approfondito, onde si possa stabilire a quali condizioni essa potrà essere applicata, nel quadro delle disposizioni del diritto comunitario.

Dichiarazione comune d'intenzioni

concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore

Ispirata dalla volontà di estendere e rafforzare le relazioni commerciali con i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Asia (Ceylon, India, Malaysia, Pakistan e Singapore), la Comunità economica europea è disposta, dal momento dell'adesione, ad esaminare con detti paesi i problemi che potrebbero porsi nel settore commerciale per ricercare soluzioni appropriate, prendendo in considerazione la portata del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nonché la situazione dei paesi in via di sviluppo situati nella stessa regione.

La questione delle esportazioni di zucchero dall'India verso la Comunità dopo la scadenza, al 31 dicembre 1974, del termine di validità dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero dovrà essere risolta dalla Comunità alla luce della presente dichiarazione d'intenzioni e tenendo conto delle disposizioni che potranno essere adottate in merito alle importazioni di zucchero dai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nel protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille.

Dichiarazione comune

concernente la libera circolazione dei lavoratori

L'ampliamento della Comunità potrebbe comportare talune difficoltà per la situazione sociale in uno o più Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.

Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficoltà di tale natura, di adire le istituzioni della Comunità onde ottenere una soluzione del problema in conformità delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione.

Dichiarazione

del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.

Dichiarazione

del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine « cittadini »

In occasione della firma del trattato di adesione il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fa la seguente dichiarazione:

« Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i termini " cittadini " " cittadini degli Stati membri " o " cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d'oltremare " che figurano nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio o negli atti comunitari derivanti da tali trattati, indicano:

a) le persone che sono cittadini del Regno Unito e delle colonie, o le persone che sono sudditi britannici che non possiedono tale cittadinanza né la cittadinanza di un altro paese o territorio del Commonwealth, e che, nell'uno e nell'altro caso, hanno diritto di risiedere nel Regno Unito e sono pertanto esentati dal controllo del Regno Unito sull'immigrazione;

b) le persone che sono cittadini del Regno Unito e delle colonie perché sono nate o sono state iscritte nei registri dello Stato civile o naturalizzate a Gibilterra, o il cui padre sia nato o sia stato iscritto nei registri dello Stato civile o naturalizzato a Gibilterra »

Dichiarazioni

concernenti lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda

Alla 6ª sessione ministeriale dei negoziati tra le Comunità e l'Irlanda, il 19 ottobre 1971, il sig A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, ha fatto a nome della delegazione della Comunità la dichiarazione di cui al punto I

Il sig. P J Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, ha risposto a nome della delegazione irlandese con la dichiarazione di cui al punto II

I *Dichiarazione fatta dal sig A Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, a nome della delegazione della Comunità.*

I

1. La delegazione irlandese ha sottolineato che il governo del suo paese si trova di fronte a gravi squilibri economici e sociali di carattere regionale e strutturale. Essa ha dichiarato che tali squilibri dovrebbero essere corretti per raggiungere un grado di armonizzazione compatibile con gli obiettivi della Comunità, e segnatamente con l'attuazione dell'unione economica e monetaria. La delegazione irlandese ha chiesto alla Comunità di impegnarsi a sostenere con i suoi mezzi i programmi del governo del suo paese intesi a sanare tali squilibri e di tener pienamente conto dei problemi particolari dell'Irlanda in tale settore in occasione dell'ulteriore sviluppo di una politica regionale comunitaria di vasta portata.

2 La delegazione irlandese ha presentato alla delegazione della Comunità documenti che indicano l'orientamento e gli strumenti dei programmi regionali del suo paese. Essa ha altresì esposto come le industrie esportatrici irlandesi sono sostenute grazie a sgravi fiscali. Anche in tal caso si tratta di misure miranti a sanare gli squilibri sociali ed economici grazie allo sviluppo dell'industria.

II

1. La delegazione della Comunità osserva in proposito che – come risulta dal preambolo del trattato di Roma gli obiettivi fondamentali della Comunità comportano il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite.

2. Le politiche comuni e i vari strumenti creati dalla Comunità nei settori economico e sociale costituiscono la realizzazione concreta dei suddetti obiettivi e d'altro canto sono destinati a svilupparsi Il Fondo sociale europeo ha ricevuto un nuovo orientamento. La Banca europea per gli investimenti aumenta sempre più il suo campo d'attività. Attualmente le istituzioni della Comunità hanno allo studio il problema di definire i nuovi strumenti comunitari che possono essere introdotti per attuare gli obiettivi della politica regionale, e così pure le relative modalità.

Gli aiuti concessi dagli Stati, compresi quelli sotto forma di esenzioni fiscali, sono sottoposti alle regole previste negli articoli da 92 a 94 del trattato CEE. Circa gli aiuti statali a finalità regionale, gioverà osservare che ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a*), « gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione » possono essere considerati compatibili con il mercato comune. L'esperienza dimostra che tale disposizione è abbastanza elastica da consentire agli organi comunitari di tener conto delle esigenze particolari delle regioni sfavorite

Le esenzioni fiscali – così come gli altri aiuti esistenti in Irlanda al momento dell'adesione – saranno studiate dalla Commissione in sede normale di esame permanente degli aiuti esistenti Se da tale esame risultasse l'impossibilità di mantenere un qualche aiuto nella forma esistente, spetterà alla Commissione, nel rispetto delle regole del trattato, fissare i termini e le modalità di transizione adeguati

3 Dati i problemi particolari summenzionati che deve affrontare l'Irlanda, la delegazione della Comunità propone di allegare all'atto di adesione un protocollo concernente lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda.

II *Dichiarazione fatta dal sig P. J Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, a nome della delegazione irlandese*

Dichiaro con soddisfazione che la delegazione irlandese accetta il testo proposto del protocollo relativo all'Irlanda, dopo le discussioni di cui ha formato oggetto fra le nostre due delegazioni e le ottime spiegazioni sul merito fornite nella sua dichiarazione introduttiva. Il testo adottato metterà il governo irlandese in grado di far progredire i suoi piani di sviluppo economico e sociale nella consapevolezza che la Comunità, tramite le sue istituzioni ed i suoi organi, sarà pronta a collaborare con noi nel perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi.

In varie occasioni durante i negoziati ho richiamato l'attenzione sui problemi connessi alle disparità di livello di sviluppo economico in una entità quale la Comunità ampliata. Mi sono altresì sforzato di spiegarvi le difficoltà che un paese come l'Irlanda, situato alla periferia della Comunità ampliata, deve superare per avvicinare il suo livello di sviluppo economico a quello degli altri Stati membri. Sono pienamente consapevole che la Comunità ha la volontà e l'intenzione di perseguire l'obiettivo formulato nel trattato CEE di assicurare il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri e lo sviluppo armonioso delle loro economie. Il protocollo sul quale ci siamo oggi accordati costituisce una dimostrazione convincente della determinazione della Comunità di dare un contenuto reale a questi obiettivi fondamentali. Esso sarà uno strumento di pratica utilità per mettere il mio paese in grado di partecipare in pieno al perseguimento di tali obiettivi nella Comunità ampliata. La sua efficacia verrebbe sensibilmente accentuata dallo sviluppo di una globale politica comunitaria regionale. In proposito, mi sia consentito esprimere il mio compiacimento per gli sforzi che si stanno effettuando per fronteggiare questo importante problema nel quadro dell'evoluzione della Comunità.

Nella situazione dell'Irlanda l'efficacia delle misure di sviluppo a livello nazionale e comunitario deve essere misurata in base al regresso della disoccupazione e dell'emigrazione e all'incremento del tenore di vita. Si tratta essenzialmente di procurare alla nostra crescente manodopera le necessarie possibilità di occupazione, senza le quali una parte rilevante delle nostre risorse economiche più preziose resterà inutilizzata o si disperderà nella emigrazione ed il ritmo dello sviluppo economico risulterà rallentato

Il mio governo prenderà atto con soddisfazione che le discussioni odierne hanno dimostrato che l'adesione della Irlanda alla Comunità ci metterà in grado di continuare a progredire verso l'attuazione degli obiettivi indicati nel protocollo. In proposito, mi riferisco in particolare alla continuazione dell'espansione industriale che costituisce il punto nevralgico del nostro sviluppo economico generale. È per noi assolutamente essenziale poter continuare a compiere progressi in tale settore attraverso l'applicazione di efficaci misure di promozione industriale. Comprendo che gli incentivi alla nostra industria, al pari di ogni altro programma d'incentivi, saranno presi in esame in base alle regole comunitarie dopo l'adesione. Noto con soddisfazione che voi riconoscete la necessità di una politica di incentivi in Irlanda, ma che possono presentarsi problemi circa le forme particolari che il nostro programma di incentivi ha assunto nel tempo in cui siamo rimasti fuori della Comunità

Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che in tale contesto potrebbe sorgere la questione degli impegni che abbiamo preso in precedenza Dovremo naturalmente tener fede a tali impegni, ma saremo disposti a discutere sotto tutti gli aspetti il passaggio a qualsiasi nuovo sistema di incentivi che si possa concepire e collaboreremo adeguatamente alla soluzione di tali problemi.

Sono pienamente soddisfatto di quanto avete dichiarato circa la natura flessibile della corrispondente disposizione del trattato, secondo la quale le istituzioni della Comunità, nell'esaminare i nostri incentivi, terranno pienamente conto dei nostri problemi specifici Alla luce dell'identità di obiet-

tivi del governo irlandese e della Comunità, prendo pure atto con soddisfazione che, nel caso in cui si rendano necessari adeguamenti di tali incentivi, il governo irlandese potrà continuare ad assicurare lo sviluppo della industria irlandese e ottenere il costante miglioramento del livello della occupazione e del tenore di vita

Infine, mi sia consentito esprimere il mio apprezzamento per la simpatia e la comprensione dimostrata dalla Comunità nell'impostare ed esaminare i nostri problemi regionali e il problema degli incentivi all'industria che, per il mio paese, sono della massima importanza. L'accordo concluso è una felice premessa della nostra futura cooperazione nell'ambito della Comunità ampliata per il perseguimento degli obiettivi fondamentali del trattato. Considero tale futura cooperazione lo strumento grazie al quale noi, in Irlanda, possiamo meglio realizzare i nostri obiettivi nazionali in materia economica.

DICHIARAZIONI

CONCERNENTI IL LATTE LIQUIDO, LE CARNI SUINE E LE UOVA

Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunità ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito, ed il signor W Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunità, hanno fatto le due dichiarazioni che figurano qui di seguito.

In conclusione, le due delegazioni hanno costatato che un accordo è stato raggiunto sulla base di queste due dichiarazioni

I *Dichiarazione fatta dal signor G Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancester, a nome della delegazione del Regno Unito.*

1. Alla 1ª sessione ministeriale, del 21 luglio, il mio predecessore ha dichiarato che il Regno Unito è disposto ad adottare la politica agricola comune in una Comunità ampliata Egli ha tuttavia aggiunto che dovremmo esaminare accuratamente un certo numero di punti, in particolare le ripercussioni dei regimi comunitari relativi al latte, alle carni suine e alle uova sulla produzione, la commercializzazione ed il consumo nel Regno Unito

2 La materia è poi stata ampiamente esaminata e discussa, sia colla Commissione a livello tecnico sia più in generale nelle riunioni dei supplenti. Nostro obiettivo è stato di esaminare se sia presumibile si presentino gravi problemi e, in caso affermativo, di trovare il miglior modo di evitarli. Sono lieto di poter dire che la Comunità ci ha fornito ampie spiegazioni e ha dato prova di comprensione, il che ha contribuito a chiarire notevolmente il dibattito. Posso dunque confidare che potremo raggiungere un accordo su tali problemi, che così non graveranno più sui nostri futuri lavori.

Latte

Riteniamo importante, nell'interesse della Comunità e del Regno Unito, essere in grado di fornire latte liquido in misura adeguata per soddisfare alla domanda del consumo in tutto il paese e per tutto l'anno Alla luce della conferma, dataci dalla Comunità, che la nostra concezione della portata e della natura del sistema in vigore e proposto è esatta, riteniamo che ciò sia possibile È perciò importante che io richiami i punti principali di tale concezione e precisamente:

i) uno degli obiettivi della politica agricola comune è di utilizzare in tutta la Comunità il latte quanto più possibile allo stato liquido; tale politica non dovrebbe dunque essere applicata in modo da ostacolare la realizzazione di tale proposito;

ii) la differenza di prezzo fra il latte destinato alla trasformazione ed il latte per uso alimentare contemplata nella risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1966 non ha carattere obbligatorio; tale risoluzione sarà sostituita a tempo debito da una regolamentazione comunitaria nel settore del latte; a norma delle disposizioni attualmente vigenti, gli Stati membri sono liberi di fissare prezzi per la vendita al dettaglio del latte destinato all'uso alimentare, ma non ne hanno l'obbligo;

iii) il regolamento (CEE) n. 804/68 si riferisce soltanto alle misure che i governi degli Stati membri adottano per consentire un equilibrio dei prezzi; pertanto una organizzazione non governativa di produttori, a condizione che agisca in conformità delle disposizioni del trattato CEE e del diritto derivato, è libera di fornire, di propria iniziativa, latte ovunque essa reputi vantaggioso per i propri membri, di raccogliere le entrate in un fondo comune e di retribuire i propri membri come meglio intende.

Carni suine

Consideriamo che sia nell'interesse di una Comunità ampliata, che secondo le previsioni sarà più che autosufficiente nel settore delle carni suine, assicurare un'adeguata stabilità del mercato, compresa la stabilità sul mercato britannico del bacon. Il sistema attuale della Comunità, com'è naturale, non ha tenuto conto di questo mercato importante che assorbe annualmente un quantitativo di circa 640.000 tonnellate di bacon pari a oltre un miliardo di u. c. Tale mercato potrebbe però dare un grande contributo alla stabilità non solo a vantaggio dei produttori di bacon del Regno Unito e di altri paesi, i quali sono direttamente interessati, ma di tutti i produttori di carni suine in una Comunità allargata.

Noi non abbiamo concluso, dalle nostre discussioni, che la regolamentazione comunitaria attuale nel settore delle carni suine sia necessariamente inadeguata o non idonea alla nuova situazione conseguente all'ampliamento.

Consideriamo però un punto essenziale ottenere il vostro riconoscimento dell'importanza intrinseca del mercato del bacon in una Comunità ampliata; dei benefici che la sua ulteriore stabilità in eque condizioni di concorrenza apporterà alla produzione di carni suine in tutta la Comunita; e della necessità, quindi, di tenere sotto attento controllo questa situazione durante il periodo transitorio e al di là di esso.

Uova

La Comunità ampliata sarà autosufficiente quanto al suo fabbisogno di uova, per cui i prezzi saranno determinati piuttosto da fattori del mercato interno che dall'applicazione di misure relative alle importazioni Poiché ciò già vale sia per la Comunità attuale che per il Regno Unito, il mercato

della Comunità ampliata potrà essere soggetto a fluttuazioni di prezzi della stessa natura, per quanto forse un po' più accentuate, di quelle registrate attualmente sui singoli mercati

D'altro canto, la tendenza alla concentrazione della produzione nelle mani di produttori specializzati e gli sviluppi paralleli nella commercializzazione dovrebbero avere l'effetto di ridurre, a lungo termine, la instabilità. Credo perciò che saremo in grado di adattarci ai regimi comunitari

3. Se ora voi siete in grado di confermare formalmente che la nostra concezione delle possibilità a noi aperte nel settore del latte è esatta; se inoltre potete accettare le opinioni che ho espresso circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunità ampliata e riconoscere l'esigenza di stabilità nel settore delle carni suine e delle uova, da parte nostra possiamo confermare di non aver bisogno di sollevare ulteriori problemi su tale prodotto nel corso dei negoziati, se non nel contesto generale delle misure transitorie.

II *Dichiarazione fatta dal signor W Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunità.*

La delegazione della Comunità condivide la vostra analisi sugli obiettivi della politica comune nel settore del latte e sulle attuali possibilità nel settore della fissazione del prezzo al minuto del latte alimentare e nel settore delle attività delle organizzazioni non governative di produttori. Essa ricorda, ove fosse necessario, che il divieto delle misure nazionali che consentono una perequazione tra i prezzi dei vari prodotti lattiero-caseari, stipulato nel regolamento (CEE) n. 804/68, comprende del pari tutte le legislazioni nazionali che perseguono tale perequazione

La delegazione della Comunità può accettare la vostra dichiarazione circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunità ampliata. Sulla scorta degli obiettivi perseguiti dalla politica comune nel settore delle carni suine e delle uova, essa condivide la vostra preoccupazione di stabilità in questi settori

Nel prendere atto della dichiarazione della delegazione del Regno Unito, la delegazione della Comunità è lieta di costatare che le vigenti regolamentazioni nei tre settori menzionati non dovranno essere modificate per tener conto delle preoccupazioni manifestate dalla delegazione del Regno Unito.

DICHIARAZIONE

CONCERNENTE IL SISTEMA DI FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunità ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, ha fatto a nome della delegazione della Comunità una dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunità.

Il signor G Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha dato a nome della delegazione del Regno Unito, il suo consenso su tale dichiarazione Egli ha aggiunto di non dubitare dell'importanza, per tutti, di tali esami del settore agricolo e dell'intenzione di mantenere contatti sostanziali ed efficaci in particolare con le organizzazioni professionali di produttori organizzate a livello comunitario

In conclusione, le due delegazioni hanno costatato che un accordo è stato raggiunto nei termini indicati nella seguente dichiarazione del signor W. Scheel

« 1 Dopo le discussioni svoltesi nel 1962 su questo stesso argomento, è stato instaurato nella Comunità un esame annuale della situazione della agricoltura e dei mercati agricoli, posto nel contesto della procedura di fissazione dei prezzi comunitari

Tale procedura presenta le seguenti caratteristiche

In generale, i vari regolamenti agricoli stipulano che il Consiglio, su proposta della Commissione, fissi ogni anno per la Comunità, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, l'insieme dei prezzi agricoli per i quali l'organizzazione comune dei mercati impone tale fissazione dei prezzi.

Nel presentare le sue proposte, la Commissione trasmette una relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli. La trasmissione di questa relazione annuale è fatta in ossequio ad obblighi giuridici e ad impegni assunti dalla Commissione

La relazione viene elaborata dalla Commissione e si basa sugli adeguati dati statistici e contabili provenienti da tutte le fonti disponibili, nazionali e comunitarie

L'analisi contenuta nella relazione comprende l'esame

— della situazione economica dell'agricoltura e della sua evoluzione complessiva, a livello nazionale e comunitario, nonché nel contesto della economia generale;

— del mercato per prodotti o gruppi di prodotti, onde dare un sommario della situazione e dell'evoluzione delle caratteristiche del medesimo

L'esame dei dati svolto dalla Commissione comprende in particolare informazioni concernenti le tendenze dei prezzi e dei costi, l'occupazione, la produttività e i redditi agricoli

I prezzi agricoli vengono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE; ciò implica la consultazione dell'Assemblea.

A tal fine le proposte della Commissione, accompagnate dalla relazione annuale, le vengono inviate e danno luogo ad un dibattito generale sulla politica agricola comune.

Il Comitato economico e sociale, composto da rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale viene d'altronde regolarmente consultato circa le proposte e la relazione in questione Per quanto attiene alle funzioni che tale Comitato deve svolgere, l'articolo 47 del trattato CEE prevede che la sezione dell'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198 del trattato CEE.

Prima, durante e dopo l'elaborazione della relazione annuale e delle proposte dei prezzi da parte della Commissione, si svolgono contatti con le

organizzazioni professionali agricole, organizzate a livello comunitario. Tali contatti comprendono una discussione dei dati statistici e degli altri dati che incidono sulla situazione e sulle prospettive economiche dell'agricoltura che la Commissione prende in considerazione nella sua relazione al Consiglio.

La natura dei prezzi adottati nel contesto della politica agricola comune ha indotto la Commissione a non limitare questi contatti ai soli settori agricoli, ma a mantenerli del pari con gli ambienti industriali, commerciali e sindacali e con i consumatori.

Questi contatti offrono a tutti gli ambienti interessati l'occasione di esporre le loro osservazioni o rivendicazioni. Essi consentono d'altronde alla Commissione di elaborare con piena cognizione della posizione degli interessati la sua relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e le sue proposte in materia di prezzi.

Le consultazioni dell'Assemblea e del Comitato economico e sociale durante il processo di formazione della volontà politica che porterà alla decisione finale del Consiglio, insieme ai contatti continui e diretti tra la istituzione incaricata dell'elaborazione della relazione e delle proposte e le organizzazioni degli ambienti interessati, offrono l'adeguata garanzia che sono tenuti in equilibrata considerazione gli interessi di tutti coloro che le decisioni in discussione concernono.

2 Resta inteso che questa procedura non esclude che anche gli Stati membri procedano ad esami annuali della situazione della loro agricoltura, in contatto con le organizzazioni professionali interessate e secondo le procedure nazionali.

3 La delegazione della Comunità propone

— che la conferenza costati che le procedure e le prassi comunitarie, nonché le procedure e le prassi nazionali vigenti, prevederanno adeguati contatti con gli organismi professionali interessati;

— che la conferenza prenda inoltre atto dell'intenzione delle istituzioni della Comunità di estendere alla Comunità ampliata le prassi e le procedure esposte sopra, al paragrafo 1;

— che la conferenza consideri che, in applicazione dei due capoversi precedenti, nella Comunità ampliata verrà garantito un sistema che consenta di esaminare le condizioni economiche e le prospettive dell'agricoltura e di mantenere gli appropriati contatti con le organizzazioni professionali di produttori nonché con le altre organizzazioni e gli altri ambienti interessati. »

DICHIARAZIONI

CONCERNENTI LE ATTIVITÀ AGRICOLE NELLE REGIONI MONTANE

All'8ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunità ed il Regno Unito, il 21, 22 e 23 giugno 1971, il signor G Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha fatto a nome della delegazione del Regno Unito la dichiarazione che figura qui di seguito al punto I

Il signor M Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, ha risposto a nome della delegazione della Comunità con la dichiarazione che figura qui di seguito al punto II.

I *Dichiarazione fatta dal signor G Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito*

Nella sua dichiarazione inaugurale alla Conferenza del 30 giugno 1970, il signor Barber fra gli altri problemi agricoli accennò a quelli inerenti alle regioni montane La Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord e l'Inghilterra settentrionale e sud-occidentale sono costituite in parte da regioni montane, le quali, per motivi climatici, di struttura del terreno e geografici, sono adatte soltanto all'allevamento estensivo del bestiame

Le aziende agricole di tali regioni hanno una sfera d'attività limitata e per forza di cose sono particolarmente sensibili alle condizioni del mercato; elevati prezzi finali non sono sufficienti per salvaguardarne la vitalità. Sotto il nostro attuale regime esse ricevono pertanto assistenza sia nell'ambito della nostra politica economica e sociale in generale, sia nell'ambito della nostra politica agricola. Vari membri attuali della Comunità hanno certamente regioni con problemi simili e beninteso tratteremo i nostri, come già state facendo, conformemente al trattato e alla politica agricola comune. Gradirei che la Comunità confermasse il mio punto di vista al riguardo, ossia che è necessario che tutti i membri della Comunità ampliata che si trovano di fronte a situazioni del genere cerchino di mantenere equi redditi agli agricoltori delle regioni in questione.

II *Dichiarazione fatta dal signor M Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, a nome della delegazione della Comunità*

La delegazione della Comunità ha preso attenta nota della dichiarazione della delegazione del Regno Unito relativa alle attività agricole nelle regioni montane del Regno Unito stesso ed alle misure adottate in loro favore.

In risposta alla dichiarazione, la delegazione della Comunità è in grado di fare la seguente comunicazione:

La Comunità è consapevole delle condizioni particolari delle regioni agricole montane rispetto alle altre regioni del Regno Unito, come del resto delle differenze, a volte assai rilevanti, fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunità attuale

Le condizioni particolari di talune regioni della Comunità ampliata possono in effetti richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati, segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse.

Naturalmente tali azioni, come testè avete fatto presente, devono essere conformi alle disposizioni del trattato e della politica agricola comune.

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L'ADESIONE

I

PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio

2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunità e degli Stati aderenti

5. Da parte delle Comunità, membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine e che, di regola, sono i loro aggiunti. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il Comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno Stato aderente

9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri delle Comunità

II

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

III

Per quanto riguarda le trattative per gli accordi previsti con gli Stati dell'EFTA che non hanno chiesto l'adesione alle Comunità europee nonché le trattative per taluni adattamenti degli accordi conclusi nel quadro dei trattati CECA e CEE, rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri originari.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1° gennaio 1973 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente.

IV

Per quanto riguarda il trattato di non proliferazione delle armi atomiche, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno di Norvegia coordinano le loro posizioni con quella della Comunità europea dell'energia atomica nelle trattative per un accordo di controllo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Essi chiedono di includere negli accordi di controllo che potrebbero concludere con l'AIEA una clausola che permetta loro di sostituirli prontamente dopo l'adesione con l'accordo di controllo che la Comunità avesse concluso con l'Agenzia.

Il Regno Unito e la Comunità incominciano durante il periodo che precede l'adesione le consultazioni risultanti dal fatto che il sistema di controllo e l'ispezione applicabile in virtù dell'accordo tra taluni Stati membri e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la AIEA, dall'altra, sarà accettato dal Regno Unito.

V

Le consultazioni tra gli Stati membri aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 120, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancora prima dell'adesione

VI

Gli Stati aderenti s'impegnano a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 dei protocolli da 25 a 28 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli.

VII

Le istituzioni delle Comunità emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 153 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

VIII

La Comunità adotta le disposizioni necessarie affinché le misure indicate nel protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali entrino in vigore dal momento dell'adesione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(3651004/1) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.